

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 9 ottobre 2024, n. 554
IDVIA0477 - Istanza ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il Progetto di "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 6,6 MWp da realizzare nei Comuni di Salice Salentino (Le) e San Pancrazio Salentino (BR)" - Ottemperanza alla Sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL. Proponente: HEPV 18 Srl

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTA la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale";

VISTA la DGR 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali";

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale Puglia 7 novembre 2022, n. 26 "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali";

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA2.0"*;

VISTA la DGR 26 aprile 2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, l'ing. Paolo Francesco Garofoli;

VISTA la DGR 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la DGR 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";

VISTA la DGR 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali, e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 4.12.2023 con decorrenza in pari data;

VISTA la Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria, tenutasi in data 19.07.2024, trasmessa con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 374885/2024 del 23.07.2024;

CONSIDERATO che con la medesima nota prot. n. 374885/2024 del 23.07.2024 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che con pec del 2.08.2024, acquisita al prot. Uff. n. 0395965/2024 di pari data, il Proponente ha trasmesso la nota "OSSERVAZIONI E RICHIESTA DI RIESAME DEI PARERI DELLA CTVA" in riscontro alla

comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 di cui alla nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 374885/2024 del 23.07.2024;

CONSIDERATO che con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 432946/2024 del 6.09.2024 le succitate "OSSERVAZIONI E RICHIESTA DI RIESAME DEI PARERI DELLA CTVA" del Proponente sono state trasmesse agli Enti/Amministrazioni componenti la CdS per le proprie eventuali valutazioni in merito;

CONSIDERATO che, in riscontro alla nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 432946/2024 del 6.09.2024, non risulta pervenuto alcun contributo;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale di Valutazione di Impatto Ambientale n. 432 dell'11.09.2024 del Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia con cui, valutate anche le argomentazioni del Proponente di cui alla succitata nota "OSSERVAZIONI E RICHIESTA DI RIESAME DEI PARERI DELLA CTVA", è stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale;

VISTA altresì la posizione espressa dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia nelle note in atti del procedimento;

RITENUTO che le argomentazioni del Proponente di cui alla succitata nota "OSSERVAZIONI E RICHIESTA DI RIESAME DEI PARERI DELLA CTVA", pur valutate nel merito tecnico, non forniscano elementi innovativi rispetto a quanto già acquisito in atti e valutato nel corso del procedimento e non siano sufficienti a superare

- le obiezioni espresse dal Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia, tanto a verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 19.07.2024, nel quale afferma che "(...) valutate le osservazioni prodotte dal Proponente in data 11.07.2024, ritiene che le stesse non consentano di superare le criticità di cui alle precedenti valutazioni rese.", quanto nel provvedimento di competenza innanzi citato con cui esprime giudizio negativo di compatibilità ambientale;
- le obiezioni espresse dalla Sezione Transizione Energetica che, a verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 19.07.2024, afferma che "(...) in assenza di compatibilità ambientale e paesaggistica, questa Sezione TE non è allo stato nelle condizioni di rilasciare il titolo autorizzativo di competenza di questo Ufficio regionale.";

RICHIAMATE le scansioni procedurali, come compendiate nella Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi innanzi citata;

RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali e pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia all'indirizzo

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art.27-bis co.7 del TUA, come modificato dalla L. 108/2021:

"...(omissis)... La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale."

RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui all'art. 27-bis del TUA e ss.mm.ii., nonché l'art.2 della L.241/1990, **non sussistano** i presupposti per procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale inerente al progetto in oggetto, proposto dalla Società **HEPV 18 Srl**.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 E DEL D. LGS N. 196/2003 COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 101/2018.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché dal previgente Regolamento Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N.118/11 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006, sulla scorta delle posizioni riportate nella Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 19.07.2024, trasmessa con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 374885/2024 del 23.07.2024, **NON sussistono le condizioni per il rilascio** del provvedimento autorizzatorio unico regionale per il Progetto di "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 6,6 MWp da realizzare nel Comune di Salice Salentino (Le) e San Pancrazio Salentino (BR)", proposto dalla Società **HEPV 18 Srl**, di cui al procedimento *IDVIA 477 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il Progetto di "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 6,6 MWp da realizzare nei Comuni di Salice Salentino (Le) e San Pancrazio Salentino (BR)" - Ottemperanza alla Sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.*, e che pertanto il procedimento in oggetto è archiviato;

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione i seguenti allegati:

1. Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi del 19.07.2024.
 2. Verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 25.06.2024.
 3. Verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 5.06.2024.
 4. Verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 24.04.2024.
 5. Determinazione Dirigenziale di Valutazione di Impatto Ambientale n. 432 dell'11.09.2024 del Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia.
- **di notificare** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al Proponente **HEPV 18 Srl**;
 - **di trasmettere** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 - COMUNE DI SALICE SALENTINO
 - COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
 - PROVINCIA DI LECCE
 - PROVINCIA DI BRINDISI
 - REGIONE PUGLIA
 - SEZIONE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

- SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
 - SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
 - SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
 - Servizio Territoriale Lecce
 - Servizio Territoriale Brindisi
 - SEZIONE RISORSE IDRICHE
 - SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
 - Servizio attività estrattive
 - SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
 - SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
 - Ufficio per le Espropriazioni
 - AVVOCATURA REGIONALE
-
- MINISTERO DELLA CULTURA
 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE
 - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE)
 - ISPettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise
 - COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO DI LECCE
 - COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI
 - ENAC
 - AGENZIE / AUTORITÀ
 - AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
 - ARPA PUGLIA
 - DIREZIONE GENERALE
 - DIPARTIMENTO PROV.LE BR
 - DIPARTIMENTO PROV.LE LE
 - ASL LECCE
-
- ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA
 - GESTORI DI SERVIZI
 - CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA
 - ANAS SpA
 - RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
 - FERROVIE SUD EST
 - ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
 - SNAM RETE GAS SPA
 - E-DISTRIBUZIONE SPA
 - TERNA SPA

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

- è pubblicato sul sito <http://www.regione.puglia.it/> nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021 in relazione all'obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno dieci giorni;
- è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R.

- n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- è pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
089_DIR_2024_00XXX_PAUR_HEPV18_Allegati.pdf - b30bf2d329dc7098e242b8be782adf70ea0fc25515d9460d9631e96a2fe3de7a

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile coordinamento PAUR

Caterina Carparelli

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Giuseppe Angelini



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA DEL 19.07.2024

Procedimento:	IDVIA0477 - Istanza ex art.27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - Ottemperanza alla Sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
Progetto:	Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 6,6 MWp da realizzare nel Comune di Salice Salentino (Le) e San Pancrazio Salentino (BR)
Comuni interessati:	Salice Salentino (Le), San Pancrazio Salentino (BR)
Tipologia:	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte II - All. IV, punto 2 lettera "b" L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.; elenco B2 punto B2 g/5 bis
Autorità Comp.:	Regione Puglia
Proponente:	HEPV 18 Srl

Il giorno 19 luglio 2024 a partire dalle ore 10:15 si tiene la quarta seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di dare **ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.**

La Conferenza dei Servizi, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 321951-2024 del 26.06.2024, si svolge in forma telematica con accesso da remoto secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvederanno alla sottoscrizione del verbale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione di condivisione della autenticità dei contenuti dello stesso mostrato a video durante i lavori.

La dichiarazione sarà resa su apposito modulo che sarà trasmesso a conclusione dei lavori e che recherà espresso riferimento alla firma digitale apposta sul verbale medesimo.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ing. Giuseppe Angelini.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Responsabile del Procedimento PAUR, ing. Caterina Carparelli.

Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

Il RdP effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza dei Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L.

241/1990 e ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'**Autorità competente PAUR**
 - Giuseppe Angelini, Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Presidente della CdS
 - Caterina Carparelli, Responsabile del Procedimento
 - Francesco De Bello, Funzionario
 - Marco Notarnicola, Funzionario
- per il Proponente **HEPV 18 Srl**
 - Luciano Patruno (Delegato e Consulente Legale)
 - Alberto Albuzzì (Progettista parte elettrica)
 - Mirko Girardi (Senior Electrical Designer)
 - Elena Quinto (Supporto Tecnico)
 - Luca Giacomelli (Responsabile Sviluppo)
 - Adriana Bonea (Consulente Legale)
- per il **Servizio VIA/Vinca**
 - Gaetano Sassanelli, Funzionario
- per la **Sezione Transizione Energetica**
 - Valentina Benedetto, Funzionario
 - Vincenzo Laera

Il **Presidente della CdS** apre i lavori citando la sentenza del **Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.**, qui integralmente richiamata, precisando che l'odierna CdS è stata convocata per darvi ottemperanza.

HEPV18 S.r.l. aveva impugnato dinanzi al T.A.R. per la Puglia, Sezione di Lecce, unitamente agli atti istruttori presupposti e collegati, la determinazione n. 391 del 23.12.2020, con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, in relazione al procedimento attivato ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 in oggetto, rilevava che:

"(...) sulla base della determinazione dirigenziale del Servizio VIA/VINCA n. 365/2020, non sussistono le condizioni per il rilascio del provvedimento unico regionale per il progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 6,6 MW, denominato "RFVP60A", da realizzare nel Comune di Salice Salentino e San Pancrazio ... e che pertanto il procedimento in oggetto è archiviato."

Il **Consiglio di Stato** con la decisione n. 08258/2023, per tutte le motivazioni rassegnate, ha respinto l'appello proposto dall'Amministrazione regionale avverso la sentenza n. 00248/2022 del T.A.R. per la Puglia, Sezione di Lecce.

I Giudici del Supremo Consesso evidenziano che

"Nella sentenza appellata il T.A.R., lungi dall'aver sostituito il proprio giudizio alle valutazioni tecnico discrezionali riservate agli organi regionali competenti, ha accertato la sussistenza di vizi di travisamento dei fatti nonché di difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha evidenziato le incongruenze dell'agire amministrativo sottese al diniego impugnato ed agli atti istruttori presupposti sia in relazione alle disposizioni regolamentari reputate ostative sia rispetto alle caratteristiche tecniche degli impianti agrivoltaici, sia in relazione al trend normativo, sempre più favorevole ed incentivante all'utilizzo delle fonti rinnovabili oltre che costantemente interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa all'insegna della necessità della ricerca e della verifica, di volta in

volta, in concreto di un ragionevole bilanciamento tra interessi pubblici e privati ed anche tra valori costituzionali in potenziale conflitto tra di loro quali il paesaggio e l'ambiente.”.

ed ancora rilevano che

“(…) la ponderazione comparativa degli interessi non è stata condotta, nel caso di specie, con adeguato approfondimento istruttorio, né risulta assistita da un congruo percorso motivazionale, idoneo a dare conto dei caratteri innovativi e distintivi dell'impianto agrivoltaico progettato, volto a preservare con moduli elevati da terra, appositamente distanziati ed opportunamente posizionati, la continuità dell'attività di coltivazione agricola e gli elementi di “naturalità” del sito di installazione (come la permeabilità del suolo e la sua irradiazione da parte della luce solare) garantendo, al contempo, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e dunque ad assicurare, attraverso l'integrazione tra attività agricola e produzione elettrica, la valorizzazione di entrambi i sottosistemi.”.

L'oggetto del procedimento è pertanto l'adempimento innanzi indicato che si precisa essere rivolto **a tutti gli enti coinvolti nel procedimento** per le parti incise dalla succitata sentenza.

Si rammenta che il **Proponente**, a corredo dell'originaria istanza di PAUR, ha evidenziato l'elenco dei titoli e autorizzazioni richiesti nell'ambito del Provvedimento Unico, come di seguito richiamati:

<i>Titoli e Autorizzazioni richiesti nell'ambito del Provvedimento Unico</i>		
ASSENSO/AUTORIZZAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	AUTORITÀ COMPETENTE
PROVVEDIMENTO DI VIA <input type="checkbox"/> NON COMPRENSIVO DI V.I. <input checked="" type="checkbox"/> <u>COMPRENSIVO DI V.I.</u>	Art. 23 (e se V.I. art. 10 co.3) D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.	REGIONE PUGLIA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SERVIZIO VIA/ VINCA
AUTORIZZAZIONE UNICA E TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO CHE CONFLUISCONO NELLA STESSA	AI SENSI DELL'ART. 12, D.LGS. 387/2003, DEL DM 10 SETTEMBRE 2010 E DELLA DGR 3029/2010	REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO –SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI– SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI

Facendo seguito alla notifica della sentenza del **Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.**, si dà atto, di seguito, dell'intero iter procedimentale fin qui svolto.

Principali Scansioni Procedimentali

Per i punti dal n. 1 al n. 11 si rimanda al verbale della seduta di CdS del 24.04.2024.

Per i punti dal n. 12 al n. 19 si rimanda al verbale della seduta di CdS del 5.06.2024.

Per i punti dal +n. 20 al n. 31 si rimanda al verbale della seduta di CdS del 25.06.2024.

32. nella seduta del 4.07.2024 la **Commissione VIA Regionale** ha reso il proprio parere prot. n. 340086/2024 del 4.07.2024

33. con pec dell'11.07.2024, acquisita al prot. uff. n. 0351531/2024 dell'11.07.2024, il **Proponente** ha trasmesso riscontro al parere prot. n. 311727/2024 del 4.07.2024 della **Commissione VIA Regionale**.

Preliminarmente prende la parola il **Proponente**, argomentando sui contenuti delle Controdeduzioni trasmesse in data 11.07.2024 in riscontro al parere prot. n. 311727/2024 del 4.07.2024 della Commissione VIA Regionale.

Di talché non si comprende il senso della valutazione finale complessiva del Comitato (pag. 17) per cui “la scrivente Commissione” (con riguardo alla natura agrivoltaica dell’impianto) “ha solo testualmente riportato quanto affermato dallo stesso proponente, senza attestare il carattere di ‘agrivoltaicità’ della proposta progettuale”.

Qui, però, delle due l’una: o l’impianto non è agrivoltaico e allora non si capisce perché il Comitato Via ascriva il progetto al tipo 2 della tassonomia agrivoltaica delineata dal Legislatore; oppure l’impianto è un agrivoltaico di tipo 2 (secondo la classificazione del Comitato) e allora non si capisce perché il Comitato stesso non possa attestarne, di conseguenza, l’agrivoltaicità. È, questo, un atteggiamento palesemente contraddittorio: infatti, nel momento in cui il Comitato dichiara che l’impianto è agrivoltaico ne attesta, per tabulas, l’agrivoltaicità.

Il **Proponente**, inoltre, chiede un rinvio breve della Conferenza dei Servizi al fine di argomentare tutto l’iter del procedimento in maniera più consona.

Alle ore 11:10 si unisce ai lavori il funzionario della **Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**, Francesco Natuzzi.

In merito alla applicazione della normativa sopravvenuta, sostenuta dal Proponente a verbale della seduta del 25.06.2024, il **dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali** riporta le seguenti considerazioni.

Il Proponente citava diversi arresti giurisprudenziali, tra cui *Cons. St., Sez. IV, 13 aprile 2016 n. 1450*: nella prefata pronuncia il Giudice d’appello ha confermato il principio per cui la legittimità del provvedimento deve essere valutata con riferimento alla disciplina applicabile all’epoca dell’adozione dello stesso e non all’epoca di avvio del procedimento; analizzando con attenzione la pronuncia *de qua*, tuttavia, emergono elementi tali da ribaltare la prospettiva offerta dal Proponente.

Più precisamente, nella fattispecie oggetto di scrutinio la questione dell’applicabilità dello “*ius superveniens*” si poneva rispetto al parametro normativo **direttamente rilevante ai fini della valutazione di legittimità / illegittimità del provvedimento impugnato**: in altri termini, dall’applicabilità o meno della normativa sopravvenuta dipendeva la legittimità del provvedimento autorizzatorio. D’altra parte è proprio questo il campo di rilevanza dello “*ius superveniens*” definito dal Consiglio di Stato e dalla giurisprudenza amministrativa consolidata; diversamente opinando, lo “*ius superveniens*” trasmuterebbe la propria natura, da strumento di conformazione del provvedimento ai canoni della legittimità amministrativa a strumentale grimaldello teso ad introdurre nel procedimento innovazioni normative che non incidono direttamente sulla legittimità del provvedimento, ma solo ulteriori elementi di valutazione.

Così correttamente inteso, nel caso di specie si ritiene che il problema non sia tanto quello di stabilire l’applicabilità o meno dello “*ius superveniens*” in sé, ma quello di definirne la latitudine applicativa attraverso la cernita delle innovazioni tali da poter fare ingresso nel procedimento cambiandone i parametri di legittimità.

Nel caso che ci occupa, il giudizio di idoneità delle aree ai sensi del D.Lgs. 199/2021, di cui si pretende l’applicazione in via preliminare, non assume il connotato di parametro di legittimità del P.A.U.R.; rispetto al quale, giova ricordare, la frizione è stata individuata dal Giudice nel vizio di eccesso di potere legato alla mancata valorizzazione del carattere “agrivoltaico” del progetto così come modificato. D’altra parte giova ricordare che l’idoneità delle aree ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021 non va intesa quale aprioristica compatibilità ambientale degli interventi su di esse effettuati, ma nel senso definito dall’art.1, co.2, lett. a) del recentissimo D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”. Nel dare attuazione all’art. 20, co.1 e 2, D.Lgs. n. 199/2021 la

norma, nell'attribuire alle Regioni l'onere della individuazione di aree e superfici idonee, è chiara nell'intendere queste quali "aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili". Conseguentemente, nella valutazione normativa, l'idoneità dell'area ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021 fa sì che ai progetti F.E.R. sia accordato uno strumento di semplificazione amministrativa, senza che essa assurga a criterio di valutazione della legittimità dell'agere amministrativo.

Non assumendo dunque un simile rango, il giudizio di idoneità delle aree non entra a far parte di quello "ius superveniens" rispetto al quale si dibatte in punto di applicabilità.

Alle ore 12:05 lascia i lavori Mirko Girardi.

Il **Proponente** non comprende il senso giuridico di tale argomentazione. L'applicazione del D.lgs. 199/2021 al presente procedimento costituisce un'evidenza indiscutibile.

Altrettanto indiscutibile è il metodo per valutare la natura agrivoltaica dell'impianto in questione, alla luce delle prescrizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4030/2022. La natura agrivoltaica, infatti, non può essere dichiarata o negata dall'amministrazione rifacendosi a quei criteri (impatti cumulativi, interpretazione restrittiva e non finalistica del PPTR, misure compensative ormai non obbligatorie) che il Consiglio di Stato ha superato con la sentenza qui in esecuzione.

D'altra parte, come già evidenziato nelle controdeduzioni al parere del Comitato VIA del 4.7.2024, lo stesso Comitato ha ascritto il progetto al tipo 2 delle Linee Guida Ministeriali sull'agrivoltaico, qualificandolo così espressamente e testualmente come "agrivoltaico".

Sotto altro profilo, giova segnalare che nella sentenza del Consiglio di Stato si prescrive espressamente all'amministrazione, nel bilanciamento degli interessi, di tener conto del *favor* e dell'interesse prioritario per le energie rinnovabili. In alcun parere è stata condotta tale comparazione.

Riguardo all'affermazione del Proponente in merito alla qualifica di "agrivoltaico" che il Comitato VIA avrebbe reso nel parere del 4.7.2024, il **dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali** richiama il chiarimento fornito dalla Commissione VIA nelle conclusioni del medesimo parere citato dal Proponente, ove afferma

"Rispetto a quanto affermato dal proponente nella nota del 24.06.2024, nella parte in cui si legge che "il Comitato regionale VIA afferma, espressamente, che il progetto dichiarato dal proponente, a seguito della modifica proposta, è da qualificare quale impianto agrivoltaico" (pag. 11)", si specifica che la scrivente Commissione ha solo testualmente riportato quanto affermato dallo stesso proponente, senza attestare il carattere di "agrivoltaicità" della proposta progettuale."

Con riferimento specifico alla verifica della natura agrivoltaica del progetto, il funzionario della **Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio** richiama le note agli atti del procedimento, ed in particolare la nota prot. n. 204670 del 29.04.2024, con la quale si afferma, in conclusione, che *"la natura agrivoltaica del progetto che sarebbe dirimente per bilanciare adeguatamente le trasformazioni paesaggistiche e la non completa rispondenza agli Obiettivi di Qualità paesaggistica e territoriale, non è dimostrata"*.

Tutto ciò premesso e richiamato, si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS, indicando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che sono già disponibili sul Portale Ambientale o che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo Portale.

ENTE	ASSENSO / AUTORIZZAZIONE
COMUNI	
COMUNE DI SALICE SALENTINO (LE)	Nessun contributo.
COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)	Nessun contributo.
PROVINCE	
PROVINCIA DI LECCE	Nessun contributo.
PROVINCIA DI BRINDISI Settore Viabilità	Nota prot. n. 11662 del 9.04.2024.
<p>Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024:</p> <p>“Con pec del 9.04.2024, acquisita al prot. uff. n. 184534 del 15.04.2024, la Provincia di Brindisi – Area 3 Servizi Tecnici Viabilità e Regolazione circolazione stradale ha trasmesso la nota prot. n. 11662 del 9.04.2024, con la quale comunica che non risultano interferenze con strade appartenenti al demanio provinciale.</p> <p>Il Proponente, in riscontro alla nota della Provincia di Brindisi, deposita in atti della CdS la nota prot. n. 10 dell’11.04.2024.”.</p>	
REGIONE PUGLIA	
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI Servizio VIA/VInCA	<p>In atti parere del Comitato Regionale per la VIA espresso nella seduta del 23.04.2020. Annullato da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p> <p>Parere prot. n. 225455-2024 del 13.05.2024 della Commissione VIA regionale.</p> <p>Dichiarazioni a verbale della seduta di CdS del 5.06.2024.</p> <p>Parere prot. n. 311727/2024 del 21.06.2024 della Commissione VIA regionale.</p> <p>Dichiarazioni a verbale della seduta di CdS del 25.06.2024.</p> <p>Parere prot. n. 311727/2024 del 4.07.2024 della Commissione VIA Regionale.</p> <p>Dichiarazioni a verbale della odierna seduta di CdS.</p>
<p>In atti parere del Comitato Regionale per la VIA espresso nella seduta del 23.04.2020 ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e negativi.</p> <p>Annullato da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>	
<p>Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024:</p> <p>“Il funzionario del Servizio VIA/VInCA riferisce che il procedimento è stato rimesso alla valutazione della Commissione VIA regionale, il cui parere verrà trasmesso, non appena emesso, al Proponente per eventuali osservazioni.</p> <p>Il Proponente resta in attesa del predetto parere al fine di prenderne atto ed eventualmente controdedurre.”.</p> <p>Dal verbale della seduta di CdS del 5.06.2024:</p> <p>“Nella seduta del 9.05.2024, la Commissione VIA regionale ha emesso il proprio parere prot. n.</p>	

225455-2024 del 13.05.2024, avente ad oggetto una richiesta di integrazioni.

Con pec del 29.05.2024, acquisita al prot. uff. n. 256138/2024 del 29.05.2024, il **Proponente** ha trasmesso riscontro alla richiesta di integrazioni di cui al parere della Commissione VIA regionale.

Il **funzionario del Servizio VIA/VInCA** riferisce che le integrazioni trasmesse dal Proponente sono state poste all'attenzione della Commissione VIA che le valuterà nella prossima seduta utile.”.

Dal verbale della seduta di CdS del 25.06.2024:

“Nella seduta del 20.06.2024 la Commissione VIA Regionale ha reso il proprio parere prot. n. 311727/2024 del 21.06.2024, di cui si riportano le valutazioni finali:

“Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, valutate altresì le integrazioni trasmesse dalla ditta, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2022, ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e negativi, poiché le integrazioni fornite non consentono di superare le criticità rappresentate.”.

Con pec del 24.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 316467/2024 del 25.06.2024, il **Proponente** ha trasmesso riscontro al parere prot. n. 311727/2024 del 21.06.2024 della **Commissione VIA Regionale**.

Con pec del 25.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 316908/2024 del 25.06.2024, il **Proponente** ha trasmesso ulteriore riscontro al parere prot. n. 311727/2024 del 21.06.2024 della **Commissione VIA Regionale**.

Il **funzionario del Servizio VIA/VInCA**, preso atto delle controdeduzioni del Proponente, si riserva di valutarle.”.

Nella seduta del 4.07.2024 la Commissione VIA Regionale ha reso il proprio parere prot. n. 340086/2024 del 4.07.2024

Con pec dell'11.07.2024, acquisita al prot. uff. n. 0351531/2024 dell'11.07.2024, il **Proponente** ha trasmesso riscontro al parere prot. n. 311727/2024 del 4.07.2024 della **Commissione VIA Regionale**.

Il **Servizio VIA/VInCA**, valutate le osservazioni prodotte dal Proponente in data 11.07.2024, ritiene che le stesse non consentano di superare le criticità di cui alle precedenti valutazioni rese.

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

In atti nota prot. n. 9308 del 20.11.2019.
Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.

Nota prot. n. 204670-2024 del 29.04.2024

Nota prot. n. 261547-2024 del 1.06.2024

Nota prot. n. 315517/2024 del 24.06.2024

In atti nota prot. n. 9308 del 20.11.2019, con la quale rilevava che la documentazione presentata dal proponente a corredo dell'istanza di PAUR non includeva la Relazione Paesaggistica comprensiva della verifica della compatibilità paesaggistica alle norme del PPTR approvato co DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss. mm. ii., nonché agli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e agli indirizzi e alle direttive contenuti nella Sezione C2 della scheda d'Ambito.

Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.

Dal verbale della seduta di CdS del 5.06.2024:

“Con pec del 29.04.2024, acquisita al prot. uff. n. 214408-2024 del 6.05.2024, la **Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia** ha trasmesso la nota prot. n. 204670-2024 del 29.04.2024.

Con pec del 23.05.2024, acquisita al prot. uff. n. 247412-2024 del 24.05.2024, il **Proponente** ha

trasmesso osservazioni alla nota prot. n. 204670-2024 del 29.04.2024 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.

Con pec del 1.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 261965/2024 del 3.06.2024, la **Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia**, in riscontro alle controdeduzioni trasmesse dal Proponente in data 23.05.2024, ha trasmesso la nota prot. n. 261547-2024 del 1.06.2024, con cui *"(...) si conferma il parere negativo trasmesso con nota prot. n. 204670 del 29.04.2024."*

Si dà per letta la nota succitata.

Il **Proponente** si riserva eventuali controdeduzioni

Il **Proponente** dichiara di non aver ricevuto il predetto riscontro della Sezione Paesaggio e, nel ribadire quanto già articolato nelle controdeduzioni del 23.05.2024, si riserva eventualmente di controdedurre, pur constatando che le obiezioni mosse dalla Sezione regionale non fanno che riproporre pedissequamente i motivi sfavorevoli alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico.

Ciò anche in ragione di quanto statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha escluso decisamente il contrasto del progetto di HEPV18 Srl con le norme del PPTR ribadendo l'assoluta conformità del progetto agrivoltaico sia alle norme regionale che alle norme statali."

Dal verbale della seduta di CdS del 25.06.2024:

"Con pec del 19.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 305555/2024 del 19.06.2024, il **Proponente** ha trasmesso riscontro alla nota prot. n. 261547/2024 del 1.06.2024 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Con pec del 24.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 316653/2024 del 25.06.2024, la **Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia** ha trasmesso la nota prot. n. 315517/2024 del 24.06.2024 in riscontro alle ulteriori osservazioni trasmesse dal Proponente in data 19.06.2024.

Il delegato della **Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia** dà lettura del parere prot. n. 315517/2024 del 24.06.2024.

Il **Proponente**, non avendolo ricevuto, si riserva di controdedurre al parere della Sezione Paesaggio."

SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

In atti nota prot. n. AOO_159/7732 del 30.10.2020.
Dichiarazioni a verbale della seduta di CdS del 5.06.2024.
Dichiarazioni a verbale della odierna seduta di CdS.

In atti nota prot. n. AOO_159/7732 del 30.10.2020 con la quale comunica gli esiti della valutazione della documentazione integrativa trasmessa dal proponente in riscontro a precedenti richieste di integrazioni della Sezione prot. n. 3063 del 22.04.2020 e prot. n. 5997 del 10.09.2020.

Dal verbale della seduta di CdS del 5.06.2024:

"Prende la parola la delegata della **Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia**, rappresentando che l'ultima richiesta dell'Ufficio trasmessa con la nota n. 7732 del 30.10.2020, non è stata formalmente riscontrata dal proponente.

Pertanto si invita la società a voler integrare sul portale regionale Sistema Puglia quanto richiesto con la suddetta nota. Inoltre si chiede di fornire evidenza dell'avenuta trasmissione delle dichiarazioni rese ad Enac e UNMIG e di volere aggiornare, laddove necessario, gli elaborati relativi al PPE.

Il **Proponente** si impegna a trasmettere alla sezione transizione energetica, tramite upload su Sistema Puglia, quanto già inviato in ordine al progetto agrivoltaico in data 29.05.2024 alla Sezione Autorizzazioni Ambientali."

Dal verbale della seduta di CdS del 25.06.2024:

"Con pec del 20.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 307060/2024 del 20.06.2024, il **Proponente** ha trasmesso riscontro alla nota prot. n. 7732 del 30.10.2020 della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia.

Il delegato della **Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia** prende atto della p.e.c.

<p>trasmessa dalla proponente in data 20.6.2024 (acquisita al prot. n. 309117) recante l'attestazione di avvenuto caricamento sul portale regionale Sistema Puglia della documentazione oggetto delle richieste e delle osservazioni avanzate da questa Sezione nel corso delle attività conferenziali di cui alla riunione del 5/06/2024.</p> <p>Si prende atto altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del parere finale di segno negativo di competenza del Comitato VIA nella seduta del 20/06/2024, come pubblicato sul portale della Sezione Autorizzazioni Ambientali; - della conferma parere negativo precedentemente espresso con nota del 29/04/2024, giusta nota del 01/06/2024 (già citata nel verbale del 05/06/2024) del Paesaggio regionale, nonché dell'ulteriore parere negativo espresso dal paesaggio regionale nella odierna seduta di CDS reso a seguito delle controdeduzioni prodotte dal proponente il 19/06/2024 in riscontro al precedente parere negativo reso dal paesaggio regionale in data 01/06/2024. <p>Da ultimo, in assenza di compatibilità ambientale e paesaggistica, questa Sezione TE non è allo stato nelle condizioni di rilasciare il titolo autorizzativo di competenza di questo Ufficio regionale.”.</p>	
SEZIONE GEST. SOST. E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATUR.	Nessun contributo.
SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI Servizio Territoriale Lecce	In atti nota prot. n. 88237 del 19.12.2019. Annulata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
<p>In atti nota prot. n. 88237 del 19.12.2019, con la quale rilevava che ai sensi del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, l'area di intervento ricade nella tipologia di "Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità": DOC Salice Salentino, DOP, Terra di d'Otranto, IGP Salento, IGP Puglia, DPR 08.04.1976 Comune di Salice Salentino e, pertanto, ricompresa nelle aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili. Annulata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>	
SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI Servizio Territoriale Brindisi	In atti nota prot. n. 87124 del 17.12.2019. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
<p>In atti nota prot. n. 87124 del 17.12.2019, con la quale comunicava che non si evincono interventi su aree agricole e, pertanto, il Servizio non ha alcuna competenza ad esprimere parere di merito.</p>	
SEZIONE RISORSE IDRICHE	In atti nota proprio prot. n. 15317 del 12.12.2019. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
<p>In atti nota proprio prot. n. 15317 del 12.12.2019, con la quale comunicava il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, con prescrizioni.</p>	
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE Servizio attività estrattive	Nessun contributo.
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	In atti nota prot. n. 12660 del 17.09.2019. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.

<p>In atti nota prot. n. 12660 del 17.09.2019, con la quale comunicava che</p> <p><i>"(...) Qualora dovessero essere interessati immobili relativi al demanio o patrimonio regionale, il semplice coinvolgimento dello scrivente Servizio regionale, nel procedimento de quo, anche in caso di silenzio, non equivale al rilascio di nulla osta, assenso, né tanto meno della concessione per l'uso dei beni stessi, ovvero del consenso per l'instaurazione di qualsivoglia diritto, ivi compreso quello di servitù. La procedura di eventuale rilascio delle concessioni d'uso degli immobili regionali o titoli richiesti per i beni (classificati come Demanio oppure come Patrimonio) è disciplinata per le competenze dello scrivente Servizio, oltre che dalla LR. N. 27/95, dal R.R. n. 23/2011, ovvero da specifiche norme di settore, a cui occorre far riferimento, a seconda della tipologia di demanio/patrimonio interessati. (...)".</i></p> <p>Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024:</p> <p>"Il Proponente si riserva di condurre un approfondimento in merito a quanto rappresentato nella nota succitata."</p> <p>Dal verbale della seduta di CdS del 5.06.2024:</p> <p>"Il Proponente si impegna ad inviare il Piano particellare di Esproprio."</p> <p>Dal verbale della seduta di CdS del 25.06.2024:</p> <p>"Con pec del 12.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 288546/2024 del 12.06.2024, il Proponente ha trasmesso alla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia istanza di attraversamento in riscontro alla nota prot. n.12660 del 17.09.2020, allegando il Piano particellare di Esproprio e relative planimetrie di progetto su CTR e Carta Catastale.</p> <p>Non si registrano riscontri da parte della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia."</p>	
<p>SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE Servizio Gestione Opere Pubbliche</p>	<p>Nota prot. n. AOO_064-20742 del 16.11.2023</p>
<p>Dal verbale della seduta di CdS del 25.06.2024:</p> <p>"Con pec del 18.04.2024, acquisita al prot. uff. n. 198405 del 23.04.2024, la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia ha trasmesso la nota circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023."</p>	
<p>SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE Ufficio per le Espropriazioni</p>	<p>In atti nota prot. n. 17471 del 13.11.2019.</p> <p>Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>
<p>In atti nota prot. n. 17471 del 13.11.2019, di cui si riporta integralmente il contenuto:</p> <p>In riscontro alla nota prot. 131263 del 25.10.2019, con la quale codesta Sezione ha chiesto l'espressione del parere concernente la autorizzazione unica in oggetto indicata, si comunica che questo Ufficio non esprime parere in quanto tra gli elaborati inseriti nel portale istituzionale di codesta Sezione manca il progetto espropriativo (elenco descrittivo ed elaborato grafico su base catastale).</p> <p>In ragione di quanto innanzi, si precisa che potranno essere attuate le sole previsioni progettuali approvate con il provvedimento di autorizzazione unica.</p> <p>Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024:</p> <p>"Il Proponente chiarisce che le opere di connessione dell'impianto corrono tutte su strade pubbliche, fatta eccezione per un tratto che, dalle planimetrie ufficiali, non risulta accatastato.</p> <p>Le aree interessate dall'impianto risultano tutte nella disponibilità della società proponente.</p> <p>Riferisce che l'elaborato richiesto è presente tra quelli in atti (<i>Piano Particellare di Servitù EG_09.02</i>).</p>	

Indica inoltre l'elaborato in cui è rappresentato il tracciato del cavidotto su mappa catastale (<i>Planimetria Catastale con ubicazione opera e indicazione dei diritti e servitù EG_09.01</i>)."	
ORGANI DELLO STATO	
MINISTERO DELLA CULTURA Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce	In atti nota prot. n. 1661 del 28.01.2020. Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL. Nota prot. n. 8949 del 4.06.2024.
In atti nota prot. n. 1661 del 28.01.2020, con la quale, <i>attese le criticità rilevate in narrativa, esprimeva valutazione non favorevole alla realizzazione del previsto intervento.</i> Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.	
Dal verbale della seduta di CdS del 5.06.2024:	
<p>"Con pec del 4.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 268090/2024 del 4.06.2024, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce ha trasmesso la nota prot. n. 8949 del 4.06.2024, di cui si riporta uno stralcio:</p> <p><i>"(...) Verificato che, per quanto riguarda la tutela archeologica, sulle aree direttamente interessate dai lavori non sussistono vincoli inerenti beni archeologici decretati ai sensi degli art. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 o procedimenti di vincolo in itinere e che nelle aree direttamente interessate dal progetto non sono attualmente note interferenze archeologiche da parte di questo Ufficio, si sottolinea che, stante il quadro territoriale descritto, gli interventi previsti per la realizzazione dell'impianto, ricadente su una superficie di circa 15 ha, e per le relative opere di connessione e di accumulo/trasformazione, potrebbero potenzialmente interferire con evidenze archeologiche ad oggi sconosciute e potenzialmente conservate nel sottosuolo.</i></p> <p><i>Ciò premesso, si rappresenta che sulla base della documentazione prodotta la Scrivente non può formulare una compiuta valutazione degli impatti reali su eventuali evidenze di interesse archeologico, anche non ancora note, presenti nelle aree oggetto di intervento.</i></p> <p><i>Considerato che sono previsti scavi e movimento di terreno (a partire dallo scotico superficiale) sia per l'installazione dei moduli fotovoltaici, sia per le opere connesse (in particolare il cavidotto e la realizzazione di cabine di trasformazione e di consegna) nonché per la realizzazione/adequamento della viabilità di accesso e per la realizzazione delle opere accessorie, attese le criticità individuate in narrativa, questa Soprintendenza ritiene che l'intervento in oggetto sia qualificabile come potenzialmente a rischio per il deposito archeologico eventualmente conservato nel sottosuolo, anche a livello residuale.</i></p> <p>3. VALUTAZIONI DI COMPETENZA</p> <p><i>Sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate in narrativa, in merito agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico noto e presunto relativo al contesto di riferimento, si fa presente che questa Soprintendenza non ritiene necessaria l'attivazione della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'art. 1, comma 7 dell'allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023 e che, in caso di approvazione dell'opera, dovrà essere prevista la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera, come previsto al punto 6.6.1 delle Linee Guida del D.P.C.M. 14/02/2022 - Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati."</i></p> <p>Il Proponente prende atto del parere e dichiara l'ottemperabilità di quanto prescritto."</p>	
Dal verbale della seduta di CdS del 25.06.2024:	
<p>"Con pec del 14.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 296038/2024 del 14.06.2024, il Proponente ha trasmesso riscontro alla nota prot. n. 8949 del 4.06.2024 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, rappresentando che</p> <p><i>(...) in data 02/11/2020 la scrivente ha inviato a mezzo PEC una memoria e relativi allegati</i></p>	

<p><i>progettuali alla Regione Puglia - Sez. Autorizzazioni Ambientali, con annessa una proposta di migliorie progettuali, tra i vari allegati trasmessi vi era la Relazione preliminare del rischio archeologico che da quanto scritto in vostra nota, pare non essere stata valutata dal vostro rispettabile Ministero, essendo solo citato l'elaborato progettuale (Elab.F2IRB60_EG_04.01_Carta rischio archeologico), l'alleghiamo alla presente per vostra facilitazione.</i></p> <p><i>La documentazione citata è disponibile e scaricabile dal portale Ambientale della Regione Puglia "Controdeduzioni al parere sfavorevole reso dal Comitato VIA nella seduta del 23.04.2020" e pubblicato in data 09/11/2020, elaborato denominato "All. 3.2 Valutazione preliminare del rischio archeologico".</i></p> <p>Non si registrano nuovi contributi da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce.</p>	
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata Molise	Nessun contributo.
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCE	Nessun contributo.
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI	In atti nota prot. n. 14758 dell'8.11.2019. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
<p>In atti nota prot. n. 14758 dell'8.11.2019 con la quale comunicava che dall'esame della documentazione tecnica presente sul link di codesto Ufficio, non è possibile accertare la presenza di attività soggette ai controlli e alle visite di prevenzione incendi, rappresentando che, qualora gli stessi impianti dovessero prevedere attività di cui all'Allegato I al D.P.R. 151/2011, il titolare dovrà attivare comunque le procedure di cui agli artt.3 e 4 dello stesso decreto, producendo la relativa documentazione tecnico grafica redatta nei modi e nelle forme di cui all' Allegato I al D.M. 7 Agosto 2012 direttamente a questo Comando.</p> <p>Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024:</p> <p>"Il Proponente chiarisce che né per l'impianto di produzione di energia né per le opere di connessione sono previste attività di cui all'Allegato I al D.P.R. 151/2011.</p>	
ENAC	Nota prot. n. 33202 dell'8.03.2024. Dichiarazione di non interferenza del Proponente
<p>Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024:</p> <p>"Con pec dell'8.03.2024, acquisita al prot. uff. n. 135462/2024 del 15.03.2024, ENAC ha trasmesso nota prot. n. 33202 dell'8.03.2024.</p> <p>Con pec del 14.03.2024, acquisita al prot. uff. n. 184513/2024 del 15.04.2024, il Proponente ha trasmesso Dichiarazione di non interferenza con ostacoli e pericoli per la navigazione aerea definiti dal regolamento ENAC.</p>	
AGENZIE / AUTORITÀ	
AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENNINO MERIDIONALE	In atti nota prot. n. 188 dell'8.01.2020. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
<p>In atti nota prot. n. 188 del 08.01.2020, con la quale inviava il proprio parere favorevole di compatibilità al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico), con prescrizioni.</p>	

ARPA Puglia Direzione Generale	Nessun contributo.
ARPA Puglia DAP Brindisi	In atti nota proprio prot. n. 14969 del 5.03.2020. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
In atti nota proprio prot. n. 14969 del 5.03.2020, con la quale esprimeva parere favorevole alle opere ricadenti nel territorio della Provincia di Brindisi e nello specifico alle sole opere di connessione nel territorio del Comune di San pancazio Salentino.	
ARPA Puglia DAP Lecce	In atti nota prot. n. 20812 del 03.04.2020 Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
In atti nota prot. n. 20812 del 03.04.2020, con la quale comunicava che, esaminata la documentazione disponibile, esprimeva una valutazione tecnica negativa, per quanto di competenza. Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.	
ASL Lecce	Dichiarazioni a verbale della seduta del 24.04.2024 Dichiarazioni a verbale della seduta del 5.06.2024
In atti nota prot. n. 162780 del 13.11.2019, con la quale, ai fini della verifica di adeguatezza e completezza della documentazione, riteneva la stessa esaustiva e, pertanto, non procedeva alla richiesta di integrazioni. Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024: "La rappresentante della ASL Lecce anticipa che nei prossimi giorni verrà trasmesso un contributo scritto non recante motivi ostativi all'intervento in oggetto." Dal verbale della seduta di CdS del 5.06.2024: "Interviene la rappresentante della ASL Lecce depositando una nota prot. n. 0110106 del 20.05.2024 e dichiarando quanto segue: "A parziale rettifica del parere già trasmesso, si sostituisce il riferimento al DM n. 436 del 22/12/2023 e si fa riferimento alle Linee guida ministeriali di giugno 2022 che al punto 2.3A1 indicano che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA). Tanto per le inevitabili ripercussioni sulla salute umana causate da un uso improprio del suolo e dallo snaturamento del territorio agricolo." Il Proponente , non avendo ricevuto la nota, si riserva eventuale riscontro, rappresentando - in primo luogo, va evidenziata l'incompetenza della ASL ad esprimersi sulla natura dell'agrivoltaico proposto; - in secondo luogo, si fa presente come da relazione pedo-agronomica in atti che la tipologia di impianto agrivoltaico proposto si inserisce a pieno titolo nella fattispecie di impianto agrivoltaico semplice espressamente prevista dalle Linee Guida ministeriali del giugno 2022 e ha superficie dedicata alla coltivazione e all'ovinocoltura non inferiore al 70%; - da ultimo, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato che ha statuito la piena conformità del progetto agrivoltaico alle linee guida ministeriali nonché alle norme regionali e statali."	
GESTORI DI SERVIZI	

Consorzio di Bonifica di Arneo (ora Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia)	In atti nota prot. n. 102 del 9.01.2020. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
<p>In atti nota prot. n. 102 del 9.01.2020, con la quale richiedeva al proponente integrazioni documentali.</p> <p>Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024: "Il Proponente si riserva di produrre opportuno riscontro."</p> <p>Dal verbale della seduta di CdS del 5.06.2024: "Il Proponente dichiara di non avere aggiornamenti al riguardo."</p> <p>Dal verbale della seduta di CdS del 25.06.2024: "Con pec del 14.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 294331/2024 del 14.06.2024, il Proponente ha trasmesso al Consorzio di Bonifica di Arneo (ora Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia) istanza per il rilascio dell'atto di autorizzazione ex R.R. 17/201, allegando il Piano particellare di Esproprio e relative planimetrie di progetto su CTR e Carta Catastale. Non si registrano riscontri da parte del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia."</p>	
ANAS S.p.A. Struttura Territoriale Puglia	In atti nota prot. n. 113720 del 24.02.2020. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
<p>In atti nota prot. n. 113720 del 24.02.2020, con la quale comunicava l'assenza di interferenze.</p>	
RFI - Direzione Compartmentale Infrastrutture	Nota prot. n. 11662 del 9.04.2024
<p>Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024: "Con pec del 22.04.2024, acquisita al prot. uff. n. 0198419 del 23.04.2024, RFI ha trasmesso la nota prot. n. 11662 del 9.04.2024, con la quale comunica l'assenza di interferenze."</p>	
Ferrovie del Sud Est	In atti nota prot. n. 2203_ING del 16.12.2019. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
<p>In atti nota prot. n. 2203_ING del 16.12.2019, con la quale comunicava l'assenza di interferenze.</p>	
AQP SpA	Nota prot. n. 40479/2024 del 13.06.2024.
<p>Dal verbale della seduta di CdS del 25.06.2024: "Con pec del 13.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 291403 del 13.06.2024, AQP SpA ha trasmesso la nota prot. n. 40479/2024 del 13.06.2024, con la quale comunica l'assenza di <i>interferenze relativamente al territorio del Comune di San Pancrazio Salentino</i>, rilasciando il proprio <i>nulla osta di massima alla realizzazione delle opere di che trattasi</i>."</p>	
SNAM Rete Gas SpA Distretto Sud Orientale	Nessun contributo.
e-distribuzione SpA	Nota prot. n. P6203689 del 20.03.2024.

Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024: "Con pec del 25.03.2024, acquisita al prot. uff. n. 153453/2024 del 26.03.2024, il Proponente ha trasmesso il benestare tecnico di e-distribuzione prot. n. P6203689 del 20.03.2024."	
TERNA SpA	Nota prot. n. 36936 del 15.04.2024
Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024: "Con pec dell'8.04.2024, acquisita al prot. uff. n. 184512 del 15.04.2024, TERNA ha trasmesso la nota prot. n. 36936 del 15.04.2024, con la quale rappresenta la non competenza sull'impianto in oggetto."	

Il **Proponente**, in conclusione dei lavori, insiste nella richiesta di concessione di un breve termine ai fini della produzione di ulteriori osservazioni nell'ambito del procedimento.

La **CdS**, in considerazione delle plurime osservazioni prodotte dal Proponente nell'ambito del procedimento in riscontro alle posizioni non favorevoli espresse, ritiene di non accogliere la richiesta del Proponente.

Si specifica inoltre che il Proponente riceverà la determinazione motivata di conclusione della CdS, avente anche valore di comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90, e che pertanto sarà nelle condizioni di controdedurre nelle modalità previste.

I riscontri eventualmente prodotti dal Proponente in risposta al preavviso di diniego saranno trasmessi a tutti gli Enti facenti parte della Conferenza di Servizi al fine delle loro determinazioni di competenza.

Conclusivamente, la Conferenza di Servizi

premesso che, rispetto all'interesse prioritario per le energie rinnovabili invocati dal Proponente, nella ponderazione occorre tenere conto della circostanza che il *favor* verso le energie rinnovabili va valutato anche in considerazione delle centinaia di istanze di progetti FER che complessivamente consentirebbero alla Regione Puglia di disporre di una potenza nominale notevolmente superiore all'obiettivo dei 7 GW stabilito per il 2030,

dopo aver analiticamente ripercorso tutto l'iter procedimentale, visti i pareri pervenuti, evidenziato che:

- l'art. 27 - bis co.7 del D. Lgs. 152/2006 e smi, dispone tra l'altro che "...(*omissis*)... La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

richiamate le posizioni degli Enti come indicate nella tabella sinottica innanzi riportata e, in particolare, vista la posizione non favorevole di:

- Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia, autorità competente per il rilascio del Provvedimento di Compatibilità Ambientale
- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, autorità competente per l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica
- Sezione Transizione Energetica, autorità competente per l'Autorizzazione Unica ex D.lgs. n. 387/2003

rilevato che le posizioni espresse come favorevoli, o acquisibili come tali a valle della inerzia di espressa rappresentazione, della cui omessa espressione si assumono la correlata responsabilità gli enti rimasti silenti, non consentono di poter superare il complesso delle posizioni negative innanzi richiamate;

dichiara chiusi i lavori, rappresentando l'impossibilità di rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale necessario per la realizzazione e l'esercizio del progetto per le motivazioni e valutazioni di cui al presente verbale e al complesso della documentazione in atti.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento
ing. Caterina Carparelli



ELENCO ALLEGATI

- parere prot. n. 311727/2024 del 4.07.2024 della **Commissione VIA Regionale**



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

VERBALE DELLA TERZA SEDUTA DI CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA DEL 25.06.2024

Procedimento:	IDVIA0477 - Istanza ex art.27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - Ottemperanza alla Sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
Progetto:	Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 6,6 MWp da realizzare nel Comune di Salice Salentino (Le) e San Pancrazio Salentino (BR)
Comuni interessati:	Salice Salentino (Le), San Pancrazio Salentino (BR)
Tipologia:	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte II - All. IV, punto 2 lettera "b" L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.; elenco B2 punto B2 g/5 bis
Autorità Comp.:	Regione Puglia
Proponente:	HEPV 18 Srl

Il giorno 25 giugno 2024 a partire dalle ore 10:15 si tiene la terza seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di dare **ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.**

La Conferenza dei Servizi, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 204219-2024 del 29.04.2024, si svolge in forma telematica con accesso da remoto secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvederanno alla sottoscrizione del verbale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione di condivisione della autenticità dei contenuti dello stesso mostrato a video durante i lavori.

La dichiarazione sarà resa su apposito modulo che sarà trasmesso a conclusione dei lavori e che recherà espresso riferimento alla firma digitale apposta sul verbale medesimo.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ing. Giuseppe Angelini.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Responsabile del Procedimento PAUR, ing. Caterina Carparelli.

Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

Il RdP effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza dei Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L.

241/1990 e ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'**Autorità competente PAUR**
 - Giuseppe Angelini, Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Presidente della CdS
 - Caterina Carparelli, Responsabile del Procedimento
- per il Proponente **HEPV 18 Srl**
 - Luciano Patruno (Delegato e Consulente Legale)
 - Alberto Albuzzì (Progettista parte elettrica)
 - Giuseppe Cataldo Elia (Progettista)
 - Mirko Girardi (Senior Electrical Designer)
 - Elena Quinto (Supporto Tecnico)
 - Luca Giacomelli (Responsabile Sviluppo)
 - Alessandra de Pascalis (Consulente Legale)
- per il **Servizio VIA/VINCA**
 - Gaetano Sassanelli
- per la **Sezione Transizione Energetica**
 - Simeone Lacalendola
 - Silvia Baldassarre
- per la **Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**
 - Francesco Natuzzi

Il **Presidente della CdS** apre i lavori citando la sentenza del **Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.**, qui integralmente richiamata, precisando che l'odierna CdS è stata convocata per darvi ottemperanza.

HEPV18 S.r.l. aveva impugnato dinanzi al T.A.R. per la Puglia, Sezione di Lecce, unitamente agli atti istruttori presupposti e collegati, la determinazione n. 391 del 23.12.2020, con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, in relazione al procedimento attivato ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 in oggetto, rilevava che:

"(...) sulla base della determinazione dirigenziale del Servizio VIA/VINCA n. 365/2020, non sussistono le condizioni per il rilascio del provvedimento unico regionale per il progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 6,6 MW, denominato "RFVP60A", da realizzare nel Comune di Salice Salentino e San Pancrazio ... e che pertanto il procedimento in oggetto è archiviato."

Il **Consiglio di Stato** con la decisione n. 08258/2023, per tutte le motivazioni rassegnate, ha respinto l'appello proposto dall'Amministrazione regionale avverso la sentenza n. 00248/2022 del T.A.R. per la Puglia, Sezione di Lecce.

I Giudici del Supremo Consesso evidenziano che

"Nella sentenza appellata il T.A.R., lungi dall'aver sostituito il proprio giudizio alle valutazioni tecnico discrezionali riservate agli organi regionali competenti, ha accertato la sussistenza di vizi di travisamento dei fatti nonché di difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha evidenziato le incongruenze dell'agire amministrativo sottese al diniego impugnato ed agli atti istruttori presupposti sia in relazione alle disposizioni regolamentari reputate ostative sia rispetto alle caratteristiche tecniche degli impianti agrivoltaici, sia in relazione al trend normativo, sempre più favorevole ed incentivante all'utilizzo delle fonti rinnovabili oltre che costantemente interpretato dalla giurisprudenza"

costituzionale ed amministrativa all'insegna della necessità della ricerca e della verifica, di volta in volta, in concreto di un ragionevole bilanciamento tra interessi pubblici e privati ed anche tra valori costituzionali in potenziale conflitto tra di loro quali il paesaggio e l'ambiente.”.

ed ancora rilevano che

“(…) la ponderazione comparativa degli interessi non è stata condotta, nel caso di specie, con adeguato approfondimento istruttorio, né risulta assistita da un congruo percorso motivazionale, idoneo a dare conto dei caratteri innovativi e distintivi dell'impianto agrivoltaico progettato, volto a preservare con moduli elevati da terra, appositamente distanziati ed opportunamente posizionati, la continuità dell'attività di coltivazione agricola e gli elementi di “naturalità” del sito di installazione (come la permeabilità del suolo e la sua irradiazione da parte della luce solare) garantendo, al contempo, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e dunque ad assicurare, attraverso l'integrazione tra attività agricola e produzione elettrica, la valorizzazione di entrambi i sottosistemi.”.

L'oggetto del procedimento è pertanto l'adempimento innanzi indicato che si precisa essere rivolto **a tutti gli enti coinvolti nel procedimento** per le parti incise dalla succitata sentenza.

Si rammenta che il **Proponente**, a corredo dell'originaria istanza di PAUR, ha evidenziato l'elenco dei titoli e autorizzazioni richiesti nell'ambito del Provvedimento Unico, come di seguito richiamati:

<i>Titoli e Autorizzazioni richiesti nell'ambito del Provvedimento Unico</i>		
ASSENSO/AUTORIZZAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	AUTORITÀ COMPETENTE
PROVVEDIMENTO DI VIA <input type="checkbox"/> NON COMPRENSIVO DI V.I. <input checked="" type="checkbox"/> <u>COMPRENSIVO DI V.I.</u>	Art. 23 (e se V.I. art. 10 co.3) D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.	REGIONE PUGLIA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SERVIZIO VIA/ VINCA
AUTORIZZAZIONE UNICA E TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO CHE CONFLUISCONO NELLA STESSA	AI SENSI DELL'ART. 12, D.LGS. 387/2003, DEL DM 10 SETTEMBRE 2010 E DELLA DGR 3029/2010	REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO –SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI– SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI

Facendo seguito alla notifica della sentenza del **Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.**, si dà atto, di seguito, dell'intero iter procedimentale fin qui svolto.

Principali Scansioni Procedimentali

Per i punti dal n. 1 al n. 11 si rimanda al verbale della seduta di CdS del 24.04.2024.

Per i punti dal n. 12 al n. 19 si rimanda al verbale della seduta di CdS del 5.06.2024.

20. con nota prot. n. 275467/2024 del 6.06.2024 la **Sezione Autorizzazioni Ambientali** ha trasmesso il verbale della seduta di Conferenza dei Servizi decisoria del 5.06.2024 e convocato la terza seduta di CdS in data 25.06.2024;
21. con pec del 12.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 288546/2024 del 12.06.2024, il **Proponente** ha trasmesso alla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia istanza di attraversamento in riscontro alla nota prot. n.12660 del 17.09.2020;

22. con pec del 13.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 291403/2024 del 13.06.2024, **AQP SpA** ha trasmesso la nota prot. n. 40479/2024 del 13.06.2024;
23. con pec del 14.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 294331/2024 del 14.06.2024, il **Proponente** ha trasmesso al Consorzio di Bonifica di Arneo (ora Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia) istanza per il rilascio dell'atto di autorizzazione ex R.R. 17/2013 in riscontro alla nota prot. n. 102 del 9.01.2020;
24. con pec del 14.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 294715/2024 del 14.06.2024, il **Proponente** ha trasmesso una segnalazione di *erroneità dei pareri espressi sull'originario progetto agrivoltaico*;
25. con pec del 14.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 296038/2024 del 14.06.2024, il **Proponente** ha trasmesso riscontro alla nota prot. n. 8949 del 4.06.2024 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce;
26. con pec del 19.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 305555/2024 del 19.06.2024, il **Proponente** ha trasmesso riscontro alla nota prot. n. 261547/2024 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
27. con pec del 20.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 307060/2024 del 20.06.2024, il **Proponente** ha trasmesso riscontro alla nota prot. n. 7732 del 30.10.2020 della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia;
28. nella seduta del 20.06.2024 la **Commissione VIA Regionale** ha reso il proprio parere prot. n. 311727/2024 del 21.06.2024;
29. con pec del 24.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 316653/2024 del 25.06.2024, la **Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia** ha trasmesso la nota prot. n. 315517/2024 in riscontro alle ulteriori osservazioni trasmesse dal Proponente in data 19.06.2024.
30. con pec del 24.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 316467/2024 del 25.06.2024, il **Proponente** ha trasmesso riscontro al parere prot. n. 311727/2024 del 21.06.2024 della **Commissione VIA Regionale**;
31. con pec del 25.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 316908/2024 del 25.06.2024, il **Proponente** ha trasmesso ulteriore riscontro al parere prot. n. 311727/2024 del 21.06.2024 della **Commissione VIA Regionale**.

Il **Proponente**, preliminarmente, richiama la propria pec del 14.06.2024 *Segnalazione erroneità dei pareri espressi sull'originario progetto agrivoltaico*, con la quale rappresenta quanto segue:

“Con riguardo a quanto in oggetto, anche a seguito delle interlocuzioni per le vie brevi, evidenziamo ciò che segue.

Segnaliamo che tanto le osservazioni del Comitato VA (seduta 09/05/2024) quanto il riscontro della Sezione Paesaggio Prot. N.0261547/2024 del 01/06/2024 sono stati resi erroneamente sull'originario progetto agrivoltaico proposto da HEPV18 srl, pretermettendo le successive integrazioni già trasmesse dalla società e pubblicato sul Portale Ambientale della regione Puglia il 29/05/2024.

Pertanto, in vista dell'imminente seduta di conferenza di servizi decisoria prevista per il 25 giugno 2024, la scrivente sottolinea la necessità - già esplicitata ai Vs. Uffici per le vie brevi - che i pareri vengano espressi con riguardo al progetto più recentemente integrato.”.

Il **RdP**, ribadendo che il progetto in esame è quello già in atti, presentato con istanza del 2.10.2019, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/12037 del 4.10.2019, come integrato dalle controdeduzioni prodotte dal Proponente a novembre 2020, chiede al Proponente di chiarire l'origine della segnalazione innanzi richiamata.

Il **Proponente** osserva che le integrazioni proposte sono esclusivamente finalizzate a riscontrare le richieste avanzate dal Comitato Via in data 9 maggio 2024 e per rimarcare come la Sezione Paesaggio si fosse

espressa ancora, dal suo punto di vista, con riferimento ad una tipologia di impianto che riteneva essere assimilabile alla fattispecie tradizionale e non agrovoltaica.

Tali richieste integrative, peraltro, si sono rese necessarie in relazione alla sopravvenienza delle Linee Guida ministeriali di fine giugno 2022 sull'agrovoltaico, conformemente a quanto statuito nella stessa sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL. laddove anche in assenza di tali integrazioni il progetto proposto da HEPV18 è certamente da ascrivere alla tipologia di impianto agrovoltaico e già compatibile con le Linee Guida ministeriali.

Riferisce inoltre che ai fini del presente procedimento è necessario che l'Autorità Procedente in via preliminare si esprima sull'idoneità dell'area ai sensi del D.Lgs. 199/2021. Infatti, è obbligo dell'Autorità Procedente, per consolidata giurisprudenza amministrativa, tenere conto della normativa sopravvenuta anche in suddetta materia.

Per entrare subito in argomento è importante procedere ad attenta lettura di parte motiva (p.ti 3.1 e 3.2 in Diritto) della sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016 n. 1450, la quale ha così statuito: *"3.1. E, difatti, per giurisprudenza assolutamente granitica la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la p.a. deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2014, nr. 5249; nello stesso senso, Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 2016, nr. 83; id., sez. V, 12 maggio 2015, nr. 2356; id., sez. IV, 12 marzo 2015, nr. 1313; id., sez. V, 4 agosto 2014, nr. 4140; id., sez. III, 21 luglio 2014, nr. 3886; id., sez. IV, 4 novembre 2011, nr. 5854; id., sez. VI, 15 settembre 2011, nr. 5154)."*

A tale regola, non può farsi eccezione neanche per l'ipotesi in cui lo jus superveniens sia intervenuto dopo il completamento dell'intera istruttoria procedimentale, e tuttavia prima dell'adozione del provvedimento finale.

Non solo.

Tale impostazione, per l'appunto assolutamente granitica, è stata ribadita altresì dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2016 n. 5339 e, in ultimissimo, da Tar Puglia Bari 12 luglio 2021 n. 1187.

La CdS ribadisce che il progetto in valutazione, come chiarito dalla nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali Prot.N.0101418-2024 del 26.02.2024, è quello presentato con istanza del 2.10.2019 come integrato dalle controdeduzioni prodotte dal Proponente a novembre 2020.

Rispetto alle dichiarazioni del Proponente in merito alla applicazione della normativa sopravvenuta si riserva le opportune valutazioni di merito.

Tutto ciò premesso e richiamato, si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS, indicando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che sono già disponibili sul Portale Ambientale o che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo Portale.

ENTE	ASSENSO / AUTORIZZAZIONE
COMUNI	
COMUNE DI SALICE SALENTINO (LE)	Nessun contributo.
COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)	Nessun contributo.

PROVINCE	
PROVINCIA DI LECCE	Nessun contributo.
PROVINCIA DI BRINDISI Settore Viabilità	Nota prot. n. 11662 del 9.04.2024.
Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024: <p>“Con pec del 9.04.2024, acquisita al prot. uff. n. 184534 del 15.04.2024, la Provincia di Brindisi – Area 3 Servizi Tecnici Viabilità e Regolazione circolazione stradale ha trasmesso la nota prot. n. 11662 del 9.04.2024, con la quale comunica che non risultano interferenze con strade appartenenti al demanio provinciale.</p> <p>Il Proponente, in riscontro alla nota della Provincia di Brindisi, deposita in atti della CdS la nota prot. n. 10 dell’11.04.2024.”.</p>	
REGIONE PUGLIA	
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI Servizio VIA/VInCA	In atti parere del Comitato Regionale per la VIA espresso nella seduta del 23.04.2020. Annullato da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL. Parere prot. n. 225455-2024 del 13.05.2024 della Commissione VIA regionale . Dichiarazioni a verbale della seduta di CdS del 5.06.2024. Parere prot. n. 311727/2024 del 21.06.2024 della Commissione VIA regionale . Dichiarazioni a verbale della odierna seduta di CdS.
In atti parere del Comitato Regionale per la VIA espresso nella seduta del 23.04.2020 ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e negativi. Annullato da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.	
Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024: <p>“Il funzionario del Servizio VIA/VInCA riferisce che il procedimento è stato rimesso alla valutazione della Commissione VIA regionale, il cui parere verrà trasmesso, non appena emesso, al Proponente per eventuali osservazioni.</p> <p>Il Proponente resta in attesa del predetto parere al fine di prenderne atto ed eventualmente controdedurre.”.</p>	
Dal verbale della seduta di CdS del 5.06.2024: <p>“Nella seduta del 9.05.2024, la Commissione VIA regionale ha emesso il proprio parere prot. n. 225455-2024 del 13.05.2024, avente ad oggetto una richiesta di integrazioni.</p> <p>Con pec del 29.05.2024, acquisita al prot. uff. n. 256138/2024 del 29.05.2024, il Proponente ha trasmesso riscontro alla richiesta di integrazioni di cui al parere della Commissione VIA regionale.</p> <p>Il funzionario del Servizio VIA/VInCA riferisce che le integrazioni trasmesse dal Proponente sono state poste all’attenzione della Commissione VIA che le valuterà nella prossima seduta utile.”.</p>	
Nella seduta del 20.06.2024 la Commissione VIA Regionale ha reso il proprio parere prot. n. 311727/2024 del 21.06.2024, di cui si riportano le valutazioni finali: <p>“<i>Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, valutate altresì le integrazioni trasmesse dalla ditta,</i></p>	

richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2022, ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e negativi, poiché le integrazioni fornite non consentono di superare le criticità rappresentate.”.

Con pec del 24.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 316467/2024 del 25.06.2024, il **Proponente** ha trasmesso riscontro al parere prot. n. 311727/2024 del 21.06.2024 della **Commissione VIA Regionale**.

Con pec del 25.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 316908/2024 del 25.06.2024, il **Proponente** ha trasmesso ulteriore riscontro al parere prot. n. 311727/2024 del 21.06.2024 della **Commissione VIA Regionale**.

Il **funzionario del Servizio VIA/VInCA**, preso atto delle controdeduzioni del Proponente, si riserva di valutarle.

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

In atti nota prot. n. 9308 del 20.11.2019.
Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.

Nota prot. n. 204670-2024 del 29.04.2024

Nota prot. n. 261547-2024 del 1.06.2024

Nota prot. n. 315517/2024 del 24.06.2024

In atti nota prot. n. 9308 del 20.11.2019, con la quale rilevava che la documentazione presentata dal proponente a corredo dell'istanza di PAUR non includeva la Relazione Paesaggistica comprensiva della verifica della compatibilità paesaggistica alle norme del PPTR approvato co DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss. mm. ii., nonché agli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e agli indirizzi e alle direttive contenuti nella Sezione C2 della scheda d'Ambito.

Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.

Dal verbale della seduta di CdS del 5.06.2024:

“Con pec del 29.04.2024, acquisita al prot. uff. n. 214408-2024 del 6.05.2024, la **Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia** ha trasmesso la nota prot. n. 204670-2024 del 29.04.2024.

Con pec del 23.05.2024, acquisita al prot. uff. n. 247412-2024 del 24.05.2024, il **Proponente** ha trasmesso osservazioni alla nota prot. n. 204670-2024 del 29.04.2024 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.

Con pec del 1.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 261965/2024 del 3.06.2024, la **Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia**, in riscontro alle controdeduzioni trasmesse dal Proponente in data 23.05.2024, ha trasmesso la nota prot. n. 261547-2024 del 1.06.2024, con cui “(...) si conferma il parere negativo trasmesso con nota prot. n. 204670 del 29.04.2024.”.

Si dà per letta la nota succitata.

Il **Proponente** si riserva eventuali controdeduzioni

Il **Proponente** dichiara di non aver ricevuto il predetto riscontro della Sezione Paesaggio e, nel ribadire quanto già articolato nelle controdeduzioni del 23.05.2024, si riserva eventualmente di controdedurre, pur constatando che le obiezioni mosse dalla Sezione regionale non fanno che riproporre pedissequamente i motivi sfavorevoli alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico.

Ciò anche in ragione di quanto statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha escluso decisamente il contrasto del progetto di HEPV18 Srl con le norme del PPTR ribadendo l'assoluta conformità del progetto agrivoltaico sia alle norme regionale che alle norme statali.”.

Con pec del 19.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 305555/2024 del 19.06.2024, il **Proponente** ha trasmesso riscontro alla nota prot. n. 261547/2024 del 1.06.2024 della Sezione Tutela e Valorizzazione

<p>del Paesaggio della Regione Puglia.</p> <p>Con pec del 24.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 316653/2024 del 25.06.2024, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 315517/2024 del 24.06.2024 in riscontro alle ulteriori osservazioni trasmesse dal Proponente in data 19.06.2024.</p> <p>Il delegato della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia dà lettura del parere prot. n. 315517/2024 del 24.06.2024.</p> <p>Il Proponente, non avendolo ricevuto, si riserva di controdedurre al parere della Sezione Paesaggio.</p>	
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA	<p>In atti nota prot. n. AOO_159/7732 del 30.10.2020.</p> <p>Dichiarazioni a verbale della seduta di CdS del 5.06.2024.</p> <p>Dichiarazioni a verbale della odierna seduta di CdS.</p>
<p>In atti nota prot. n. AOO_159/7732 del 30.10.2020 con la quale comunica gli esiti della valutazione della documentazione integrativa trasmessa dal proponente in riscontro a precedenti richieste di integrazioni della Sezione prot. n. 3063 del 22.04.2020 e prot. n. 5997 del 10.09.2020.</p> <p>Dal verbale della seduta di CdS del 5.06.2024:</p> <p>“Prende la parola la delegata della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia, rappresentando che l’ultima richiesta dell’Ufficio trasmessa con la nota n. 7732 del 30.10.2020, non è stata formalmente riscontrata dal proponente.</p> <p>Pertanto si invita la società a voler integrare sul portale regionale Sistema Puglia quanto richiesto con la suddetta nota. Inoltre si chiede di fornire evidenza dell’avvenuta trasmissione delle dichiarazioni rese ad Enac e UNMIG e di volere aggiornare, laddove necessario, gli elaborati relativi al PPE.</p> <p>Il Proponente si impegna a trasmettere alla sezione transizione energetica, tramite upload su Sistema Puglia, quanto già inviato in ordine al progetto agrivoltaico in data 29.05.2024 alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.”.</p> <p>Con pec del 20.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 307060/2024 del 20.06.2024, il Proponente ha trasmesso riscontro alla nota prot. n. 7732 del 30.10.2020 della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia.</p> <p>Il delegato della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia prende atto della p.e.c. trasmessa dalla proponente in data 20.6.2024 (acquisita al prot. n. 309117) recante l’attestazione di avvenuto caricamento sul portale regionale Sistema Puglia della documentazione oggetto delle richieste e delle osservazioni avanzate da questa Sezione nel corso delle attività conferenziali di cui alla riunione del 5/06/2024.</p> <p>Si prende atto altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del parere finale di segno negativo di competenza del Comitato VIA nella seduta del 20/06/2024, come pubblicato sul portale della Sezione Autorizzazioni Ambientali; - della conferma parere negativo precedentemente espresso con nota del 29/04/2024, giusta nota del 01/06/2024 (già citata nel verbale del 05/06/2024) del Paesaggio regionale, nonché dell’ulteriore parere negativo espresso dal paesaggio regionale nella odierna seduta di CDS reso a seguito delle controdeduzioni prodotte dal proponente il 19/06/2024 in riscontro al precedente parere negativo reso dal paesaggio regionale in data 01/06/2024. <p>Da ultimo, in assenza di compatibilità ambientale e paesaggistica, questa Sezione TE non è allo stato nelle condizioni di rilasciare il titolo autorizzativo di competenza di questo Ufficio regionale.</p>	
SEZIONE GEST. SOST. E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATUR.	Nessun contributo.
SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI Servizio Territoriale Lecce	<p>In atti nota prot. n. 88237 del 19.12.2019.</p> <p>Annulata da sentenza Consiglio di Stato n.</p>

	<p>08258/2023 REG.PROV.COLL.</p> <p>Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>
<p>In atti nota prot. n. 88237 del 19.12.2019, con la quale rilevava che ai sensi del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, l'area di intervento ricade nella tipologia di "Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità": DOC Salice Salentino, DOP, Terra di d'Otranto, IGP Salento, IGP Puglia, DPR 08.04.1976 Comune di Salice Salentino e, pertanto, ricompresa nelle aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili.</p> <p>Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>	
<p>SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI Servizio Territoriale Brindisi</p>	<p>In atti nota prot. n. 87124 del 17.12.2019.</p> <p>Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>
<p>In atti nota prot. n. 87124 del 17.12.2019, con la quale comunicava che non si evincono interventi su aree agricole e, pertanto, il Servizio non ha alcuna competenza ad esprimere parere di merito.</p>	
<p>SEZIONE RISORSE IDRICHE</p>	<p>In atti nota proprio prot. n. 15317 del 12.12.2019.</p> <p>Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>
<p>In atti nota proprio prot. n. 15317 del 12.12.2019, con la quale comunicava il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, con prescrizioni.</p>	
<p>SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE Servizio attività estrattive</p>	<p>Nessun contributo.</p>
<p>SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO</p>	<p>In atti nota prot. n. 12660 del 17.09.2019.</p> <p>Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>
<p>In atti nota prot. n. 12660 del 17.09.2019, con la quale comunicava che</p> <p><i>"(...) Qualora dovessero essere interessati immobili relativi al demanio o patrimonio regionale, il semplice coinvolgimento dello scrivente Servizio regionale, nel procedimento de quo, anche in caso di silenzio, non equivale al rilascio di nulla osta, assenso, né tanto meno della concessione per l'uso dei beni stessi, ovvero del consenso per l'instaurazione di qualsivoglia diritto, ivi compreso quello di servitù. La procedura di eventuale rilascio delle concessioni d'uso degli immobili regionali o titoli richiesti per i beni (classificati come Demanio oppure come Patrimonio) è disciplinata per le competenze dello scrivente Servizio, oltre che dalla LR. N. 27/95, dal R.R. n. 23/ 2011, ovvero da specifiche norme di settore, a cui occorre far riferimento, a seconda della tipologia di demanio/ patrimonio interessati. (...)".</i></p> <p>Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024:</p> <p>"Il Proponente si riserva di condurre un approfondimento in merito a quanto rappresentato nella nota succitata."</p> <p>Dal verbale della seduta di CdS del 5.06.2024:</p> <p>"Il Proponente si impegna ad inviare il Piano particellare di Esproprio."</p> <p>Con pec del 12.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 288546/2024 del 12.06.2024, il Proponente ha</p>	

<p>trasmesso alla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia istanza di attraversamento in riscontro alla nota prot. n.12660 del 17.09.2020, allegando il Piano particellare di Esproprio e relative planimetrie di progetto su CTR e Carta Catastale.</p> <p>Non si registrano riscontri da parte della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia.</p>	
<p>SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE Servizio Gestione Opere Pubbliche</p>	<p>Nota prot. n. AOO_064-20742 del 16.11.2023</p>
<p>Con pec del 18.04.2024, acquisita al prot. uff. n. 198405 del 23.04.2024, la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia ha trasmesso la nota circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023.</p>	
<p>SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE Ufficio per le Espropriazioni</p>	<p>In atti nota prot. n. 17471 del 13.11.2019.</p> <p>Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>
<p>In atti nota prot. n. 17471 del 13.11.2019, di cui si riporta integralmente il contenuto:</p> <p style="text-align: center;"> <i>In riscontro alla nota prot. 131263 del 25.10.2019, con la quale codesta Sezione ha chiesto l'espressione del parere concernente la autorizzazione unica in oggetto indicata, si comunica che questo Ufficio non esprime parere in quanto tra gli elaborati inseriti nel portale istituzionale di codesta Sezione manca il progetto espropriativo (elenco descrittivo ed elaborato grafico su base catastale).</i> <i>In ragione di quanto innanzi, si precisa che potranno essere attuate le sole previsioni progettuali approvate con il provvedimento di autorizzazione unica.</i> </p> <p>Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024:</p> <p>“Il Proponente chiarisce che le opere di connessione dell'impianto corrono tutte su strade pubbliche, fatta eccezione per un tratto che, dalle planimetrie ufficiali, non risulta accatastato.</p> <p>Le aree interessate dall'impianto risultano tutte nella disponibilità della società proponente.</p> <p>Riferisce che l'elaborato richiesto è presente tra quelli in atti (<i>Piano Particellare di Servitù EG_09.02</i>).</p> <p>Indica inoltre l'elaborato in cui è rappresentato il tracciato del cavidotto su mappa catastale (<i>Planimetria Catastale con ubicazione opera e indicazione dei diritti e servitù EG_09.01</i>).”.</p>	
ORGANI DELLO STATO	
<p>MINISTERO DELLA CULTURA Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce</p>	<p>In atti nota prot. n. 1661 del 28.01.2020.</p> <p>Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p> <p>Nota prot. n. 8949 del 4.06.2024.</p>
<p>In atti nota prot. n. 1661 del 28.01.2020, con la quale, <i>attese le criticità rilevate in narrativa, esprimeva valutazione non favorevole alla realizzazione del previsto intervento.</i></p> <p>Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>	
<p>Dal verbale della seduta di CdS del 5.06.2024:</p> <p>“Con pec del 4.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 268090/2024 del 4.06.2024, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce ha trasmesso la nota prot. n. 8949 del 4.06.2024, di cui si riporta uno stralcio:</p> <p style="text-align: center;"> <i>“(…) Verificato che, per quanto riguarda la tutela archeologica, sulle aree direttamente interessate dai lavori non sussistono vincoli inerenti beni archeologici decretati ai sensi degli art. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 o procedimenti di vincolo in itinere e che nelle aree direttamente interessate dal progetto non sono attualmente note interferenze</i> </p>	

archeologiche da parte di questo Ufficio, si sottolinea che, stante il quadro territoriale descritto, gli interventi previsti per la realizzazione dell'impianto, ricadente su una superficie di circa 15 ha, e per le relative opere di connessione e di accumulo/trasformazione, potrebbero potenzialmente interferire con evidenze archeologiche ad oggi sconosciute e potenzialmente conservate nel sottosuolo.

Ciò premesso, si rappresenta che sulla base della documentazione prodotta la Scrivente non può formulare una compiuta valutazione degli impatti reali su eventuali evidenze di interesse archeologico, anche non ancora note, presenti nelle aree oggetto di intervento.

Considerato che sono previsti scavi e movimento di terreno (a partire dallo scotico superficiale) sia per l'installazione dei moduli fotovoltaici, sia per le opere connesse (in particolare il cavidotto e la realizzazione di cabine di trasformazione e di consegna) nonché per la realizzazione/adeguamento della viabilità di accesso e per la realizzazione delle opere accessorie, attese le criticità individuate in narrativa, questa Soprintendenza ritiene che l'intervento in oggetto sia qualificabile come potenzialmente a rischio per il deposito archeologico eventualmente conservato nel sottosuolo, anche a livello residuale.

3. VALUTAZIONI DI COMPETENZA

Sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate in narrativa, in merito agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico noto e presunto relativo al contesto di riferimento, si fa presente che questa Soprintendenza non ritiene necessaria l'attivazione della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'art. 1, comma 7 dell'allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023 e che, in caso di approvazione dell'opera, dovrà essere prevista la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera, come previsto al punto 6.6.1 delle Linee Guida del D.P.C.M. 14/02/2022 - Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati.”.

Il **Proponente** prende atto del parere e dichiara l'ottemperabilità di quanto prescritto.”.

Con pec del 14.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 296038/2024 del 14.06.2024, il **Proponente** ha trasmesso riscontro alla nota prot. n. 8949 del 4.06.2024 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, rappresentando che

(...) in data 02/11/2020 la scrivente ha inviato a mezzo PEC una memoria e relativi allegati progettuali alla Regione Puglia - Sez. Autorizzazioni Ambientali, con annessa una proposta di migliorie progettuali, tra i vari allegati trasmessi vi era la Relazione preliminare del rischio archeologico che da quanto scritto in vostra nota, pare non essere stata valutata dal vostro rispettabile Ministero, essendo solo citato l'elaborato progettuale (Elab.F2IRB60_EG_04.01_Carta rischio archeologico), l'alleghiamo alla presente per vostra facilitazione.

La documentazione citata è disponibile e scaricabile dal portale Ambientale della Regione Puglia "Controdeduzioni al parere sfavorevole reso dal Comitato VIA nella seduta del 23.04.2020" e pubblicato in data 09/11/2020, elaborato denominato "All. 3.2 Valutazione preliminare del rischio archeologico”.

Non si registrano nuovi contributi da parte della **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce**.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata Molise	Nessun contributo.
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCE	Nessun contributo.
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI	In atti nota prot. n. 14758 dell'8.11.2019. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del

	Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
<p>In atti nota prot. n. 14758 dell'8.11.2019 con la quale comunicava che dall'esame della documentazione tecnica presente sul link di codesto Ufficio, non è possibile accertare la presenza di attività soggette ai controlli e alle visite di prevenzione incendi, rappresentando che, qualora gli stessi impianti dovessero prevedere attività di cui all'Allegato I al D.P.R. 151/2011, il titolare dovrà attivare comunque le procedure di cui agli artt.3 e 4 dello stesso decreto, producendo la relativa documentazione tecnico grafica redatta nei modi e nelle forme di cui all' Allegato I al D.M. 7 Agosto 2012 direttamente a questo Comando.</p> <p>Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024:</p> <p>“Il Proponente chiarisce che né per l'impianto di produzione di energia né per le opere di connessione sono previste attività di cui all'Allegato I al D.P.R. 151/2011.</p>	
ENAC	Nota prot. n. 33202 dell'8.03.2024. Dichiarazione di non interferenza del Proponente
<p>Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024:</p> <p>“Con pec dell'8.03.2024, acquisita al prot. uff. n. 135462/2024 del 15.03.2024, ENAC ha trasmesso nota prot. n. 33202 dell'8.03.2024.</p> <p>Con pec del 14.03.2024, acquisita al prot. uff. n. 184513/2024 del 15.04.2024, il Proponente ha trasmesso Dichiarazione di non interferenza con ostacoli e pericoli per la navigazione aerea definiti dal regolamento ENAC.</p>	
AGENZIE / AUTORITÀ	
AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENNINO MERIDIONALE	In atti nota prot. n. 188 dell'8.01.2020. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
In atti nota prot. n. 188 del 08.01.2020, con la quale inviava il proprio parere favorevole di compatibilità al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico), con prescrizioni.	
ARPA Puglia Direzione Generale	Nessun contributo.
ARPA Puglia DAP Brindisi	In atti nota proprio prot. n. 14969 del 5.03.2020. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
In atti nota proprio prot. n. 14969 del 5.03.2020, con la quale esprimeva parere favorevole alle opere ricadenti nel territorio della Provincia di Brindisi e nello specifico alle sole opere di connessione nel territorio del Comune di San pancrazio Salentino.	
ARPA Puglia DAP Lecce	In atti nota prot. n. 20812 del 03.04.2020 Annulata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
In atti nota prot. n. 20812 del 03.04.2020, con la quale comunicava che, esaminata la documentazione disponibile, esprimeva una valutazione tecnica negativa, per quanto di competenza.	

Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.	
ASL Lecce	Dichiarazioni a verbale della seduta del 24.04.2024 Dichiarazioni a verbale della seduta del 5.06.2024
<p>In atti nota prot. n. 162780 del 13.11.2019, con la quale, ai fini della verifica di adeguatezza e completezza della documentazione, riteneva la stessa esaustiva e, pertanto, non procedeva alla richiesta di integrazioni.</p> <p>Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024:</p> <p>“La rappresentante della ASL Lecce anticipa che nei prossimi giorni verrà trasmesso un contributo scritto non recante motivi ostativi all’intervento in oggetto.”.</p> <p>Dal verbale della seduta di CdS del 5.06.2024:</p> <p>“Interviene la rappresentante della ASL Lecce depositando una nota prot. n. 0110106 del 20.05.2024 e dichiarando quanto segue:</p> <p>“A parziale rettifica del parere già trasmesso, si sostituisce il riferimento al DM n. 436 del 22/12/2023 e si fa riferimento alle Linee guida ministeriali di giugno 2022 che al punto 2.3A1 indicano che almeno il 70% della superficie sia destinata all’attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA).</p> <p>Tanto per le inevitabili ripercussioni sulla salute umana causate da un uso improprio del suolo e dallo snaturamento del territorio agricolo.”.</p> <p>Il Proponente, non avendo ricevuto la nota, si riserva eventuale riscontro, rappresentando</p> <ul style="list-style-type: none"> - in primo luogo, va evidenziata l’incompetenza della ASL ad esprimersi sulla natura dell’agrivoltaico proposto; - in secondo luogo, si fa presente come da relazione pedo-agronomica in atti che la tipologia di impianto agrivoltaico proposto si inserisce a pieno titolo nella fattispecie di impianto agrivoltaico semplice espressamente prevista dalle Linee Guida ministeriali del giugno 2022 e ha superficie dedicata alla coltivazione e all’ovinocoltura non inferiore al 70%; - da ultimo, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato che ha statuito la piena conformità del progetto agrivoltaico alle linee guida ministeriali nonché alle norme regionali e statali.”. 	
GESTORI DI SERVIZI	
Consorzio di Bonifica di Arneo (ora Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia)	In atti nota prot. n. 102 del 9.01.2020. Nessun contributo nell’ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
<p>In atti nota prot. n. 102 del 9.01.2020, con la quale richiedeva al proponente integrazioni documentali.</p> <p>Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024:</p> <p>“Il Proponente si riserva di produrre opportuno riscontro.”.</p> <p>Dal verbale della seduta di CdS del 5.06.2024:</p> <p>“Il Proponente dichiara di non avere aggiornamenti al riguardo.”.</p> <p>Con pec del 14.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 294331/2024 del 14.06.2024, il Proponente ha trasmesso al Consorzio di Bonifica di Arneo (ora Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia) istanza per il rilascio dell’atto di autorizzazione ex R.R. 17/201, allegando il Piano particellare di Esproprio e relative planimetrie di progetto su CTR e Carta Catastale.</p> <p>Non si registrano riscontri da parte del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia.</p>	
ANAS S.p.A.	In atti nota prot. n. 113720 del 24.02.2020.

Struttura Territoriale Puglia	Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
In atti nota prot. n. 113720 del 24.02.2020, con la quale comunicava l'assenza di interferenze.	
RFI - Direzione Compartimentale Infrastrutture	Nota prot. n. 11662 del 9.04.2024
Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024: "Con pec del 22.04.2024, acquisita al prot. uff. n. 0198419 del 23.04.2024, RFI ha trasmesso la nota prot. n. 11662 del 9.04.2024, con la quale comunica l'assenza di interferenze."	
Ferrovie del Sud Est	In atti nota prot. n. 2203_ING del 16.12.2019. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
In atti nota prot. n. 2203_ING del 16.12.2019, con la quale comunicava l'assenza di interferenze.	
AQP SpA	Nota prot. n. 40479/2024 del 13.06.2024.
Con pec del 13.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 291403 del 13.06.2024, AQP SpA ha trasmesso la nota prot. n. 40479/2024 del 13.06.2024, con la quale comunica l'assenza di <i>interferenze relativamente al territorio del Comune di San Pancrazio Salentino</i> , rilasciando il proprio <i>nulla osta di massima alla realizzazione delle opere di che trattasi</i> .	
SNAM Rete Gas SpA Distretto Sud Orientale	Nessun contributo.
e-distribuzione SpA	Nota prot. n. P6203689 del 20.03.2024.
Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024: "Con pec del 25.03.2024, acquisita al prot. uff. n. 153453/2024 del 26.03.2024, il Proponente ha trasmesso il benessere tecnico di e-distribuzione prot. n. P6203689 del 20.03.2024."	
TERNA SpA	Nota prot. n. 36936 del 15.04.2024
Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024: "Con pec dell'8.04.2024, acquisita al prot. uff. n. 184512 del 15.04.2024, TERNA ha trasmesso la nota prot. n. 36936 del 15.04.2024, con la quale rappresenta la non competenza sull'impianto in oggetto."	

Conclusivamente,

completata la disamina dei contributi/pareri pervenuti, come richiamati nella tabella sinottica precedente, nonché allegati al presente verbale;

preso atto delle dichiarazioni a verbale;

la Conferenza dei Servizi ritiene di aggiornarsi al 19.07.2024 alle ore 10:00.

Si sollecitano Enti ed Amministrazioni che non si sono ancora espressi a voler trasmettere il proprio contributo entro il termine della prossima seduta di Conferenza di Servizi.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento
ing. Caterina Carparelli



ELENCO ALLEGATI

- nota prot. n. 40479/2024 del 13.06.2024 di **AQP SpA**
- parere prot. n. 311727/2024 del 21.06.2024 della **Commissione VIA Regionale**



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA DI CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA DEL 5.06.2024

Procedimento:	IDVIA0477 - Istanza ex art.27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - Ottemperanza alla Sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
Progetto:	Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 6,6 MWp da realizzare nel Comune di Salice Salentino (Le) e San Pancrazio Salentino (BR)
Comuni interessati:	Salice Salentino (Le), San Pancrazio Salentino (BR)
Tipologia:	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte II - All. IV, punto 2 lettera "b" L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.; elenco B2 punto B2 g/5 bis
Autorità Comp.:	Regione Puglia
Proponente:	HEPV 18 Srl

Il giorno 5 giugno 2024 a partire dalle ore 10:10 si tiene la prima seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di dare **ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.**

La Conferenza dei Servizi, convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 204219-2024 del 29.04.2024, si svolge in forma telematica con accesso da remoto secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvederanno alla sottoscrizione del verbale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione di condivisione della autenticità dei contenuti dello stesso mostrato a video durante i lavori.

La dichiarazione sarà resa su apposito modulo che sarà trasmesso a conclusione dei lavori e che recherà espresso riferimento alla firma digitale apposta sul verbale medesimo.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ing. Giuseppe Angelini.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Responsabile del Procedimento PAUR, ing. Caterina Carparelli.

Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

Il RdP effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza dei Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L.

241/1990 e ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'**Autorità competente PAUR**
 - Giuseppe Angelini, Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Presidente della CdS
 - Caterina Carparelli, Responsabile del Procedimento
 - Francesco De Bello, Funzionario
- per il Proponente **HEPV 18 Srl**
 - Luciano Patruno (Delegato e Consulente Legale)
 - Alberto Albuzzi (Progettista parte elettrica)
 - Giuseppe Cataldo Elia (Progettista)
 - Mirko Girardi (Senior Electrical Designer)
 - Elena Quinto (Supporto Tecnico)
 - Luca Giacomelli (Responsabile Sviluppo)
 - Alessandra de Pascalis (Consulente Legale)
- per il **Servizio VIA/VINCA**
 - Gaetano Sassanelli
- per la **Sezione Transizione Energetica**
 - Valentina Benedetto
 - Floriana Cundari
- per la **ASL Lecce**
 - dott.ssa Stefania Di Noia, Dirigente Medico del SISP Area Nord

Il **Presidente della CdS** apre i lavori citando la sentenza del **Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.**, qui integralmente richiamata, precisando che l'odierna CdS è stata convocata per darvi ottemperanza.

HEPV18 S.r.l. aveva impugnato dinanzi al T.A.R. per la Puglia, Sezione di Lecce, unitamente agli atti istruttori presupposti e collegati, la determinazione n. 391 del 23.12.2020, con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, in relazione al procedimento attivato ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 in oggetto, rilevava che:

"(...) sulla base della determinazione dirigenziale del Servizio VIA/VINCA n. 365/2020, non sussistono le condizioni per il rilascio del provvedimento unico regionale per il progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 6,6 MW, denominato "RFVP60A", da realizzare nel Comune di Salice Salentino e San Pancrazio ... e che pertanto il procedimento in oggetto è archiviato."

Il **Consiglio di Stato** con la decisione n. 08258/2023, per tutte le motivazioni rassegnate, ha respinto l'appello proposto dall'Amministrazione regionale avverso la sentenza n. 00248/2022 del T.A.R. per la Puglia, Sezione di Lecce.

I Giudici del Supremo Consesso evidenziano che

"Nella sentenza appellata il T.A.R., lungi dall'aver sostituito il proprio giudizio alle valutazioni tecnico discrezionali riservate agli organi regionali competenti, ha accertato la sussistenza di vizi di travisamento dei fatti nonché di difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha evidenziato le incongruenze dell'agire amministrativo sottese al diniego impugnato ed agli atti istruttori presupposti sia in relazione alle disposizioni regolamentari reputate ostative sia rispetto alle caratteristiche tecniche degli impianti agrivoltaici, sia in relazione al trend normativo, sempre più favorevole ed

incentivante all'utilizzo delle fonti rinnovabili oltre che costantemente interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa all'insegna della necessità della ricerca e della verifica, di volta in volta, in concreto di un ragionevole bilanciamento tra interessi pubblici e privati ed anche tra valori costituzionali in potenziale conflitto tra di loro quali il paesaggio e l'ambiente."

ed ancora rilevano che

"(...) la ponderazione comparativa degli interessi non è stata condotta, nel caso di specie, con adeguato approfondimento istruttorio, né risulta assistita da un congruo percorso motivazionale, idoneo a dare conto dei caratteri innovativi e distintivi dell'impianto agrivoltaico progettato, volto a preservare con moduli elevati da terra, appositamente distanziati ed opportunamente posizionati, la continuità dell'attività di coltivazione agricola e gli elementi di "naturalità" del sito di installazione (come la permeabilità del suolo e la sua irradiazione da parte della luce solare) garantendo, al contempo, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e dunque ad assicurare, attraverso l'integrazione tra attività agricola e produzione elettrica, la valorizzazione di entrambi i sottosistemi."

L'oggetto del procedimento è pertanto l'adempimento innanzi indicato che si precisa essere rivolto **a tutti gli enti coinvolti nel procedimento** per le parti incise dalla succitata sentenza.

Si rammenta che il **Proponente**, a corredo dell'originaria istanza di PAUR, ha evidenziato l'elenco dei titoli e autorizzazioni richiesti nell'ambito del Provvedimento Unico, come di seguito richiamati:

<i>Titoli e Autorizzazioni richiesti nell'ambito del Provvedimento Unico</i>		
ASSENSO/AUTORIZZAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	AUTORITÀ COMPETENTE
PROVVEDIMENTO DI VIA <input type="checkbox"/> NON COMPRENSIVO DI V.I. <input type="checkbox"/> <u>COMPRENSIVO DI V.I.</u>	Art. 23 (e se V.I. art. 10 co.3) D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.	REGIONE PUGLIA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SERVIZIO VIA/ VINCA
AUTORIZZAZIONE UNICA E TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO CHE CONFLUISCONO NELLA STESSA	AI SENSI DELL'ART. 12, D.LGS. 387/2003, DEL DM 10 SETTEMBRE 2010 E DELLA DGR 3029/2010	REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO –SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI– SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI

Facendo seguito alla notifica della sentenza del **Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.**, si dà atto, di seguito, dell'intero iter procedimentale fin qui svolto.

Prende la parola la delegata della **Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia**, rappresentando che l'ultima richiesta dell'Ufficio trasmessa con la nota n. 7732 del 30.10.2020, non è stata formalmente riscontrata dal proponente.

Pertanto si invita la società a voler integrare sul portale regionale Sistema Puglia quanto richiesto con la suddetta nota. Inoltre si chiede di fornire evidenza dell'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni rese ad Enac e UNMIG e di volere aggiornare, laddove necessario, gli elaborati relativi al PPE.

Il **Proponente** si impegna a trasmettere alla sezione transizione energetica, tramite upload su Sistema Puglia, quanto già inviato in ordine al progetto agrivoltaico in data 29.05.2024 alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Alle ore 10:25 lasciano i lavori Valentina Benedetto e Floriana Cundari.

Principali Scansioni Procedimentali

Per i punti dal n. 1 al n. 11 si rimanda al verbale della seduta di CdS del 24.04.2024.

12. con nota prot. n. 204219-2024 del 29.04.2024 la **Sezione Autorizzazioni Ambientali** ha trasmesso il verbale della seduta di Conferenza dei Servizi decisoria del 24.04.2024 e convocato la seconda seduta di CdS in data 5.06.2024;
13. con pec del 29.04.2024, acquisita al prot. uff. n. 214408-2024 del 6.05.2024, la **Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia** ha trasmesso la nota prot. n. 204670-2024 del 29.04.2024;
14. nella seduta del 9.05.2024, la **Commissione VIA regionale** ha emesso il proprio parere prot. n. 225455-2024 del 13.05.2024, avente ad oggetto una richiesta di integrazioni;
15. con pec del 23.05.2024, acquisita al prot. uff. n. 247412-2024 del 24.05.2024, il **Proponente** ha trasmesso osservazioni alla nota prot. n. 204670-2024 del 29.04.2024 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
16. con pec del 29.05.2024, acquisita al prot. uff. n. 256138/2024 del 29.05.2024, il **Proponente** ha trasmesso riscontro alla richiesta di integrazioni di cui al parere della Commissione VIA regionale;
17. con pec del 1.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 261965/2024 del 3.06.2024, la **Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia** ha trasmesso la nota prot. n. 261546-2024 del 1.06.2024;
18. con pec del 3.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 261975/2024 del 3.06.2024, il **Proponente** ha trasmesso i contratti stipulati con i produttori agricoli e i relativi allegati, non pubblicabili per profili di privacy;
19. con pec del 4.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 268090/2024 del 4.06.2024, la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce** ha trasmesso la nota prot. n. 8949 del 4.06.2024.

Il **Proponente** richiama la propria pec del 3.06.2024 con cui ha trasmesso copia dei contratti stipulati con l'azienda che si occuperà della conduzione dell'attività agricola prevista in progetto.

Inoltre dichiara l'idoneità dell'area di intervento ai sensi dell'art. 20 co.8 del D.lgs. 199/2021, anche in considerazione della circostanza che lo stesso CTVA ha escluso l'interferenza degli interventi con beni culturali e paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004.

Infine, rappresenta che il progetto è assolutamente in linea con quanto stabilito dalle Linee Guida ministeriali del 22 giugno 2022.

Tutto ciò premesso e richiamato, si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS, indicando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che sono già disponibili sul Portale Ambientale o che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo Portale.

ENTE	ASSENSO / AUTORIZZAZIONE
COMUNI	
COMUNE DI SALICE SALENTINO (LE)	Nessun contributo.
COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)	Nessun contributo.

PROVINCE	
PROVINCIA DI LECCE	Nessun contributo.
PROVINCIA DI BRINDISI Settore Viabilità	Nota prot. n. 11662 del 9.04.2024.
<p>Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024:</p> <p>“Con pec del 9.04.2024, acquisita al prot. uff. n. 184534 del 15.04.2024, la Provincia di Brindisi – Area 3 Servizi Tecnici Viabilità e Regolazione circolazione stradale ha trasmesso la nota prot. n. 11662 del 9.04.2024, con la quale comunica che non risultano interferenze con strade appartenenti al demanio provinciale.</p> <p>Il Proponente, in riscontro alla nota della Provincia di Brindisi, deposita in atti della CdS la nota prot. n. 10 dell’11.04.2024.”.</p>	
REGIONE PUGLIA	
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI Servizio VIA/VInCA	<p>In atti parere del Comitato Regionale per la VIA espresso nella seduta del 23.04.2020.</p> <p>Annullato da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p> <p>Parere prot. n. 225455-2024 del 13.05.2024 della Commissione VIA regionale.</p> <p>Dichiarazioni a verbale dell’odierna seduta.</p>
<p>In atti parere del Comitato Regionale per la VIA espresso nella seduta del 23.04.2020 ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e negativi.</p> <p>Annullato da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>	
<p>Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024:</p> <p>“Il funzionario del Servizio VIA/VInCA riferisce che il procedimento è stato rimesso alla valutazione della Commissione VIA regionale, il cui parere verrà trasmesso, non appena emesso, al Proponente per eventuali osservazioni.</p> <p>Il Proponente resta in attesa del predetto parere al fine di prenderne atto ed eventualmente controdedurre.”.</p> <p>Nella seduta del 9.05.2024, la Commissione VIA regionale ha emesso il proprio parere prot. n. 225455-2024 del 13.05.2024, avente ad oggetto una richiesta di integrazioni.</p> <p>Con pec del 29.05.2024, acquisita al prot. uff. n. 256138/2024 del 29.05.2024, il Proponente ha trasmesso riscontro alla richiesta di integrazioni di cui al parere della Commissione VIA regionale.</p> <p>Il funzionario del Servizio VIA/VInCA riferisce che le integrazioni trasmesse dal Proponente sono state poste all’attenzione della Commissione VIA che le valuterà nella prossima seduta utile.</p>	
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA	<p>In atti nota prot. n. AOO_159/7732 del 30.10.2020.</p> <p>Dichiarazioni a verbale dell’odierna seduta di CdS.</p>
<p>In atti nota prot. n. AOO_159/7732 del 30.10.2020 con la quale comunica gli esiti della valutazione della documentazione integrativa trasmessa dal proponente in riscontro a precedenti richieste di integrazioni della Sezione prot. n. 3063 del 22.04.2020 e prot. n. 5997 del 10.09.2020.</p> <p>Si rimanda alle dichiarazioni riportate in apertura di verbale dalla delegata della Sezione, ing. Valentina Benedetto.</p>	

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	<p>In atti nota prot. n. 9308 del 20.11.2019. Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p> <p>Nota prot. n. 204670-2024 del 29.04.2024 Nota prot. n. 261546-2024 del 1.06.2024</p>
<p>In atti nota prot. n. 9308 del 20.11.2019, con la quale rilevava che la documentazione presentata dal proponente a corredo dell'istanza di PAUR non includeva la Relazione Paesaggistica comprensiva della verifica della compatibilità paesaggistica alle norme del PPTR approvato co DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss. mm. ii., nonché agli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e agli indirizzi e alle direttive contenuti nella Sezione C2 della scheda d'Ambito. Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>	
<p>Con pec del 29.04.2024, acquisita al prot. uff. n. 214408-2024 del 6.05.2024, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 204670-2024 del 29.04.2024.</p> <p>Con pec del 23.05.2024, acquisita al prot. uff. n. 247412-2024 del 24.05.2024, il Proponente ha trasmesso osservazioni alla nota prot. n. 204670-2024 del 29.04.2024 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.</p> <p>Con pec del 1.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 261965/2024 del 3.06.2024, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, in riscontro alle controdeduzioni trasmesse dal Proponente in data 23.05.2024, ha trasmesso la nota prot. n. 261546-2024 del 1.06.2024, con cui "(...) si conferma il parere negativo trasmesso con nota prot. n. 204670 del 29.04.2024."</p> <p>Si dà per letta la nota succitata.</p> <p>Il Proponente si riserva eventuali controdeduzioni</p> <p>Il Proponente dichiara di non aver ricevuto il predetto riscontro della Sezione Paesaggio e, nel ribadire quanto già articolato nelle controdeduzioni del 23.05.2024, si riserva eventualmente di controdedurre, pur constatando che le obiezioni mosse dalla Sezione regionale non fanno che riproporre pedissequamente i motivi sfavorevoli alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico.</p> <p>Ciò anche in ragione di quanto statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha escluso decisamente il contrasto del progetto di HEPV18 Srl con le norme del PPTR ribadendo l'assoluta conformità del progetto agrivoltaico sia alle norme regionale che alle norme statali.</p>	
SEZIONE GEST. SOST. E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATUR.	Nessun contributo.
SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI Servizio Territoriale Lecce	<p>In atti nota prot. n. 88237 del 19.12.2019. Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p> <p>Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>
<p>In atti nota prot. n. 88237 del 19.12.2019, con la quale rilevava che ai sensi del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, l'area di intervento ricade nella tipologia di "Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità": DOC Salice Salentino, DOP, Terra di d'Otranto, IGP Salento, IGP Puglia, DPR 08.04.1976 Comune di Salice Salentino e, pertanto, ricompresa nelle aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili. Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>	

SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI Servizio Territoriale Brindisi	In atti nota prot. n. 87124 del 17.12.2019. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
In atti nota prot. n. 87124 del 17.12.2019, con la quale comunicava che non si evincono interventi su aree agricole e, pertanto, il Servizio non ha alcuna competenza ad esprimere parere di merito.	
SEZIONE RISORSE IDRICHE	In atti nota proprio prot. n. 15317 del 12.12.2019. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
In atti nota proprio prot. n. 15317 del 12.12.2019, con la quale comunicava il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, con prescrizioni.	
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE Servizio attività estrattive	Nessun contributo.
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	In atti nota prot. n. 12660 del 17.09.2019. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
<p>In atti nota prot. n. 12660 del 17.09.2019, con la quale comunicava che</p> <p><i>"(...) Qualora dovessero essere interessati immobili relativi al demanio o patrimonio regionale, il semplice coinvolgimento dello scrivente Servizio regionale, nel procedimento de quo, anche in caso di silenzio, non equivale al rilascio di nulla osta, assenso, né tanto meno della concessione per l'uso dei beni stessi, ovvero del consenso per l'instaurazione di qualsivoglia diritto, ivi compreso quello di servitù. La procedura di eventuale rilascio delle concessioni d'uso degli immobili regionali o titoli richiesti per i beni (classificati come Demanio oppure come Patrimonio) è disciplinata per le competenze dello scrivente Servizio, oltre che dalla L.R. N. 27/95, dal R.R. n. 23/2011, ovvero da specifiche norme di settore, a cui occorre far riferimento, a seconda della tipologia di demanio/patrimonio interessati. (...)".</i></p> <p>Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024:</p> <p>"Il Proponente si riserva di condurre un approfondimento in merito a quanto rappresentato nella nota succitata."</p> <p>Il Proponente si impegna ad inviare il Piano particellare di Esproprio.</p>	
SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE Servizio Gestione Opere Pubbliche	Nota prot. n. AOO_064-20742 del 16.11.2023
Con pec del 18.04.2024, acquisita al prot. uff. n. 198405 del 23.04.2024, la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia ha trasmesso la nota circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023.	
SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE Ufficio per le Espropriazioni	In atti nota prot. n. 17471 del 13.11.2019. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
In atti nota prot. n. 17471 del 13.11.2019, di cui si riporta integralmente il contenuto:	

In riscontro alla nota prot. 131263 del 25.10.2019, con la quale codesta Sezione ha chiesto l'espressione del parere concernente la autorizzazione unica in oggetto indicata, si comunica che questo Ufficio non esprime parere in quanto tra gli elaborati inseriti nel portale istituzionale di codesta Sezione manca il progetto espropriativo (elenco descrittivo ed elaborato grafico su base catastale).

In ragione di quanto innanzi, si precisa che potranno essere attuate le sole previsioni progettuali approvate con il provvedimento di autorizzazione unica.

Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024:

“Il **Proponente** chiarisce che le opere di connessione dell’impianto corrono tutte su strade pubbliche, fatta eccezione per un tratto che, dalle planimetrie ufficiali, non risulta accatastato.

Le aree interessate dall’impianto risultano tutte nella disponibilità della società proponente.

Riferisce che l’elaborato richiesto è presente tra quelli in atti (*Piano Particolare di Servitù EG_09.02*).

Indica inoltre l’elaborato in cui è rappresentato il tracciato del cavidotto su mappa catastale (*Planimetria Catastale con ubicazione opera e indicazione dei diritti e servitù EG_09.01*).”.

ORGANI DELLO STATO

MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce

In atti nota prot. n. 1661 del 28.01.2020.
Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.

Nota prot. n. 8949 del 4.06.2024.

In atti nota prot. n. 1661 del 28.01.2020, con la quale, *attese le criticità rilevate in narrativa, esprimeva valutazione non favorevole alla realizzazione del previsto intervento.*

Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.

Con pec del 4.06.2024, acquisita al prot. uff. n. 268090/2024 del 4.06.2024, la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce** ha trasmesso la nota prot. n. 8949 del 4.06.2024, di cui si riporta uno stralcio:

“(…) Verificato che, per quanto riguarda la tutela archeologica, sulle aree direttamente interessate dai lavori non sussistono vincoli inerenti beni archeologici decretati ai sensi degli art. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 o procedimenti di vincolo in itinere e che nelle aree direttamente interessate dal progetto non sono attualmente note interferenze archeologiche da parte di questo Ufficio, si sottolinea che, stante il quadro territoriale descritto, gli interventi previsti per la realizzazione dell’impianto, ricadente su una superficie di circa 15 ha, e per le relative opere di connessione e di accumulo/trasformazione, potrebbero potenzialmente interferire con evidenze archeologiche ad oggi sconosciute e potenzialmente conservate nel sottosuolo.

Ciò premesso, si rappresenta che sulla base della documentazione prodotta la Scrivente non può formulare una compiuta valutazione degli impatti reali su eventuali evidenze di interesse archeologico, anche non ancora note, presenti nelle aree oggetto di intervento.

Considerato che sono previsti scavi e movimento di terreno (a partire dallo scotico superficiale) sia per l’installazione dei moduli fotovoltaici, sia per le opere connesse (in particolare il cavidotto e la realizzazione di cabine di trasformazione e di consegna) nonché per la realizzazione/adeguamento della viabilità di accesso e per la realizzazione delle opere accessorie, attese le criticità individuate in narrativa, questa Soprintendenza ritiene che l’intervento in oggetto sia qualificabile come potenzialmente a rischio per il deposito archeologico eventualmente conservato nel sottosuolo, anche a livello residuale.

3. VALUTAZIONI DI COMPETENZA

Sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate in narrativa, in

<p><i>merito agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico noto e presunto relativo al contesto di riferimento, si fa presente che questa Soprintendenza non ritiene necessaria l'attivazione della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'art. 1, comma 7 dell'allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023 e che, in caso di approvazione dell'opera, dovrà essere prevista la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera, come previsto al punto 6.6.1 delle Linee Guida del D.P.C.M. 14/02/2022 - Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati."</i></p>	
<p>Il Proponente prende atto del parere e dichiara l'ottemperabilità di quanto prescritto.</p>	
<p>MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata Molise</p>	<p>Nessun contributo.</p>
<p>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCE</p>	<p>Nessun contributo.</p>
<p>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI</p>	<p>In atti nota prot. n. 14758 dell'8.11.2019.</p> <p>Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>
<p>In atti nota prot. n. 14758 dell'8.11.2019 con la quale comunicava che dall'esame della documentazione tecnica presente sul link di codesto Ufficio, non è possibile accertare la presenza di attività soggette ai controlli e alle visite di prevenzione incendi, rappresentando che, qualora gli stessi impianti dovessero prevedere attività di cui all'Allegato I al D.P.R. 151/2011, il titolare dovrà attivare comunque le procedure di cui agli artt.3 e 4 dello stesso decreto, producendo la relativa documentazione tecnico grafica redatta nei modi e nelle forme di cui all' Allegato I al D.M. 7 Agosto 2012 direttamente a questo Comando.</p> <p>Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024:</p> <p>"Il Proponente chiarisce che né per l'impianto di produzione di energia né per le opere di connessione sono previste attività di cui all'Allegato I al D.P.R. 151/2011.</p>	
<p>ENAC</p>	<p>Nota prot. n. 33202 dell'8.03.2024.</p> <p>Dichiarazione di non interferenza del Proponente</p>
<p>Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024:</p> <p>"Con pec dell'8.03.2024, acquisita al prot. uff. n. 135462/2024 del 15.03.2024, ENAC ha trasmesso nota prot. n. 33202 dell'8.03.2024.</p> <p>Con pec del 14.03.2024, acquisita al prot. uff. n. 184513/2024 del 15.04.2024, il Proponente ha trasmesso Dichiarazione di non interferenza con ostacoli e pericoli per la navigazione aerea definiti dal regolamento ENAC.</p>	
<p>AGENZIE / AUTORITÀ</p>	
<p>AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENNINO MERIDIONALE</p>	<p>In atti nota prot. n. 188 dell'8.01.2020.</p> <p>Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>
<p>In atti nota prot. n. 188 del 08.01.2020, con la quale inviava il proprio parere favorevole di compatibilità al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico), con prescrizioni.</p>	
<p>ARPA Puglia Direzione Generale</p>	<p>Nessun contributo.</p>

ARPA Puglia DAP Brindisi	<p>In atti nota proprio prot. n. 14969 del 5.03.2020.</p> <p>Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>
<p>In atti nota proprio prot. n. 14969 del 5.03.2020, con la quale esprimeva parere favorevole alle opere ricadenti nel territorio della Provincia di Brindisi e nello specifico alle sole opere di connessione nel territorio del Comune di San pancrazio Salentino.</p>	
ARPA Puglia DAP Lecce	<p>In atti nota prot. n. 20812 del 03.04.2020 Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p> <p>Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>
<p>In atti nota prot. n. 20812 del 03.04.2020, con la quale comunicava che, esaminata la documentazione disponibile, esprimeva una valutazione tecnica negativa, per quanto di competenza. Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>	
ASL Lecce	<p>Dichiarazioni a verbale della seduta del 24.04.2024 Dichiarazioni a verbale della seduta del 5.06.2024</p>
<p>In atti nota prot. n. 162780 del 13.11.2019, con la quale, ai fini della verifica di adeguatezza e completezza della documentazione, riteneva la stessa esaustiva e, pertanto, non procedeva alla richiesta di integrazioni.</p> <p>Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024:</p> <p>“La rappresentante della ASL Lecce anticipa che nei prossimi giorni verrà trasmesso un contributo scritto non recante motivi ostativi all'intervento in oggetto.”.</p> <p>Interviene la rappresentante della ASL Lecce depositando una nota prot. n. 0110106 del 20.05.2024 e dichiarando quanto segue:</p> <p>“A parziale rettifica del parere già trasmesso, si sostituisce il riferimento al DM n. 436 del 22/12/2023 e si fa riferimento alle Linee guida ministeriali di giugno 2022 che al punto 2.3A1 indicano che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA).</p> <p>Tanto per le inevitabili ripercussioni sulla salute umana causate da un uso improprio del suolo e dallo snaturamento del territorio agricolo.”.</p> <p>Il Proponente, non avendo ricevuto la nota, si riserva eventuale riscontro, rappresentando</p> <ul style="list-style-type: none"> - in primo luogo, va evidenziata l'incompetenza della ASL ad esprimersi sulla natura dell'agrivoltaico proposto; - in secondo luogo, si fa presente come da relazione pedo-agronomica in atti che la tipologia di impianto agrivoltaico proposto si inserisce a pieno titolo nella fattispecie di impianto agrivoltaico semplice espressamente prevista dalle Linee Guida ministeriali del giugno 2022 e ha superficie dedicata alla coltivazione e all'ovinocoltura non inferiore al 70%; - da ultimo, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato che ha statuito la piena conformità del progetto agrivoltaico alle linee guida ministeriali nonché alle norme regionali e statali. 	
GESTORI DI SERVIZI	
Consorzio di Bonifica di Arneo (ora Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia)	<p>In atti nota prot. n. 102 del 9.01.2020.</p> <p>Nessun contributo nell'ambito del procedimento</p>

	avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
In atti nota prot. n. 102 del 9.01.2020, con la quale richiedeva al proponente integrazioni documentali. Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024: "Il Proponente si riserva di produrre opportuno riscontro." Il Proponente dichiara di non avere aggiornamenti al riguardo.	
ANAS S.p.A. Struttura Territoriale Puglia	In atti nota prot. n. 113720 del 24.02.2020. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
In atti nota prot. n. 113720 del 24.02.2020, con la quale comunicava l'assenza di interferenze.	
RFI - Direzione Compartimentale Infrastrutture	Nota prot. n. 11662 del 9.04.2024
Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024: "Con pec del 22.04.2024, acquisita al prot. uff. n. 0198419 del 23.04.2024, RFI ha trasmesso la nota prot. n. 11662 del 9.04.2024, con la quale comunica l'assenza di interferenze."	
Ferrovie del Sud Est	In atti nota prot. n. 2203_ING del 16.12.2019. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
In atti nota prot. n. 2203_ING del 16.12.2019, con la quale comunicava l'assenza di interferenze.	
AQP SpA	Nessun contributo.
SNAM Rete Gas SpA Distretto Sud Orientale	Nessun contributo.
e-distribuzione SpA	Nota prot. n. P6203689 del 20.03.2024.
Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024: "Con pec del 25.03.2024, acquisita al prot. uff. n. 153453/2024 del 26.03.2024, il Proponente ha trasmesso il benessere tecnico di e-distribuzione prot. n. P6203689 del 20.03.2024."	
TERNA SpA	Nota prot. n. 36936 del 15.04.2024
Dal verbale della seduta di CdS del 24.04.2024: "Con pec dell'8.04.2024, acquisita al prot. uff. n. 184512 del 15.04.2024, TERNA ha trasmesso la nota prot. n. 36936 del 15.04.2024, con la quale rappresenta la non competenza sull'impianto in oggetto."	

Conclusivamente,

completata la disamina dei contributi/pareri pervenuti, come richiamati nella tabella sinottica precedente, nonché allegati al presente verbale;

preso atto delle dichiarazioni a verbale;

la Conferenza dei Servizi ritiene di aggiornarsi al 25 giugno 2024 alle ore 10:00.

Si sollecitano Enti ed Amministrazioni che non si sono ancora espressi a voler trasmettere il proprio contributo entro il termine della prossima seduta di Conferenza di Servizi.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento
ing. Caterina Carparelli

**ELENCO ALLEGATI**

- nota prot. n. 204670-2024 del 29.04.2024 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia
- parere prot. n. 225455-2024 del 13.05.2024 della Commissione VIA regionale
- nota prot. n. 261546-2024 del 1.06.2024 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia
- nota prot. n. 8949 del 4.06.2024 della SABAP per le province di Brindisi e Lecce



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA DEL 24.04.2024

Procedimento:	IDVIA0477 - Istanza ex art.27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - Ottemperanza alla Sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
Progetto:	Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 6,6 MWp da realizzare nel Comune di Salice Salentino (Le) e San Pancrazio Salentino (BR)
Comuni interessati:	Salice Salentino (Le), San Pancrazio Salentino (BR)
Tipologia:	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte II - All. IV, punto 2 lettera "b" L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.; elenco B2 punto B2 g/5 bis
Autorità Comp.:	Regione Puglia
Proponente:	HEPV 18 Srl

Il giorno 24 aprile 2024 a partire dalle ore 10:15 si tiene la prima seduta di Conferenza dei Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. al fine di dare **ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.**

La Conferenza dei Servizi, originariamente convocata per il 28.03.2024 con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 101418-2024 del 26.02.2024, quindi rinviata al 24.04.2024 con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 154664-2024 del 26.03.2024, si svolge in forma telematica con accesso da remoto secondo le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvederanno alla sottoscrizione del verbale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione di condivisione della autenticità dei contenuti dello stesso mostrati a video durante i lavori.

La dichiarazione sarà resa su apposito modulo che sarà trasmesso a conclusione dei lavori e che recherà espresso riferimento alla firma digitale apposta sul verbale medesimo.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Responsabile del Procedimento PAUR, ing. Caterina Carparelli, delegata dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ing. Giuseppe Angelini

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il funzionario avv. Francesco De Bello.

Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

Il RdP effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza dei Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'**Autorità competente PAUR**
 - Caterina Carparelli, Responsabile del Procedimento e delegata alla Presidenza della CdS
 - Francesco De Bello, Funzionario
- per il Proponente **HEPV 18 Srl**
 - Avv. Luciano Patruno (Delegato e Consulente Legale)
 - Ing. Alberto Albuzy (Progettista parte elettrica)
 - Arch. Giuseppe Cataldo Elia (Progettista)
 - P.I. Mirko Girardi (Senior Electrical Designer)
 - Elena Quinto (Supporto Tecnico)
 - Avv. Alessandra de Pascalis (Consulente Legale)
- per il **Servizio VIA/VInCA**
 - Gaetano Sassanelli
- per la **ASL Lecce**
 - dott.ssa Elisa Gabrielli, Dirigente Medico del SISP Area Nord
 - dott. Idelberto Francesco Castorini, tecnico ambientale SISP

Il **Presidente della CdS** apre i lavori citando la sentenza del **Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.**, qui integralmente richiamata, precisando che l'odierna CdS è stata convocata per darvi ottemperanza.

HEPV18 S.r.l. aveva impugnato dinanzi al T.A.R. per la Puglia, Sezione di Lecce, unitamente agli atti istruttori presupposti e collegati, la determinazione n. 391 del 23.12.2020, con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, in relazione al procedimento attivato ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 in oggetto, rilevava che:

"(...) sulla base della determinazione dirigenziale del Servizio VIA/VINCA n. 365/2020, non sussistono le condizioni per il rilascio del provvedimento unico regionale per il progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 6,6 MW, denominato "RFVP60A", da realizzare nel Comune di Salice Salentino e San Pancrazio ... e che pertanto il procedimento in oggetto è archiviato."

Il **Consiglio di Stato** con la decisione n. 08258/2023, per tutte le motivazioni rassegnate, ha respinto l'appello proposto dall'Amministrazione regionale avverso la sentenza n. 00248/2022 del T.A.R. per la Puglia, Sezione di Lecce.

I Giudici del Supremo Consesso evidenziano che

"Nella sentenza appellata il T.A.R., lungi dall'aver sostituito il proprio giudizio alle valutazioni tecnico discrezionali riservate agli organi regionali competenti, ha accertato la sussistenza di vizi di travisamento dei fatti nonché di difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha evidenziato le incongruenze dell'agire amministrativo sottese al diniego impugnato ed agli atti istruttori presupposti sia in relazione alle disposizioni regolamentari reputate ostative sia rispetto alle caratteristiche tecniche degli impianti agrivoltaici, sia in relazione al trend normativo, sempre più favorevole ed incentivante all'utilizzo delle fonti rinnovabili oltre che costantemente interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa all'insegna della necessità della ricerca e della verifica, di volta in volta, in concreto di un ragionevole bilanciamento tra interessi pubblici e privati ed anche tra valori costituzionali in potenziale conflitto tra di loro quali il paesaggio e l'ambiente."

ed ancora rilevano che

"(...) la ponderazione comparativa degli interessi non è stata condotta, nel caso di specie, con adeguato approfondimento istruttorio, né risulta assistita da un congruo percorso motivazionale, idoneo a dare conto dei caratteri innovativi e distintivi dell'impianto agrivoltaico progettato, volto a preservare con moduli elevati da terra, appositamente distanziati ed opportunamente posizionati, la continuità dell'attività di coltivazione agricola e gli elementi di "naturalità" del sito di installazione (come la permeabilità del suolo e la sua

irradiazione da parte della luce solare) garantendo, al contempo, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e dunque ad assicurare, attraverso l'integrazione tra attività agricola e produzione elettrica, la valorizzazione di entrambi i sottosistemi."

L'oggetto del procedimento è pertanto l'adempimento innanzi indicato che si precisa essere rivolto **a tutti gli enti coinvolti nel procedimento** per le parti incise dalla succitata sentenza.

Si rammenta che il **Proponente**, a corredo dell'originaria istanza di PAUR, ha evidenziato l'elenco dei titoli e autorizzazioni richiesti nell'ambito del Provvedimento Unico, come di seguito richiamati:

<i>Titoli e Autorizzazioni richiesti nell'ambito del Provvedimento Unico</i>		
ASSENSO/AUTORIZZAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	AUTORITÀ COMPETENTE
PROVVEDIMENTO DI VIA <input type="checkbox"/> NON COMPRENSIVO DI V.I. <input type="checkbox"/> COMPRENSIVO DI V.I.	Art. 23 (e se V.I. art. 10 co.3) D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.	REGIONE PUGLIA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SERVIZIO VIA/ VINCA
AUTORIZZAZIONE UNICA E TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO CHE CONFLUISCONO NELLA STESSA	AI SENSI DELL'ART. 12, D.LGS. 387/2003, DEL DM 10 SETTEMBRE 2010 E DELLA DGR 3029/2010	REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO –SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI– SERVIZIO ENERGIA E FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI

Facendo seguito alla notifica della sentenza del **Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.**, si dà atto che:

- con nota prot. n. 101418/2024 del 26.02.2024 la **Sezione Autorizzazioni Ambientali** ha comunicato l'avvio del procedimento in ottemperanza della Sentenza resa dal Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL. e convocato seduta di CdS per il 28.03.2024;
- con pec del 7.03.2024, acquisita al prot. uff. n. 121166/2024 del 7.03.2024, la **Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia** ha trasmesso nota prot. n. 120785 del 7.03.2024;
- con pec dell'8.03.2024, acquisita al prot. uff. n. 135462/2024 del 15.03.2024, **ENAC** ha trasmesso nota prot. n. 33202 dell'8.03.2024;
- con pec del 14.03.2024, acquisita al prot. uff. n. 134744/2024 del 15.03.2024, il **Proponente** ha trasmesso riscontro alla richiesta di versamento degli oneri istruttori della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- con pec del 14.03.2024, acquisita al prot. uff. n. 184513/2024 del 15.04.2024, il **Proponente** ha trasmesso Dichiarazione di non interferenza con ostacoli e pericoli per la navigazione aerea definiti dal regolamento ENAC;
- con pec del 25.03.2024, acquisita al prot. uff. n. 153453/2024 del 26.03.2024, il **Proponente** ha trasmesso il benessere tecnico di **e-distribuzione** con Codice di rintracciabilità: T0736439;
- con nota prot. n. 154664-2024 del 26.03.2024 la **Sezione Autorizzazioni Ambientali** ha rinviato al 24.04.2024 la seduta di CdS convocata per il 28.03.2024;
- con pec dell'8.04.2024, acquisita al prot. uff. n. 184512 del 15.04.2024, **TERNA** ha trasmesso la nota prot. n. 36936 del 15.04.2024;
- con pec del 9.04.2024, acquisita al prot. uff. n. 184534 del 15.04.2024, la **Provincia di Brindisi – Area 3 Servizi Tecnici Viabilità e Regolazione circolazione stradale** ha trasmesso la nota prot. n. 11662 del 9.04.2024;
- con pec del 9.04.2024, acquisita al prot. uff. n. 0198419 del 23.04.2024, **RFI** ha trasmesso la nota prot. n. 11662 del 9.04.2024.
- con pec del 18.04.2024, acquisita al prot. uff. n. 198405 del 23.04.2024, la **Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia** ha trasmesso la nota circolare prot. n. AOO_064-20742 del 16.11.2023;

Tutto ciò premesso e richiamato, si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS, indicando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che sono già disponibili sul Portale Ambientale o che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo Portale.

ENTE	ASSENSO / AUTORIZZAZIONE
COMUNI	
COMUNE DI SALICE SALENTINO (LE)	Nessun contributo.
COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)	Nessun contributo.
PROVINCE	
PROVINCIA DI LECCE	Nessun contributo.
PROVINCIA DI BRINDISI Settore Viabilità	Nota prot. n. 11662 del 9.04.2024.
<p>Con pec del 9.04.2024, acquisita al prot. uff. n. 184534 del 15.04.2024, la Provincia di Brindisi – Area 3 Servizi Tecnici Viabilità e Regolazione circolazione stradale ha trasmesso la nota prot. n. 11662 del 9.04.2024, con la quale comunica che non risultano interferenze con strade appartenenti al demanio provinciale.</p> <p>Il Proponente, in riscontro alla nota della Provincia di Brindisi, deposita in atti della CdS la nota prot. n. 10 dell'11.04.2024.</p>	
REGIONE PUGLIA	
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI Servizio VIA/VInca	<p>In atti parere del Comitato Regionale per la VIA espresso nella seduta del 23.04.2020.</p> <p>Annullato da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p> <p>Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>
<p>In atti parere del Comitato Regionale per la VIA espresso nella seduta del 23.04.2020 ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e negativi.</p> <p>Annullato da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p> <p>Il funzionario del Servizio VIA/VInca riferisce che il procedimento è stato rimesso alla valutazione della Commissione VIA regionale, il cui parere verrà trasmesso, non appena emesso, al Proponente per eventuali osservazioni.</p> <p>Il Proponente resta in attesa del predetto parere al fine di prenderne atto ed eventualmente controdedurre.</p>	
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA	<p>In atti nota prot. n. AOO_159/7732 del 30.10.2020.</p> <p>Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>
<p>In atti nota prot. n. AOO_159/7732 del 30.10.2020 con la quale comunica gli esiti della valutazione della documentazione integrativa trasmessa dal proponente in riscontro a precedenti richieste di integrazioni della Sezione prot. n. 3063 del 22.04.2020 e prot. n. 5997 del 10.09.2020.</p>	
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	<p>In atti nota prot. n. 9308 del 20.11.2019.</p> <p>Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p> <p>Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di</p>

	Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
In atti nota prot. n. 9308 del 20.11.2019, con la quale rilevava che la documentazione presentata dal proponente a corredo dell'istanza di PAUR non includeva la Relazione Paesaggistica comprensiva della verifica della compatibilità paesaggistica alle norme del PPTR approvato co DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss. mm. ii., nonché agli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e agli indirizzi e alle direttive contenuti nella Sezione C2 della scheda d'Ambito. Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.	
SEZIONE GEST. SOST. E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATUR.	Nessun contributo.
SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI Servizio Territoriale Lecce	In atti nota prot. n. 88237 del 19.12.2019. Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
In atti nota prot. n. 88237 del 19.12.2019, con la quale rilevava che ai sensi del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, l'area di intervento ricade nella tipologia di "Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità": DOC Salice Salentino, DOP, Terra di d'Otranto, IGP Salento, IGP Puglia, DPR 08.04.1976 Comune di Salice Salentino e, pertanto, ricompresa nelle aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili. Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.	
SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI Servizio Territoriale Brindisi	In atti nota prot. n. 87124 del 17.12.2019. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
In atti nota prot. n. 87124 del 17.12.2019, con la quale comunicava che non si evincono interventi su aree agricole e, pertanto, il Servizio non ha alcuna competenza ad esprimere parere di merito.	
SEZIONE RISORSE IDRICHE	In atti nota proprio prot. n. 15317 del 12.12.2019. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
In atti nota proprio prot. n. 15317 del 12.12.2019, con la quale comunicava il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, con prescrizioni.	
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE Servizio attività estrattive	Nessun contributo.
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	In atti nota prot. n. 12660 del 17.09.2019. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
In atti nota prot. n. 12660 del 17.09.2019, con la quale comunicava che <p>"(...) Qualora dovessero essere interessati immobili relativi al demanio o patrimonio regionale, il semplice coinvolgimento dello scrivente Servizio regionale, nel procedimento de quo, anche in caso di silenzio, non equivale al rilascio di nulla osta, assenso, né tanto meno della concessione per l'uso dei beni stessi, ovvero del consenso per l'instaurazione di qualsivoglia diritto, ivi compreso quello di servitù. La procedura di eventuale rilascio delle concessioni d'uso degli immobili regionali o titoli richiesti per i beni (classificati come Demanio oppure come Patrimonio) è disciplinata per le competenze dello scrivente</p>	

<p>Servizio, oltre che dalla LR. N. 27/95, dal R.R. n. 23/ 2011, ovvero da specifiche norme di settore, a cui occorre far riferimento, a seconda della tipologia di demanio/ patrimonio interessati. (...)”.</p> <p>Il Proponente si riserva di condurre un approfondimento in merito a quanto rappresentato nella nota succitata.</p>	
<p>SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE Servizio Gestione Opere Pubbliche</p>	<p>nota prot. n. AOO_064-20742 del 16.11.2023</p>
<p>Con pec del 18.04.2024, acquisita al prot. uff. n. 198405 del 23.04.2024, la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia ha trasmesso la nota circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023.</p>	
<p>SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE Ufficio per le Espropriazioni</p>	<p>In atti nota prot. n. 17471 del 13.11.2019.</p> <p>Nessun contributo nell’ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>
<p>In atti nota prot. n. 17471 del 13.11.2019, di cui si riporta integralmente il contenuto:</p> <p style="text-align: center;">In riscontro alla nota prot. 131263 del 25.10.2019, con la quale codesta Sezione ha chiesto l’espressione del parere concernente la autorizzazione unica in oggetto indicata, si comunica che questo Ufficio non esprime parere in quanto tra gli elaborati inseriti nel portale istituzionale di codesta Sezione manca il progetto espropriativo (elenco descrittivo ed elaborato grafico su base catastale).</p> <p style="text-align: center;">In ragione di quanto innanzi, si precisa che potranno essere attuate le sole previsioni progettuali approvate con il provvedimento di autorizzazione unica.</p> <p>Il Proponente chiarisce che le opere di connessione dell’impianto corrono tutte su strade pubbliche, fatta eccezione per un tratto che, dalle planimetrie ufficiali, non risulta accatastato.</p> <p>Le aree interessate dall’impianto risultano tutte nella disponibilità della società proponente.</p> <p>Riferisce che l’elaborato richiesto è presente tra quelli in atti (<i>Piano Particellare di Servitù EG_09.02</i>).</p> <p>Indica inoltre l’elaborato in cui è rappresentato il tracciato del cavidotto su mappa catastale (<i>Planimetria Catastale con ubicazione opera e indicazione dei diritti e servitù EG_09.01</i>).</p>	
ORGANI DELLO STATO	
<p>MINISTERO DELLA CULTURA Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce</p>	<p>In atti nota prot. n. 1661 del 28.01.2020.</p> <p>Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p> <p>Nessun contributo nell’ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>
<p>In atti nota prot. n. 1661 del 28.01.2020, con la quale, <i>attese le criticità rilevate in narrativa, esprimeva valutazione non favorevole alla realizzazione del previsto intervento.</i></p> <p>Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>	
<p>MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ex MISE) Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata Molise</p>	<p>Nessun contributo.</p>
<p>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCE</p>	<p>Nessun contributo.</p>
<p>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI</p>	<p>In atti nota prot. n. 14758 dell’8.11.2019.</p> <p>Nessun contributo nell’ambito del procedimento</p>

	avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
<p>In atti nota prot. n. 14758 dell'8.11.2019 con la quale comunicava che dall'esame della documentazione tecnica presente sul link di codesto Ufficio, non è possibile accertare la presenza di attività soggette ai controlli e alle visite di prevenzione incendi, rappresentando che, qualora gli stessi impianti dovessero prevedere attività di cui all'Allegato I al D.P.R. 151/2011, il titolare dovrà attivare comunque le procedure di cui agli artt.3 e 4 dello stesso decreto, producendo la relativa documentazione tecnico grafica redatta nei modi e nelle forme di cui all'Allegato I al D.M. 7 Agosto 2012 direttamente a questo Comando.</p> <p>Il Proponente chiarisce che né per l'impianto di produzione di energia né per le opere di connessione sono previste attività di cui all'Allegato I al D.P.R. 151/2011.</p>	
ENAC	Nota prot. n. 33202 dell'8.03.2024. Dichiarazione di non interferenza del Proponente
<p>Con pec dell'8.03.2024, acquisita al prot. uff. n. 135462/2024 del 15.03.2024, ENAC ha trasmesso nota prot. n. 33202 dell'8.03.2024.</p> <p>Con pec del 14.03.2024, acquisita al prot. uff. n. 184513/2024 del 15.04.2024, il Proponente ha trasmesso Dichiarazione di non interferenza con ostacoli e pericoli per la navigazione aerea definiti dal regolamento ENAC.</p>	
AGENZIE / AUTORITÀ	
AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENNINO MERIDIONALE	<p>In atti nota prot. n. 188 dell'8.01.2020.</p> <p>Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>
<p>In atti nota prot. n. 188 del 08.01.2020, con la quale inviava il proprio parere favorevole di compatibilità al P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico), con prescrizioni.</p>	
ARPA Puglia Direzione Generale	Nessun contributo.
ARPA Puglia DAP Brindisi	<p>In atti nota proprio prot. n. 14969 del 5.03.2020.</p> <p>Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>
<p>In atti nota proprio prot. n. 14969 del 5.03.2020, con la quale esprimeva parere favorevole alle opere ricadenti nel territorio della Provincia di Brindisi e nello specifico alle sole opere di connessione nel territorio del Comune di San pancazio Salentino.</p>	
ARPA Puglia DAP Lecce	<p>In atti nota prot. n. 20812 del 03.04.2020</p> <p>Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p> <p>Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>
<p>In atti nota prot. n. 20812 del 03.04.2020, con la quale comunicava che, esaminata la documentazione disponibile, esprimeva una valutazione tecnica negativa, per quanto di competenza.</p> <p>Annullata da sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.</p>	
ASL Lecce	Dichiarazioni a verbale della seduta del 24.04.2024
<p>In atti nota prot. n. 162780 del 13.11.2019, con la quale, ai fini della verifica di adeguatezza e completezza della</p>	

documentazione, riteneva la stessa esaustiva e, pertanto, non procedeva alla richiesta di integrazioni.	
La rappresentante della ASL Lecce anticipa che nei prossimi giorni verrà trasmesso un contributo scritto non recante motivi ostativi all'intervento in oggetto.	
GESTORI DI SERVIZI	
Consorzio di Bonifica di Arneo (ora Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia)	In atti nota prot. n. 102 del 9.01.2020. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
In atti nota prot. n. 102 del 9.01.2020, con la quale richiedeva al proponente integrazioni documentali. Il Proponente si riserva di produrre opportuno riscontro.	
ANAS S.p.A. Struttura Territoriale Puglia	In atti nota prot. n. 113720 del 24.02.2020. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
In atti nota prot. n. 113720 del 24.02.2020, con la quale comunicava l'assenza di interferenze.	
RFI - Direzione Compartimentale Infrastrutture	Nota prot.. n. 11662 del 9.04.2024
Con pec del 22.04.2024, acquisita al prot. uff. n. 0198419 del 23.04.2024, RFI ha trasmesso la nota prot.. n. 11662 del 9.04.2024, con la quale comunica l'assenza di interferenze.	
Ferrovie del Sud Est	In atti nota prot. n. 2203_ING del 16.12.2019. Nessun contributo nell'ambito del procedimento avviato in Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL.
In atti nota prot. n. 2203_ING del 16.12.2019, con la quale comunicava l'assenza di interferenze.	
AQP SpA	Nessun contributo.
SNAM Rete Gas SpA Distretto Sud Orientale	Nessun contributo.
e-distribuzione SpA	Nota prot. n. P6203689 del 20.03.2024.
Con pec del 25.03.2024, acquisita al prot. uff. n. 153453/2024 del 26.03.2024, il Proponente ha trasmesso il benessere tecnico di e-distribuzione prot. n. P6203689 del 20.03.2024.	
TERNA SpA	Nota prot. n. 36936 del 15.04.2024
Con pec dell'8.04.2024, acquisita al prot. uff. n. 184512 del 15.04.2024, TERNA ha trasmesso la nota prot. n. 36936 del 15.04.2024, con la quale rappresenta la non competenza sull'impianto in oggetto.	

Conclusivamente,

completata la disamina dei contributi/pareri pervenuti, come richiamati nella tabella sinottica precedente, nonché allegati al presente verbale;

preso atto delle dichiarazioni a verbale;

la Conferenza dei Servizi ritiene di aggiornarsi al 5 giugno 2024 alle ore 10:00.

Si sollecitano Enti ed Amministrazioni che non si sono ancora espressi a voler trasmettere il proprio contributo entro il termine della prossima seduta di Conferenza di Servizi.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e s.m.i, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento
ing. Caterina Carparelli



Caterina Carparelli
24.04.2024
11:30:54
GMT+02:00

Elenco allegati come da verbale.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Servizio VIA / VINCA

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio VIA / VINCA
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00432 del 11/09/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 089

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 089/DIR/2024/00451

OGGETTO: IDVIA 477 - Istanza ex art.27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 6,6 MWp da realizzare nel Comune di Salice Salentino (Le) e San Pancrazio Salentino (BR)" – Ottemperanza alla Sentenza Consiglio di Stato n. 08258/2023 REG.PROV.COLL. Proponente HEPV 18 S.r.l.

Provvedimento di VIA



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Servizio VIA / VINCA

Il giorno 11/09/2024, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

II DIRIGENTE *ad interim* del Servizio VIA e Vinca

VISTA la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale";

VISTA la DGR 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali";

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA2.0"*;

VISTA la DGR 26 aprile 2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, l'ing. Paolo Francesco Garofoli;

VISTA la DGR 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la DGR 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";

VISTA la DGR 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali, e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 4.12.2023 con decorrenza in pari data;

VISTA la D.G.R. n. 1041 del 25.07.2022 avente ad oggetto i "Servizi Digitali per l'Ambiente ed il territorio: Sportello Ambientale. Adozione del Portale unico dei Procedimenti Amministrativi di carattere Ambientale".

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati".

VISTA la D.G.R. del 05.10.2023 n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 4.12.2023 con decorrenza in pari data.

VISTA la Determinazione n. 1 del 26/02/2024 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie ad interim del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Servizio VIA / VINCA

Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 07 novembre 2022, n. 26 "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali";
- il R.R. 27 luglio 2022, n. 7 "Regolamento per il funzionamento della Commissione tecnica per le valutazioni ambientali".
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*" (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).

VIDENZIATO CHE il Servizio VIA e VinCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi dell'art.4, co.8, della L.R. 26/2022 e della Determinazione Dirigenziale del 28.05.2020, n. 176, è l'articolazione regionale preposta all'adozione del provvedimento di valutazione ambientale ex art.5 co. 1 lett. o) del D.lgs. 152/2006, ricompreso nel procedimento unico regionale di cui all'art. 27bis del medesimo Decreto: "IDVIA 816".

PREMESSO CHE:

- Il Servizio VIA e VinCA della Regione Puglia, con Determinazione Dirigenziale n. 365/2020 esprimeva giudizio negativo di compatibilità ambientale per tutte le motivazioni ivi contenute;
- La Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, in qualità di Autorità competente al rilascio del PAUR, con determinazione n. 391 del 23.12.2020 riteneva che [...] *sulla base della determinazione dirigenziale del Servizio VIA/VINCA n. 365/2020, non sussistono le condizioni per il rilascio del provvedimento unico regionale per il progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 6,6 MW, denominato "RFVP60A", da realizzare nel Comune di Salice Salentino e San Pancrazio ... e che pertanto il procedimento in oggetto è archiviato.*
- La società HEPV18 S.r.l. impugnava dinanzi al T.A.R. per la Puglia, Sezione di Lecce, unitamente agli atti istruttori presupposti e collegati, la Determinazione Dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 391/2020;
- Il TAR Puglia con sentenza n. 248/2022 accoglieva il ricorso della società HEPV18 S.r.l.;
- La Sezione Autorizzazioni Ambientali, impugnava presso il Consiglio di Stato la sentenza del TAR Puglia 248/2022;
- Il Consiglio di Stato con la decisione n. 8258/2023, per tutte le motivazioni rassegnate, respingeva l'appello proposto dall'Amministrazione regionale avverso la sentenza n. 00248/2022 del T.A.R. per la Puglia, Sezione di Lecce evidenziando che [...] *Nella sentenza appellata il T.A.R., lungi dall'aver sostituito il proprio giudizio alle valutazioni tecnico discrezionali riservate agli organi regionali competenti, ha accertato la sussistenza di vizi di travisamento*



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Servizio VIA / VINCA

dei fatti nonché di difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha evidenziato le incongruenze dell'agire amministrativo sottese al diniego impugnato ed agli atti istruttori presupposti sia in relazione alle disposizioni regolamentari reputate ostative sia rispetto alle caratteristiche tecniche degli impianti agrivoltaici, sia in relazione al trend normativo, sempre più favorevole ed incentivante all'utilizzo delle fonti rinnovabili oltre che costantemente interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa all'insegna della necessità della ricerca e della verifica, di volta in volta, in concreto di un ragionevole bilanciamento tra interessi pubblici e privati ed anche tra valori costituzionali in potenziale conflitto tra di loro quali il paesaggio e l'ambiente.[...] la ponderazione comparativa degli interessi non è stata condotta, nel caso di specie, con adeguato approfondimento istruttorio, né risulta assistita da un congruo percorso motivazionale, idoneo a dare conto dei caratteri innovativi e distintivi dell'impianto agrivoltaico progettato, volto a preservare con moduli elevati da terra, appositamente distanziati ed opportunamente posizionati, la continuità dell'attività di coltivazione agricola e gli elementi di "naturalità" del sito di installazione (come la permeabilità del suolo e la sua irradiazione da parte della luce solare) garantendo, al contempo, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e dunque ad assicurare, attraverso l'integrazione tra attività agricola e produzione elettrica, la valorizzazione di entrambi i sottosistemi [...];

- la Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. AOO_089/6011 del 26.02.2024, in qualità di Autorità competente PAUR, avviava il procedimento di riesame della DD n. 391/2020 al fine di dar seguito all'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 258/2023;

CONSIDERATO CHE:

- Il Servizio VIA e VInCA, viste le motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 8258/2023, provvedeva ad una nuova valutazione ambientale del progetto proposto dalla società HEPV 18 S.r.l. inviando alla Commissione VIA regionale la documentazione prodotta dalla società HEPV 18 S.r.l.;
- la Commissione VIA regionale, cui compete la valutazione tecnica dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ex L.R. n. 26/2022 e R.R. n. 7/2022, nella seduta del 09.05.2024, valutata la documentazione prodotta dalla società HEPV 18 S.r.l., rilasciava il proprio parere di competenza prot. n. 225455/2024 rilevando la necessità di acquisire ulteriore documentazione integrativa ai fini del rilascio del parere di propria competenza;
- La Società Hepv 18 S.r.l., con pec del 29.05.2024, acquisita al prot. n. 256138/2024, riscontrava la richiesta di integrazioni documentali della Commissione VIA regionale;

RILEVATO CHE:

- la Commissione VIA regionale, nella seduta del 20.06.2024, valutata la documentazione prodotta dalla società HEPV 18 S.r.l., comprensiva delle integrazioni inviate con pec del 29.05.2024, esprimeva il proprio parere di competenza ritenendo che [...] *richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di*



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Servizio VIA / VINCA

cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, ..., che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e negativi, poiché le integrazioni fornite non consentono di superare le criticità rappresentate. (Parere prot. n. 311727/2024);

- la società HEPV 18 S.r.l., con pec del 24.06.2024, acquisita al prot. n. 316908/2024, inviava le proprie osservazioni/controdeduzioni al parere della Commissione VIA regionale prot. n. 311727/2024;
- Il Servizio VIA e VInCA inviava alla Commissione VIA regionale le osservazioni/controdeduzioni della società HEPV 18 S.r.l., affinché provvedesse alla loro analisi ai fini di una possibile rivisitazione del parere già rilasciato con prot. n. 311727/2024;
- la Commissione VIA regionale, nella seduta del 04.07.2024, valutate le controdeduzioni della società HEPV 18 S.r.l. del 24.06.2024, rilasciava il proprio parere prot. n. 340086/2024 confermando le valutazioni già espresse con parere precedente prot. n. 311727/2024. Rimarcava, altresì, che [...] *Rispetto a quanto affermato dal proponente nella nota del 24.06.2024, nella parte in cui si legge che "il Comitato regionale VIA afferma, espressamente, che Il progetto dichiarato dal proponente, a seguito della modifica proposta, è da qualificare quale impianto agrivoltaico" (pag. 11)", si specifica che la scrivente Commissione ha solo testualmente riportato quanto affermato dallo stesso proponente, senza attestare il carattere di "agrivoltaicità" della proposta progettuale.*
- la società HEPV 18 S.r.l., con pec dell'11.07.2024, acquisita al prot. uff. n. 0351531/2024 dell'11.07.2024, trasmetteva ulteriori controdeduzioni al parere prot. n. 311727/2024 della Commissione VIA Regionale.
- Il Servizio VIA e VInCA, valutate le osservazioni della società HEPV 18 S.r.l. del 11.07.2024, riteneva che le stesse non contenessero elementi di novità utili al superamento delle criticità ambientali, ai fini di una possibile riproposizione delle stesse alla Commissione VIA regionale. (cfr., verbale di conferenza di servizi decisoria PAUR del 19.07.2024;
- La Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 0374885/2024 trasmetteva alla società HEPV 18 S.r.l. e agli Enti interessati la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria e comunicava ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/1990 di essere in procinto di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento di PAUR di che trattasi;

RILEVATO CHE:

- la società HEPV 18 S.r.l., con pec del 02.08.2024, acquisita al prot. n. 395965 del 02.08.2024, in riscontro alla comunicazione ex art. 10bis della Sezione Autorizzazioni Ambientali, inviava ulteriori osservazioni in opposizione alla determinazione motivata negativa di conclusione della CdS decisoria per il rilascio del PAUR. Tale documentazione veniva trasmessa dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 432946 del 06.09.2024, a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento di PAUR.
- Le osservazioni della società HEPV 18 S.r.l. ripercorrono le osservazioni/controdeduzioni acquisite nell'ambito del procedimento di PAUR



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Servizio VIA / VINCA

già oggetto di valutazione da parte della Commissione VIA regionale e ampiamente discusse in sede di conferenza decisoria di PAUR. In particolare, la società HEPV 18 S.r.l. ribadisce ancora una volta la tipologia di "agrovoltaico" del progetto proposto citando quanto riportato nel parere del Commissione VIA regionale del 20.06.2024 e smentito dalla stessa Commissione nel successivo parere del 04.07.2024 in cui afferma [...] *Rispetto a quanto affermato dal proponente nella nota del 24.06.2024, nella parte in cui si legge che "il Comitato regionale VIA afferma, espressamente, che il progetto dichiarato dal proponente, a seguito della modifica proposta, è da qualificare quale impianto agrovoltaico" (pag. 11)", si specifica che la scrivente Commissione ha solo testualmente riportato quanto affermato dallo stesso proponente, senza attestare il carattere di "agrovoltaicità" della proposta progettuale.*

La società HEPV S.r.l. ribadisce, altresì, che [...] *La volontà di realizzare un progetto agrovoltaico, per come rappresentato dal proponente, nasce proprio da una lettura del territorio su cui insiste l'impianto: attraverso la conoscenza diretta ed anche mediante un'analisi approfondita della Figura Territoriale del Tavoliere Salentino, che rimarca in più*

passaggi la perdita di porzioni del territorio agricolo, di aree a pascolo e della pratica dell'allevamento. [...] A tal proposito, si evidenzia ancora una volta come l'intervento in esame, costituito da moduli fotovoltaici a terra di altezza massima raggiungibile pari a circa 2,15 m, distribuiti su una superficie complessiva di circa 10 ha con le relative opere di connessione ed accessorie, si inserisce in un contesto paesaggistico nel quale le attività agricole consolidate nel tempo hanno portato alla formazione di un mosaico agricolo caratterizzato dalla prevalenza vigneti, e seminativi, alternati in misura minore da oliveti e aree nelle quali permane una copertura vegetale di origine spontanea costituita prevalentemente da macchia mediterranea. La prossimità dell'area di intervento ai centri abitati (San Pancrazio Salentino in particolare) ed all'asse di comunicazione Taranto Lecce (S.S. 7 ter, che ricalca percorsi precedenti consolidati almeno dalla prima metà del XX secolo) ha determinato una più incisiva antropizzazione dell'area, con riduzione estrema sia delle aree con carattere di naturalità sia delle forme tradizionali di conduzione agricola, con frequenti sostituzioni delle attività agricole con impianti fotovoltaici a terra. Giova ricordare che tra i fattori di rischio di degrado dell'area di intervento, si annovera l'abbandono delle coltivazioni tradizionali della vite ad alberello e dell'oliveto con conseguente semplificazione delle trame agrarie dovute spesso alla realizzazione di parchi "fotovoltaici" e "agrovoltaici" sparsi nel paesaggio, quest'ultimi non sempre in linea con la vocazione agricola tradizionale tipica del territorio su cui si inseriscono.

Nella fattispecie, la società HEPV 18 S.r.l. propone, tra le attività agricole a farsi al di sotto dei pannelli fotovoltaici, la piantumazione di colture leguminose foraggere mellifere in consociazione con graminacee da foraggio autunno-vernine, quali il trifoglio incarnato in consociazione con la loiessa, il trifoglio pratense in consociazione con il fleolo e colture orticole invernali come il broccoletto di rapa, l'aglio, colture non proprio tra le più rappresentative dell'attività agricola tipica del territorio pugliese interessato dall'intervento. La società HEPV S.r.l. giustifica, di fatto, tale scelta al fine di assicurare una periodica manutenzione dei pannelli fotovoltaici senza che le colture possano in qualche modo intralciare il passaggio dei mezzi per la pulizia dei pannelli,



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Servizio VIA / VINCA

piuttosto che coniare attività agricola e produzione di energia, valorizzando le colture tipiche del territorio pugliese e della Figura Territoriale del Tavoliere Salentino (a titolo esemplificativo si pensi ai vigneti ed oliveti di qualità tipici del territorio salentino), garantendone nel tempo la coltivazione ed espansione delle stesse.

Considerazioni simili, possono essere argomentate in merito alla presunta attività di allevamento ovino non meglio dettagliata dalla società HEPV S.r.l., atteso che rendere disponibile l'utilizzo della superficie dell'area di intervento per il pascolo ad un presunto non meglio definito operatore agro-pastorale possa considerarsi quale attività di pulizia/manutenzione del parco fotovoltaico piuttosto che attività di allevamento ovino *tout court*.

**Alla luce di quanto su rappresentato,
DATO ATTO CHE:**

- tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. "*Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri*" sono stati "*tempestivamente pubblicati*" sul Portale Ambientale della Regione Puglia dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali in qualità di Autorità competente al rilascio del PAUR;

TENUTO CONTO:

- dello studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal Proponente con la documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;
- dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte, delle osservazioni e dei pareri delle Amministrazioni/Enti interessate a norma dell'art.24 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- dei pareri definitivi espressi dalla Commissione VIA regionale, acquisiti al prot. n. 311727/2024 e prot. n. 340086/2024 della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
- degli esiti delle sedute di conferenza di servizi decisoria PAUR, cui si rimanda ai verbali delle medesime.

Richiamate le disposizioni di cui:

- all'art.11 co.1 della L.r. 26/2022: "*La Commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera a), è l'organo tecnico-consultivo che fornisce il supporto tecnico-scientifico all'autorità regionale competente per i procedimenti di valutazione ed autorizzazione di cui all'articolo 5. La Commissione tecnica per le valutazioni ambientali svolge, inoltre, funzioni di assistenza ai fini dell'istruttoria necessaria alla risoluzione di questioni tecniche o giuridiche che possono insorgere nel corso del procedimento*";
- all'art.3 co.1 del R.R. 27 luglio 2022, n. 7: "*La Commissione Tecnica per le*



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Servizio VIA / VINCA

valutazioni ambientali è l'organo collegiale tecnico-consultivo e fornisce il supporto tecnico-scientifico necessario all'Autorità competente per i procedimenti contemplati dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nonché dalla normativa in materia di valutazione di incidenza ambientale.....”;

- all'art.5 co.1 lett. o) del D.lgs. n. 152/2006: *“provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell'autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere”;*

RITENUTO CHE, per quanto sopra considerato, richiamate le disposizioni di cui al titolo III della Parte II del D. Lgs. 152/2006, nonché, l'art.2 della L.241/1990, sussistono i presupposti, per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale mediante l'adozione del Provvedimento di VIA, ricompreso nel procedimento di PAUR ID VIA 477 ex art. 27 bis del TUA, ex art.26 co.1 del D.lgs. n. 152/2006 (riesame in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8258/2023), per il progetto denominato **“Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 6,6 MWp da realizzare nel Comune di Salice Salentino (Le) e San Pancrazio Salentino (BR)”**, proposto dalla società **HEPV 18 S.r.l.**

RITENUTO, altresì, di condividere e fare proprie dal Servizio VIA e VInCA le valutazioni tecniche espresse dalla Commissione VIA regionale, in qualità di organo tecnico della Regione Puglia per le istruttorie dei progetti sottoposti alle procedure di valutazione ambientale (L.R. n. 26/2022 e R.R. n. 7/2022), espresse nelle sedute del 20.06.2024 e 04.07.2024 (Pareri prot. prot. n. 311727/2024 e prot. n. 340086/2024).

VALUTATE le osservazioni della società HEPV 18 S.r.l. trasmesse in seguito alla comunicazione ex art. 10bis della L. n. 241/1990, prot. n. 0374885/2024 della Sezione Autorizzazione le cui valutazioni valutazioni sono riportate in narrativa.

Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Servizio VIA / VINCA

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **Di esprimere** ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e dell'art.2 co.1 della L. 241/1990, sulla base dell'istruttoria svolta dal Servizio Via e VInCA della Regione Puglia e degli esiti delle consultazioni pubbliche, come dettagliate in premessa, con particolare riguardo ai pareri ed osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 5, co.1, lett. s) del D.Lgs 152/06 nonché del parere di competenza ex art. 4 del R.R. 07/2022 espresso dalla Commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali, **giudizio negativo di compatibilità ambientale** relativo al progetto denominato "**Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 6,6 MWp da realizzare nel Comune di Salice Salentino (Le) e San Pancrazio Salentino (BR)**", proposto dalla società **HEPV 18 S.r.l.**;
- **di dare atto** che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti allegati:
 - **Allegato 1: Parere della Commissione VIA regionale prot. n. 311727/2024;**
 - **Allegato 2: Parere della Commissione VIA regionale prot. n. 340086/2024;**
- **di dare atto** che il presente provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è ricompreso nel procedimento di PAUR ID VIA 477 ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 (riesame in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8258/2023), per il progetto denominato: "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 6,6 MWp da realizzare nel Comune di Salice Salentino (Le) e San Pancrazio Salentino (BR)", proposto dalla società HEPV 18 S.r.l.;
- **di stabilire** che il presente provvedimento è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti.

Il presente provvedimento:

- a. è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il procedimento ex art. 27-bis del TUA;
- b. è depositato nel sistema regionale di archiviazione, secondo le modalità di cui al punto 9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA2;
- c. è pubblicato, ai sensi del comma 3 art. 20 del DPGR n. 22/2021, all'Albo online del sito della Regione Puglia;
- d. è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- e. è pubblicato sul BURP;

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla

**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Servizio VIA / VINCA

riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, è emesso in forma di documento informatico ex D.lgs. 82/2005, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente *ad interim* del Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
Ing. Giuseppe Angelini

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato1_redatto.pdf - e2dc88e8c6fa531116ac9cc9626a9984616b884d7f7a7491a4deb7deb0044cdd
Allegato2_redatto.pdf - 62c85301f08a514599d0e039aedfefd8f7ec619a3d304f53ed2fbf2ccb9b76af

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile coordinamento VIA
Gaetano Sassanelli

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini



**REGIONE
PUGLIA**

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

SEDE

Parere espresso nella seduta del 20/ 06/2024 Parere finale

ai sensi del R.R.07/2022, pubblicato su BRUP n. 44 dell'11.05.2022

Procedimento: ID VIA 477: PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi

VInCA: NO SI *Indicare Nome e codice Sito*

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo NO

Oggetto: ID VIA 477 – *“Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 6,6 MWp da realizzare nel Comune di Salice Salentino (Le) e San Pancrazio Salentino (BR)”*

Tipologia: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.- Parte II - All.IV p.to 2 lett.b)
L.R. 11/2001 e smi Elenco a lett. A.2.

Autorità Comp. Regione Puglia

Proponente: HEPV 18 s.r.l. - 38121 Trento (TN) – Via Alto Adige n°160

0. Elenco elaborati esaminati

Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione Puglia", <http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>, sono di seguito elencati:

Documentazione pubblicata in data 28/10/2019:

1. 190520_Visura HEPV18.pdf
2. Assev. HEPV18 -Salice S. set. 2019.pdf
3. Capac. Fin. HEPV18 Salice S. set. 2018.pdf
4. Comunicazione Sopraintendenze_RFVP60A.pdf
5. E.E._RFPV_60A.pdf
6. E- DISTRIBUZIONE TICA T0736439.pdf
7. F2IRB60__DichiarazioneSottoscrizioneAttoUnilaterale.pdf
8. F2IRB60__ImpegnoFideiusioneDismissione.pdf
9. F2IRB60__ImpegnoFideiusioneRealizzazione.pdf
10. F2IRB60_02. RIG -RID- RPTA_Relazione idrogeologica, idraulica, Compatibilita PTA.pdf

11. F2IRB60_02.RGE_RGT_Relazione geologica e geotecnica .pdf
12. F2IRB60_03.CDU.pdf
13. F2IRB60_03.PMA_Piano di monitoraggio ambientale.pdf
14. F2IRB60_03.PUTT.pdf
15. F2IRB60_03.RIC_Relazione sugli impatti cumulativi.pdf
16. F2IRB60_03.RMM_Relazione monitoraggio meteo.pdf
17. F2IRB60_03.RPA_Relazione Pedoagronomica analisi PUTT e Paesaggio .pdf
18. F2IRB60_03.SIA_A_Studio Impatto ambientale -Quadro A Introduttivo.pdf
19. F2IRB60_03.SIA_B_Studio Impatto ambientale -Quadro B. Di riferimento normativo e programmatico.pdf
20. F2IRB60_03.SIA_C_Studio Impatto ambientale -Quadro C. Di riferimento Progettuale e Gestionale.pdf
21. F2IRB60_03.SIA_D1_Studio Impatto ambientale -Quadro D Di riferimento ambientale.PARTE 1.pdf
22. F2IRB60_03.SIA_D2_Studio Impatto ambientale -Quadro D di riferimento ambientale.PARTE 2.pdf
23. F2IRB60_03.SIA_SNT_Sintesi Non Tecnica.pdf
24. F2IRB60_07.01_C.P.S._Calcoli preliminari delle strutture.pdf
25. F2IRB60_07.02_D.D.P._Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.pdf
26. F2IRB60_07.03_CPI - Calcoli preliminari impianti.pdf
27. F2IRB60_10.CM_Computo metrico.pdf
28. F2IRB60_10.QE_Quadro Economico.pdf
29. F2IRB60_10_CRO.pdf
30. F2IRB60_Bollo Regione Oneri Via PAUR.pdf
31. F2IRB60_CDU.pdf
32. F2IRB60_DichiarazioneConduttoriTerreni.pdf
33. F2IRB60_Disponibilita terreni_Contratto preliminare di compravendita.pdf
34. F2IRB60_EG_01.06_Planimetria generale di progetto.pdf
35. F2IRB60_EG_01.07_Layout impianto percorso cavi.pdf
36. F2IRB60_EG_01.08_Rilievo stato dei luoghi.pdf
37. F2IRB60_EG_01.09_Rilievo fotografico.pdf
38. F2IRB60_EG_03.01_Studio d'impatto visivo impianto fotovoltaico_carta dell'intervisibilit...pdf
39. F2IRB60_EG_03.02_Corine Land Cover.pdf
40. F2IRB60_EG_03.03_Inquadramento catastale.pdf
41. F2IRB60_EG_03.04_Inquadramento vincolistico del PRG.pdf
42. F2IRB60_EG_04.01_Carta rischio archeologico.pdf
43. F2IRB60_EG_05.01_Rilievo planoaltimetrico.pdf
44. F2IRB60_EG_05.02_Studio di inserimento urbanistico.pdf
45. F2IRB60_EG_06.01_Planimetria e sezioni strade di accesso.pdf
46. F2IRB60_EG_07A.01_Tipici stringa.pdf
47. F2IRB60_EG_07A.02_Tipici struttura porta moduli.pdf
48. F2IRB60_EG_07A.03_Particolari struttura portamoduli.pdf
49. F2IRB60_EG_07A.04_Cabina di consegna.pdf
50. F2IRB60_EG_07A.05_Particolari strutture, recinzioni e cancelli.pdf
51. F2IRB60_EG_08A.01_Planimetria generale su CTR con cavidotti e Particolari sezioni tipo dei cavi.pdf

52. F2IRB60_EG_08A.02 Cabine elettriche e cabina di consegna.pdf
53. F2IRB60_EG_08B.01_Planimetria delle opere di connessione e cabine di consegna.pdf
54. F2IRB60_EG_08B.02_Schema elettrico unifilare MT di connessione.pdf
55. F2IRB60_EG_08B.03_Schemi elettrici. Sottocampo 1.pdf
56. F2IRB60_EG_08B.04_Schemi elettrici. Sottocampo 2.pdf
57. F2IRB60_EG_08B.05_Schemi elettrici. Sottocampo 3.pdf
58. F2IRB60_EG_08B.06_Schema elettrico unifilare MT.pdf
59. F2IRB60_EG_08B.07_Schema elettrico AT MT.pdf
60. F2IRB60_EG_09.01_Planimetria catastale con ubicazione opera e indicazione dei diritti e servizi.pdf
61. F2IRB60_EG_13.01_Produzione di energia.pdf
62. F2IRB60_RFVP60A_20190828_Preventivo di connessione_modifica.pdf
63. F2IRB60_RS_04.01_Relazione sugli impatti elettromagnetici.pdf
64. F2IRB60_RS_04.02_Valutazione preventiva dell'impatto acustico.pdf
65. F2IRB60_RS_04.03_Relazione impatti su flora, fauna ed ecosistema.pdf
66. F2IRB60_RS_08A.01_Relazione tecnico descrittiva impianto elettrico.pdf
67. F2IRB60_RS_08B.01_Relazione opere di connessione alla rete di ENEL.pdf
68. F2IRB60_RS_11.01_Prime indicazioni per la stesura del piano generale di sicurezza e coordinamento.pdf
69. F2IRB60_RS_11.02_Relazione sul riutilizzo di terre e rocce da scavo.pdf
70. F2IRB60_RS_12.01_Relazione di dismissione impianto a fine vita.pdf
71. F2IRB60_RS_12.02_Computo estimativo dismissione.pdf
72. F2IRB60_RTD_Relazione Tecnica Descrittiva.pdf
73. F2IRB60_SI_Strati informativi identificativi e di interferenza.pdf
74. RFVP60A_20190828_Preventivo di connessione_modifica.pdf
75. RFVP60A_20190911_Conferma voltura.pdf
76. RFVP60A_Accettazione preventivo_firmato.pdf
77. F2IRB60_EG_01.01_Inquadramenti.pdf
78. Controdeduzioni- memoria integrativa pubblicata sul portale in data 09/10/2020
79. Allegati alle controdeduzioni – memoria integrativa:

ALLEGATI

Allegato 1.2	Studio Politecnico Milano 05-2019
Allegato 1.3a	Lettera a Governo da Associazioni per Agrovoltaico
Allegato 1.3b	Enea audizione progetti per Recovery Fund
Allegato 2	PEAR Puglia 2018
Allegato 3.1	Riscontro Soprintendenze a comunicazione preliminare
Allegato 3.2	Valutazione preliminare del rischio archeologico
Allegato 3.3	Report di Sistema ISPRA 8-2019
Allegato 3.4	Progetto agrovoltaico di miglioramento ambientale - HEPV18
Allegato 3.7	RCP_Relazione di compatibilità paesaggistica
Allegato 3.8	F2IRB60_RS_04.03_Relazione impatti su flora, fauna ed ecosistema
Allegato 3.9a	F2IRB60_RS_04.01_Relazione sugli impatti elettromagnetici
Allegato 3.9b	F2IRB60_RS_04.02_Valutazione Preventiva delle Prestazioni Acustiche
Allegati 3.10 (a-d)	Mitigazioni Visive e Fotoinserimenti <i>post-operam</i>
Allegato 4	Fraunhofer Istitut 04-2019

1. Premessa

Il progetto in esame torna ad essere esaminato dal Comitato a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 858 del 11/09/2023 resa a seguito del ricorso in appello proposto dalla Regione Puglia avverso la sentenza

resa dal TAR, Sez. Lecce, n. 248 del 2022-

Sintesi contenzioso

Il TAR Puglia ha annullato il provvedimento con il quale è stato archiviato il procedimento, compreso il parere del Comitato VIA del 23/04/2020 atteso a seguito del deposito da parte della ricorrente di un progetto migliorativo (progetto del 2.11.2020) in cui era previsto il passaggio "tout court" da impianto fotovoltaico a agrivoltaico "...le Amministrazioni investite del parere hanno affermato il contrasto del progetto con il punto 4.4.1 del PPTR, il quale riguarda tuttavia l'installazione di impianti fotovoltaici, ma non anche quelli agro-fotovoltaici, di nuova generazione, successivi al PPTR, che pertanto, per un evidente principio di successione di eventi, non ne ha potuto tener conto".

A seguito di appello della Regione Puglia, il Consiglio di Stato nel confermare la sentenza di primo grado, ha comunque evidenziato che "Rimane fermo che sarà la Regione, o comunque l'organo competente, in sede di rinnovazione dell'attività procedimentale, a dover chiarire se la proposta progettuale abbia le caratteristiche di un impianto agrivoltaico, anche alla luce delle normativa nelle more sopravvenuta che ne chiarisce le tipologie e le caratteristiche tecniche." Il presente parere è reso pertanto, tenuto conto dell'obbligo di rideterminarsi, come richiesto dal Consiglio di Stato, sul progetto proposto "nel rispetto dei criteri motivazionali indicati in motivazione" come modificato dalla proponente con il progetto del 02.11.2020.

Parere del Comitato del 09/05/2024 e le richieste di integrazione documentali ex art. 27 bis, comma 5 del D.lgs. 152/2006

Si segnala che, a seguito della modifica progettuale, lo Studio di Impatto Ambientale è rimasto invariato. Pertanto con parere di questo Comitato del 09/05/2024 è stato chiesto al proponente, tenuto conto dell'integrale modifica del progetto di quanto segue:

"Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato - al fine della formulazione del proprio parere definitivo- ritiene che sia necessario che il proponente provveda ad integrare la documentazione prodotta, approfondendo gli argomenti di seguito indicati;

a) tenuto conto della modifica progettuale, si chiede di aggiornare il SIA e tutti gli elaborati progettuali al fine di consentire una compiuta valutazione del progetto come modificato;

b) tenuto conto che il progetto dichiarato dal proponente, a seguito della modifica proposta, sarebbe da qualificare quale impianto agrivoltaico, si chiede di produrre un'apposita relazione che evidenzi il rispetto dei requisiti, delle caratteristiche minime e la coerenza del progetto proposto con la disciplina di settore, D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. nonché con le caratteristiche per gli impianti agri-voltaici definiti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici, adottate dal MASE il 27.06.2022, tenuto conto, circa le dette linee guida, di quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza 8258/2023;

c) si chiede di aggiornare gli elementi che evidenziano le soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra che non compromettono la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e consentono l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione come previsto ai sensi dell'art. 31 comma 5 del DL 77/2021 conv. In L. 108/2021 che modifica l'art. 65 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1;

d) si chiede di aggiornare l'analisi degli impatti cumulativi considerando tutti gli impianti energetici in approvazione e approvati.

e) si chiede di integrare le misure di mitigazione ambientale per ogni componente ambientale e relativamente anche alla fase di dismissione;

f) si chiede di indicare le misure di compensazione territoriale ai sensi della L.R. n. 28/2022.

Integrazione documentale versata dalla ditta

All'esito della richiesta di integrazione documentale del Comitato, come da parere del 09/05/2024, il proponente ha prodotto i seguenti elaborati:

F21RB60_RelazioneDescrittiva.pdf

F21RB60_RelazioneTecnica.pdf

F21RB60_AllegatiGraficiSIA_04.pdf

F21RB60_AllegatiGraficiSIA_05.pdf

F21RB60_AllegatiGraficiSIA_06.pdf

F21RB60_AllegatiGraficiSIA_07.pdf

F21RB60_AllegatiGraficiSIA_08.pdf

F21RB60_AllegatiGraficiSIA_09.pdf

F21RB60_RelazioneImpattiCumulativi.pdf

F2IRB60_RelazionePaesaggistica.pdf
 F2IRB60_AllegatiPaesaggisticaElabProgetto.pdf
 F2IRB60_RelazionePedoAgronomica.pdf
 F2IRB60_RelazioneEssenze.pdf
 F2IRB60_RelazionePaesaggioAgrario.pdf
 F2IRB60_RelazioneFlorofaunistica.pdf
 F2IRB60_RelazioneFattAgroeconomicaPianoMonitAmbientale.pdf
 F2IRB60_DocumentazioneSpecialistica_01.pdf
 F2IRB60_DocumentazioneSpecialistica_03.pdf
 F2IRB60_DocumentazioneSpecialistica_05.pdf

2. Inquadramento territoriale ed indicazione dei vincoli ambientali e paesaggistici

2.1 Inquadramento territoriale

L'impianto in progetto e le relative opere di connessione interessano aree site nei territori di Salice Salentino (LE), Guagnano (LE) e San Pancrazio Salentino (BR), in particolare (per la localizzazione dell'impianto e delle opere di connessione si rimanda agli elaborati *F2IRB60_EG_01.01_Inquadramenti.pdf*, *F2IRB60_EG_08B.01_Planimetria delle opere di connessione e cabine di consegna.pdf*, *F2IRB60_RTD_Relazione Tecnica Descrittiva.pdf* paragrafo 2):

- l'impianto proposto andrebbe ad essere ubicato nel territorio del comune di Salice Salentino;
- il cavidotto interrato per la connessione alla rete nazionale attraverserà aree site in territorio di Salice Salentino, Guagnano e San Pancrazio;
- la connessione con la rete nazionale è prevista in territorio del Comune di San Pancrazio Salentino (BR), presso una sottostazione già esistente.

L'area nella quale si intende realizzare l'impianto f in progetto è sita circa 11,5 km in linea d'aria ad ovest del centro abitato di Salice nonché circa 3,5 km a sud del centro abitato di San Pancrazio Salentino, prossima alla S.P. 109 (San Pancrazio – Torre Lapillo) e direttamente accessibile per mezzo di strade vicinali (cfr. elaborati *F2IRB60_EG_01.01_Inquadramenti.pdf*, *F2IRB60_RTD_Relazione Tecnica Descrittiva.pdf*, paragrafo 2).

Allo stato attuale i lotti interessati dal progetto sono tenuti a seminativo e utilizzati saltuariamente per la piantagione di prodotti agricoli (cfr. elaborato *F2IRB60_RTD_Relazione Tecnica Descrittiva.pdf*, paragrafo 2)¹.

Le particelle interessate dalla realizzazione del campo fotovoltaico sono le seguenti (cfr. elaborato *F2IRB60_RTD_Relazione Tecnica Descrittiva.pdf*, paragrafo 2):

Foglio	Particella	Natura	Consistenza		
			ha	are	ca
10	242	SEMINATIVO	00	03	27
10	243	SEMINATIVO	00	09	65
10	245	SEMINATIVO	00	00	22
10	251	SEMINATIVO	00	04	31
10	252	SEMINATIVO	00	01	65
10	317	SEMINATIVO	05	04	65
10	319	SEMINATIVO	05	21	91
10	321	SEMINATIVO	02	67	66
10	323	SEMINATIVO	01	94	45
Totale superficie			15	07	67
Totale superficie m ²			150.767		

Nelle particelle appena elencate si registrano quote comprese tra circa 66,5 m s.l.m. e circa 71,3 m s.l.m. (cfr. elaborato *F2IRB60_EG_05.01_Rilievo planoaltimetrico.pdf*), con leggerissima pendenza verso nord.

Il sito di intervento è limitrofo ad un impianto già esistente (realizzato tra il 2010 ed il 2011) e, per quanto risulta dall'anagrafe FER pubblicata tramite il Sistema Informativo Territoriale regionale, rientra nel perimetro dell'impianto già autorizzato (che, evidentemente, è stato realizzato solo in parte). I proponenti segnalano quanto appena riportato (cfr. elaborato *F2IRB60_03.RIC_Relazione sugli impatti cumulativi.pdf*, in particolare nella premessa a pag. 2 e nel paragrafo 2); per quanto riportato dagli stessi proponenti l'impianto in esame costituisce 'un unicum' con quello già realizzato e 'la richiesta autorizzativa si produce in virtù del fatto che si intende utilizzare una tecnologia con 'trackers' di ultima generazione, non considerati e non realizzati nell'autorizzazione ottenuta'.

2.2 Provvedimenti di tutela paesaggistica per le aree direttamente interessate dall'intervento

Beni paesaggistici

Beni paesaggistici art. 136 – L'area del campo fotovoltaico ed il tracciato del cavidotto interrato di connessione alle rete nazionale non ricadono in beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o della previgente normativa di settore.

Beni paesaggistici art. 142 – L'area del campo fotovoltaico ed il tracciato del cavidotto interrato di connessione alle rete nazionale non ricadono in beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Ulteriori contesti paesaggistici art. 143 c. 1 lettera 'e'

1 Dalla sequenza delle riprese aeree (1997, 2006, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016) disponibili sul SIT Regionale non si rilevano particolari trasformazioni agricole nelle particelle interessate dal progetto in esame, che appaiono tenute a seminativo sin dal 1997.

L'area del campo agrifotovoltaico ed il tracciato del cavidotto interrato di connessione alle rete nazionale non ricadono nella perimetrazione degli Ulteriori Contesti Paesaggistici definita, ai sensi dell'art. 143 c. 1 lettera

'f' del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. PPTR

Regione Puglia: ambiti paesaggistici e figure territoriali

L'impianto e la linea di connessione alla rete elettrica nazionale ricadono nell'ambitopaesaggistico 10 *Tavoliere Salentino* e nella figura paesaggistica 10.2 *La Terra dell'Arneo*.

2.3 Provvedimenti di tutela paesaggistica nel contesto di riferimento per l'intervento in esame

Si prendono a riferimento le aree vaste individuate ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, definite da cerchi di raggio 2 e 5 km dal baricentro dell'impianto (cfr. elaborato *F2IRB60_03.RIC_Relazione sugli impatti cumulativi.pdf*, paragrafo 2).

Beni paesaggistici art. 142 – Nell'area sono presenti i seguenti beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:

comma 1 lettera 'g' (aree interessate dalla presenza di foreste, boschi e macchia):

non sono censite aree boscate nell'area vasta 2 km;

nell'area vasta 5 km si registra la presenza di aree boscate isolate ad est del sito di intervento (distanza circa 3,7 km), ad ovest (distanza circa 3,4 km) ed a sud (distanza circa 2,1 km); sono inoltre presenti diverse aree a bosco/macchia nel settore meridionale dell'area vasta 5 km, in prossimità della pista di collaudo del Porsche Engineering – Nardò Technical Centered;

comma 1 lettera 'h' (zone gravate da usi civici): un unico sito, nell'area vasta 5 km, circa 3,5 km a nord-ovest dell'area di intervento;

comma 1 lettera 'm' (siti di interesse archeologico): ARC0249 Li Castelli (presso San Pancrazio Salentino, nell'area vasta 5 km, circa 4,4 km a nord-est dell'area di intervento);

Ulteriori contesti paesaggistici art. 143 c. 1 lettera 'e'

PPTR Puglia – Componenti geomorfologiche:

UCP *Doline* (4 siti, uno solo è posizionato nell'area vasta 2 km ed in particolare circa 1,5 km a nord-ovest dell'area di intervento);

UCP *Inghiottitoi* (6 siti, uno solo è posizionato nell'area vasta 2 km ed in particolare circa 1,8 km ad ovest dell'area di intervento);

PPTR Puglia – Componenti idrologiche:

UCP *Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R.*: Canale Iaia (ad est del sito di intervento ed a distanza minima di circa 400 m; interessa sia l'area vasta 2 km sia l'area vasta 5 km); Canale presso Masseria Grassi (a sud ed ovest del sito di intervento ed a distanza minima di circa 600 m; interessa entrambe le aree vaste); Canale presso Masseria Campone (ad ovest del sito di intervento ed a distanza minima di 1,9 km; interessa in modo marginale l'area vasta 2 km ed in modo più rilevante l'area vasta 5 km), Canale della Lamia (a nord est del sito di intervento, presso l'abitato di San Pancrazio Salentino ed a distanza minima di circa 4,1 km);

UCP *Vincolo idrogeologico* (una sola area, ad est del sito di intervento ed a distanza minima di circa 3,5 km);

PPTR Puglia – Componenti botanico vegetazionali:

UCP *Area di rispetto boschi* (in relazione alle aree a bosco/macchia precedentemente evidenziate);

UCP *Formazioni arbustive in evoluzione naturale* (nell'area vasta 5 km, una formazione circa 4 km ad ovest-nordovest del sito di intervento);

PPTR Puglia – Componenti culturali e insediative:

UCP *Testimonianze della stratificazione insediativa – Siti storico culturali*:

nell'area vasta 2 km: Masseria Morigine (circa 1,8 km a nord-ovest del sito di intervento); nell'area vasta 5 km: Masseria Ciurli (circa 3,8 km a sud del sito di intervento); Villaggio Monteruga (circa 4,3 km a sud); Masseria San Paolo (circa 3,5 km a sud ovest);- Masseria Centonza (circa 4,2 km a sud ovest); Masseria Torrevecchia (circa 3 km a nord ovest); Masseria Montefusco (circa 3,9 km a nord ovest); Masseria Morcianti (circa 4,8 km a nord ovest); Masseria Leandro (circa 5 km a nord est); Masseria Casili (circa 3,5 km ad est); Masseria Filippi (circa 4 km ad est); Masseria Castello Monaci (circa 4,3 km ad est);

UCP *Testimonianze della stratificazione insediativa – Aree appartenenti alla rete dei tratturi*: Tratturo Riposo Arneo, nell'area vasta 5 km (circa 5 km a sud del sito di intervento);

UCP *Area di rispetto dei siti storico-culturali*;

UCP *Città consolidata*: San Pancrazio Salentino, nell'area vasta 5 km (circa 3,7 km a nord del sito di intervento);

UCP *Area di rispetto delle zone di interesse archeologico* (presso San Pancrazio Salentino, nell'area vasta 5 km);

PPTR Puglia – Componenti dei valori percettivi:

UCP *Strade a valenza paesaggistica* (S.S. 7 ter, nell'area vasta 5 km).

3 Descrizione dell'intervento

3.1 *Impianto agrivoltaico*

Il proponente evidenzia come al fine di recepire le osservazioni mosse dagli enti competenti, ha valutato e ritenuto di utilizzare diversamente il territorio rimanendo aderente al suo indirizzo iniziale, ovvero quello agricolo. A tal fine la proponente propone di introdurre contestualmente all'installazione dell'impianto fotovoltaico la coltivazione di erbe medicinali.

Evidenzia la proponente nella memoria –Controdeduzioni- memoria integrativa pubblicata sul portale in data 09/10/2020:

In particolare, sarà possibile coltivare tra i tracker le seguenti specie:

1. Erba medica (*Medicago sativa* L.);
2. Sulla (*Hedysarum coronarium* L.);
3. Trifoglio Sotterraneo (*Trifolium subterraneum* L.).

La scelta di coltivare le specie medicali è consigliata in primo luogo perché consente un esercizio redditizio anche se presa a sé stanti, ma soprattutto perché sono propedeutiche ad ulteriori 2 attività agricole da svolgersi nel campo, e cioè Pascolo dedicato a ovinicoltura, e allevamento stanziale di Api con produzione di miele biologico.

Questa soluzione permetterà di coltivare circa circa 13 Ha della superficie totale dell'impianto, che è circa 14,5 Ha. Tale soluzione permetterà di eliminare la "perdita di suolo agricolo", dato che gran parte sarà coltivata, e di rendere più fertile il terreno, dal momento che l'ombra dei pannelli ridurrà l'evapotraspirazione dal suolo.

Non è necessario effettuare altre operazioni preparatorie per l'attività di coltivazione agricola, come ad esempio scasso a media profondità (0,60-0,70 m) mediante ripper e concimazione di fondo, con stallatico pellettato, in quanto i terreni attualmente presentano un buon contenuto di sostanza organica.

L'impianto in progetto, della potenza massima in immissione pari a 6.660kW, sarà realizzato su terreno pianeggiante con strutture ad inseguimento solare mono assiale orientate nord sud e pannelli orientati est ovest.

Nell'iniziativa progettuale iniziale era prevista l'installazione di 20.104 pannelli di silicio poli cristallino da 400 Wp (CANADIAN SOLAR CS3W 400Wp, composti da celle policristalline), su strutture tipo 'Tracker' di supporto costituite da profilati in acciaio zincato a caldo e dotate di sistema ad inseguimento monoassiale. I tracker saranno installati con orientamento nord sud ed interasse pari a 5,5 m; l'altezza delle strutture sarà compresa tra 1.3 m circa (coni pannelli posizionati in orizzontale) e 2,15 m circa (con i pannelli posizionati alla massima inclinazione).

I pannelli fotovoltaici saranno distribuiti su tre aree (sottocampi 1, 2 e 3) separate dalle due strade vicinali che interessano il sito.

Elaborati di riferimento per la descrizione dell'impianto fotovoltaico: *F2IRB60_RS_08A.01_Relazione tecnico descrittiva impianto elettrico.pdf* (paragrafo 3); *F2IRB60_RTD_Relazione Tecnica Descrittiva.pdf* (paragrafo 5); *F2IRB60_EG_07A.02_Tipici struttura porta moduli.pdf*; *F2IRB60_EG_07A.03_Particolari struttura portamoduli.pdf*; *F2IRB60_EG_08A.01_Planimetria generale su CTR con cavidotti e Particolari sezioni tipo dei cavi.pdf*.

Tenuto conto della modifica progettuale nel parere del 09/05/2024 si chiedeva al proponente di aggiornare tutti i rispettivi elaborati confermando o precisando i dati non corrispondenti. Tuttavia dalla documentazione versata in atti non si evince la presenza di relazione o documentazione aggiornata rispetto alla richiesta contenuta nel parere del 09/05/2024

3.2 Cabine elettriche, recinzioni, opere accessorie

Nel progetto inizialmente proposto era prevista la realizzazione di 4 cabine elettriche costituite da strutture prefabbricate in calcestruzzo, con porta di accesso e griglie di aerazione in vetroresina, impianto elettrico di illuminazione, copertura impermeabilizzata con guaina bituminosa e rete di messa a terra interna ed esterna. Le pareti esterne saranno rifinite con rivestimento murale plastico idrorepellente.

E' prevista la realizzazione, all'interno delle aree occupate dai pannelli, di percorsi viabili atti a permettere l'accesso alle cabine elettriche e raggiungere le diverse aree dell'impianto. I suddetti percorsi saranno costituiti da uno strato di sottofondo e uno strato superficiale in granulare stabilizzato, per una larghezza indicativa che varia dai 3 ai 6 m circa; il manto di usura sarà del tipo MacAdam (costituito da spezzato di pietra calcarea di cava, di varia granulometria, compattato e stabilizzato mediante bagnatura e spianato

con un rullo compressore, posto su una fondazione costituita da pietre più grosse e squadrate, per uno spessore di circa 25/30 cm).

A delimitazione delle aree di installazione è prevista la realizzazione di una recinzione perimetrale costituita da rete metallica di colore verde con paletti infissi nel terreno (è previsto il ricorso a plintini o zavorrine nel caso in cui non dovesse risultare possibile l'installazione mediante infissione diretta nel terreno). La recinzione sarà costituita da pannelli rigidi in rete elettrosaldata (di altezza pari a 2 m) costituita da tondini in acciaio zincato e nervature orizzontali di supporto. Gli elementi della recinzione avranno verniciatura con resine poliesteri di colore verde muschio. Saranno inoltre realizzati cancelli pedonali (uno per ciascun sottocampo, larghezza di almeno 0.8 m ed altezza 2 m) e carrabili (anta unica scorrevole di larghezza pari ad almeno 6 m ed altezza 2 m; 2 per il sottocampo 1, 3 per il sottocampo 2 e 2 per il sottocampo 3) lungo strade vicinali che attraversano il sito; i montanti dei cancelli saranno realizzati con profilati metallici a sezione quadrata almeno 175 x 175 mm; il tamponamento sarà conforme alla tipologia di recinzione utilizzata; il materiale dovrà essere acciaio rifinito mediante zincatura a caldo.

Lungo le recinzioni perimetrali saranno piantumate siepi costituite da arbusti autoctoni quali il Biancospino (*Cratecus monogyna* spp.), il Prugnolo (*Prunus spinosa* spp.), la Piracanta (*Cratecus piracanta* spp.) e il Ginepro (*Juniperus* spp.).

E' prevista la realizzazione di una stazione di ricarica per autovetture elettriche (cfr. elaborati *F2IRB60_RTD_Relazione Tecnica Descrittiva.pdf*, paragrafo 8, e *F2IRB60_EG_08A.01_Planimetria generale su CTR con cavidotti e Particolari sezioni tipo dei cavi.pdf*).

Elaborati di riferimento: *F2IRB60_EG_08A.01_Planimetria generale su CTR con cavidotti e Particolari sezioni tipo dei cavi.pdf*; *F2IRB60_EG_06.01_Planimetria e sezioni strade di accesso.pdf*; *F2IRB60_EG_07A.05_Particolari strutture, recinzioni e cancelli.pdf*; *F2IRB60_EG_08A.02 Cabine elettriche e cabina di consegna.pdf*; *F2IRB60_RTD_Relazione Tecnica Descrittiva.pdf* (paragrafo 6 e relativi sottoparagrafi); *F2IRB60_03.RPA_Relazione Pedoagronomica analisi PUTT e Paesaggio .pdf* (paragrafo 4).

Tenuto conto della modifica progettuale nel parere del 09/05/2024 si chiedeva al proponente di aggiornare tutti i rispettivi elaborati confermando o precisando i dati non corrispondenti. Tuttavia dalla documentazione versata in atti non si evince la presenza di relazione o documentazione aggiornata rispetto alla richiesta contenuta nel parere del 09/05/2024

3.3 Linea di connessione alla rete elettrica nazionale

L'impianto fotovoltaico in progetto sarà allacciato alla rete di distribuzione nazionale tramite cavidotto interrato esteso per circa 1,8 km lungo strade vicinali esistenti, sino alla cabina primaria AT/MT SanPancrazio Salentino.

Elaborati di riferimento: *F2IRB60_EG_08B.01_Planimetria delle opere di connessione e cabine di consegna.pdf*; *F2IRB60_EG_09.01_Planimetria catastale con ubicazione opera e indicazione dei diritti e servitù.pdf*.

Tenuto conto della modifica progettuale nel parere del 09/05/2024 si chiedeva al proponente di aggiornare tutti i rispettivi elaborati confermando o precisando i dati non corrispondenti. Tuttavia dalla documentazione versata in atti non si evince la presenza di relazione o documentazione aggiornata rispetto alla richiesta contenuta nel parere del 09/05/2024

3.4 Paesaggio

L'intervento in esame propone la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante moduli fotovoltaici a terra di altezza massima raggiungibile pari a circa 2,15 m, distribuiti su una superficie complessiva di circa 10 ha (comprensiva degli spazi destinati ai percorsi di viabilità e delle aree libere tra i tracker), con le relative opere di connessione ed accessorie precedentemente descritte, in un contesto paesaggistico (per il quale si fa riferimento all'area vasta 2 km definita dai proponenti negli elaborati di valutazione degli impatti cumulativi) nel quale:

- non si registrano emergenze morfologiche ed orografiche di particolare rilevanza (ad esempio alture isolate, versanti e salti di quota rilevanti, gravine o lame) e tali da accentuare le problematiche di inserimento paesaggistico;
- le attività agricole consolidate nel tempo hanno portato alla formazione di un mosaico agricolo a trama

fitta caratterizzato dalla prevalenza vigneti e seminativi, alternati in misura minore da oliveti (anche di impianto non recente); sono rare le aree nelle quali permane una copertura vegetale di origine spontanea e costituita prevalentemente da macchia mediterranea;

- l'insediamento umano è presente sia con le forme storiche consolidate (masserie ed altri fabbricati rurali, spesso in abbandono) sia con quelle contemporanee;
- la relativa prossimità ai centri abitati (San Pancrazio Salentino in particolare) ed all'asse di comunicazione Taranto Lecce (S.S. 7 ter, che ricalca percorsi precedenti consolidati almeno dalla prima metà del XX secolo) ha determinato una più incisiva antropizzazione dell'area, con riduzione estrema sia delle aree con carattere di naturalità sia delle forme tradizionali di conduzione agricola;
- si registrano frequenti sostituzioni delle attività agricole con impianti fotovoltaici a terra.

Il suddetto contesto è compreso nella figura territoriale Terra dell'Arneo, le cui specifiche criticità e vulnerabilità sono descritte nella sezione B.2.3.2 della Scheda d'Ambito 10 – Tavoliere Salentino (elaborato 5.10 del PPTR), della quale si riporta un estratto:

Invarianti Strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)	Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)	Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali
<p>Il sistema agroambientale, caratterizzato dalla successione macchia costiera, oliveto, vigneto, che si sviluppa dalla costa verso l'entroterra. Esso risulta costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la macchia mediterranea, ancora presente in alcune zone residuali costiere, in corrispondenza degli ecosistemi umidi dunali; - gli oliveti che si sviluppano sul substrato calcareo a ridosso della costa e rappresentano gli eredi delle specie di oleastri e olivastri che, per secoli, hanno dominato il territorio; - i vigneti d'eccellenza, che dominano l'entroterra in corrispondenza dei depositi marini terrazzati, luogo di produzione di numerose e pregiate qualità di vino; caratterizzati da trame ora più larghe, in corrispondenza di impianti recenti, ora più fitte, in corrispondenza dei residui lembidi colture tradizionali storiche ad alberello (intorno a Copertino e Leverano). 	<ul style="list-style-type: none"> - Abbandono delle coltivazioni tradizionale della vite ad alberello e dell'oliveto; - Modifiche colturali del vigneto con conseguente semplificazione delle trame agrarie; - Aggressione dei territori agrari prossimi ai centri da parte della dispersione insediativa residenziale, e lungo le principali reti viarie da parte di strutture produttive <p>realizzazione di impianti fotovoltaici sparsi nel paesaggio agrario;</p>	<p>Dalla salvaguardia e valorizzazione delle colture tradizionali di qualità della vite e dell'olivo;</p>

3.5. Sull'aggiornamento del SIA

Tenuto conto della modifica progettuale, in sede di parere del 09/05/2024 è stato chiesto al proponente di aggiornare il SIA e tutti gli elaborati progettuali al fine di consentire una compiuta valutazione del progetto come modificato.

Il proponente tuttavia ha prodotto i seguenti elaborati F2IRB60_AllegatiGraficiSIA_04.pdf- F2IRB60_AllegatiGraficiSIA_05.pdf - F2IRB60_AllegatiGraficiSIA_06.pdf- F2IRB60_AllegatiGraficiSIA_07.pdf- F2IRB60_AllegatiGraficiSIA_08.pdf F2IRB60_AllegatiGraficiSIA_09.pdf ma non ha aggiornato lo studio di impatto ambientale e, pertanto, non è possibile effettuare una valutazione compiuta del progetto alla luce della modifica progettuale proposta.

3.6. Sulle caratteristiche dell'impianto quale agrivoltaico

Il progetto dichiarato dal proponente, a seguito della modifica proposta, è da qualificare quale impianto agrivoltaico; a tali fini nel parere del 09/05/2024 è stato chiesto al proponente di produrre un'apposita relazione che evidenzi il rispetto dei requisiti, delle caratteristiche minime e la coerenza del progetto proposto con la disciplina di settore, D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. nonché con le caratteristiche per gli impianti agri-voltaici definiti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici, adottate dal MASE il 27.06.2022, tenuto conto, circa le dette linee guida, di quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza 8258/2023.

Dalla documentazione integrativa depositata pur non emergendo una relazione ad hoc appositamente dedicata alla sola descrizione di quanto chiesto, produce l'elaborato D_UR_RE_01 nell'ambito della quale è esaminata la rispondenza dell'impianto di che trattasi alle linee guida statuite dal MASA del 27/06/2022 e riportate per brevità nella tabella di sintesi prodotta anche nell'elaborato citato.

DESCRIZIONE	DATI IMPIANTO			CONTROLLO		
REQUISITO A: Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;	A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione ($S_{Agricola} \geq 20,7 \cdot S_{TOT}$)	S_{TOT}	S_{IMP_FV}	$S_{Agricola}$	$S_{Agricola} / S_{TOT} = 0,71 (> 0,70)$	
		15,36ha	4,58 ha	10,77 ha		
	A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola (LAOR $\leq 40\%$)	S_{MODUL_FV}	$S_{Agricola}$		LAOR = $S_{MODUL_FV} / S_{Agricola} = 0,40 (\leq 0,40)$	
		4,31 ha	10,77 ha			
REQUISITO B: Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;	B.1) la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento;			<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	B.2) la produttività elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa ($FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$)	FV_{agri}^1	$FV_{standard}^1$		$FV_{agri} / FV_{standard} = 0,85 \geq 0,6$	
	1,00 GWh/ha/anno	1,17 GWh/ha/anno				
REQUISITO C: L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;	Altezza da terra asse orizzontale tracker			TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3
	1,50 m			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;	D.1) il risparmio idrico;			<input checked="" type="checkbox"/> Sì		<input type="checkbox"/> No
	D.2) la continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.			<input checked="" type="checkbox"/> Sì		<input type="checkbox"/> No
REQUISITO E: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.	E.1) il recupero della fertilità del suolo;			<input checked="" type="checkbox"/> Sì		<input type="checkbox"/> No
	E.2) il microclima;			<input checked="" type="checkbox"/> Sì		<input type="checkbox"/> No
	E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.			<input checked="" type="checkbox"/> Sì		<input type="checkbox"/> No

Tabella 1: Verifica requisiti dell'impianto agrivoltaico "60A- Salice Salentino"

Rispetto al requisito D ed E di cui alle linee guida MASE il proponente rimanda alla relazione relativa al Piano di Monitoraggio ambientale nell'ambito del quale sono illustrate le modalità e le frequenze delle attività di monitoraggio, i punti di monitoraggio e la rispondenza dell'impianto in esame ai requisiti di cui alla lettera D ed E delle citate linee guida

3.7. Continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione come previsto ai sensi dell'art. 31 comma 5 del DL 77/2021 conv. In L. 108/2021 che modifica l'art. 65 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1

Nel parere del 09/05/2024 è stato chiesto al proponente di aggiornare gli elementi che evidenziano le soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra che non compromettono la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e consentono l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione come previsto ai sensi dell'art. 31 comma 5 del DL 77/2021 conv. In L. 108/2021 che modifica l'art. 65 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

A tal fine, il proponente nella relazione di fattibilità agro-economica con piano di monitoraggio ambientale evidenzia "Il primo obiettivo nella progettazione dell'impianto agrivoltaico è stato quello di creare le condizioni necessarie per non compromettere la continuità dell'attività agricola, mantenendo lo stesso indirizzo produttivo, ovvero la coltivazione di seminativi, nello specifico le colture foraggere mellifere, in avvicendamento con colture orticole, andando pertanto a migliorare la redditività dell'attività agricola, garantendo, al contempo, una sinergica ed efficiente produzione energetica. Pertanto è stata ipotizzata la possibilità di coltivare, quasi la totalità della superficie, con le colture che bene si adattano alle caratteristiche pedologiche dell'area in esame, in modo tale da ridurre al minimo indispensabile l'impatto ambientale dell'impianto in questione. Tenuto conto del ciclo colturale delle diverse specie vegetali, oltre che delle rispettive esigenze lavorative (in termini di dimensioni delle macchine e degli attrezzi), anche in rapporto alla necessità di fare la periodica manutenzione dei pannelli fotovoltaici, sono state individuate colture leguminose foraggere mellifere in consociazione con graminacee da foraggio autunno-vernine dall'ottima produttività, quali il trifoglio incarnato in consociazione con la loiessa, il trifoglio pratense in consociazione con il fleolo e colture orticole invernali come il broccoletto di rapa, l'aglio, come la migliore coltivazione da effettuare. La scelta è ricaduta su tali essenze poichè necessitano soltanto di lavorazioni

superficiali del terreno e di un numero limitato di interventi agronomici, per cui risulterebbero molto più ridotti i rischi collegati al passaggio delle macchine e delle attrezzature agricole negli spazi compresi tra i pannelli. La coltivazione di tali essenze consentirebbe anche il passaggio periodico delle macchine e delle attrezzature necessarie per la pulizia dei pannelli solari senza particolari danni per le stesse, essendo specie vegetali molto rustiche, che resistono meglio di tante altre alle avversità climatiche e che possiedono notevoli capacità vegetative anche nelle fasi più avanzate del proprio ciclo colturale. Non si può escludere, infine, anche il ricorso al metodo di "produzione biologica", in modo tale da ridurre ulteriormente l'impatto ambientale del parco fotovoltaico.

In sintesi, l'impianto proposto è caratterizzato da:

- superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (S_{pv}), come somma delle superfici individuate dal profilo esterno di massimo ingombro di tutti i moduli fotovoltaici costituenti l'impianto (superficie attiva compresa la cornice): per un'area totale S_{pv} di 4,31 ettari;
- LAOR risultante $4,31/10,77 = 40\%$, in linea con il limite massimo di LAOR del 40% individuato nelle linee guida;
- superficie agricola complessiva di ha 15,36 interessata dall'impianto integrato con la coltivazione di foraggere mellifere e orticole coltivate anche nelle porzioni di terreno sottostante i pannelli (ha 1,06);
- superficie agricola coltivabile di ha 10,77;
- giacitura del terreno pianeggiante del fondo rustico;
- semina annuale di essenze foraggere mellifere su una superficie di ha 10,77 c.ca.;
- semina annuale di colture orticole su una superficie di ha 10,77 c.ca.;
- vita economica dell'impianto di anni 25;
- gestione dei lavori agricoli con terzisti."

Nella relazione prodotta non vengono invece evidenziati o citati eventuali strumenti di agricoltura digitale o di precisione come richiesto nel parere del 09/05/2024

3.8 Impatti cumulativi


Stante la modifica progettuale è stato chiesto al proponente con il parere del 09/05/2024 di aggiornare l'analisi degli impatti cumulativi considerando gli impianti energetici in approvazione e approvati.

Sul punto, il proponente nella documentazione integrativa versata in atti ha prodotto la richiesta relazione sugli Impatti Cumulativi (D_AM_RE_03) rev1 dell'1/12/2023, nella quale, ha provveduto a valutare gli impatti cumulativi adottando i criteri (A e B) individuati nel R.R. n. 24/2010, D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 e D.D. Ecologia 162/2014 e DGR 3029/2010.

Sul punto si evidenzia che, **diversamente da quanto richiesto e da quanto previsto dalla vigente Normativa Regionale, la valutazione degli impatti cumulativi è stata limitata ai soli impianti esistenti, senza alcun cenno a quelli eventualmente approvati o in fase di approvazione ma non ancora realizzati.**

Nonostante ciò, l'esito delle verifiche effettuate utilizzando le due metodologie risulta negativo. In particolare:

- **Con riferimento alla metodologia A** il proponente espone i seguenti calcoli



Distanza dell'area di impianto dagli altri impianti PV limitrofi all'interno del raggio AVA

- Impianto in progetto: Estensione globale dell'area interessata dall'impianto è pari a circa 150.700 m²
- Impianto (Esistente) F/220708 Estensione 261.141 m²
- Impianto (Esistente) F/CS/H708/3 Estensione 31.323 m²

Considerando le estensioni richiamate, per il calcolo dell'Indice di Pressione Cumulativa (IPC), seguendo il "criterio "A" si ottiene:

$$S_i = 150.700 \text{ m}^2$$

$$R_i = (S_i / \pi)^{1/2} = 219,02 \text{ m. (raggio del cerchio di valutazione dell'impianto in progetto)}$$

$$RAVA = 6 \times R_i = 1.314,11 \text{ m. (raggio area di valutazione ambientale)}$$

$$AVA = \pi \times RAVA^2 = 5.425.200 \text{ m}^2 \text{ q. (area di valutazione ambientale)}$$

$$SIT = 150.700 + 261.141 + 31.323 = 442.973 \text{ mq}$$

$$IPC = 100 \times SIT / AVA = 8,17\%$$

IPC=8,17%>3% CRITERIO NON VERIFICATO

- **Il Criterio "B"** è soddisfatto se nel raggio di 2 km dall'impianto proposto non ne esistano altri . Nel caso in esame **questa condizione non risulta verificata in quanto, come sopra illustrato, esistono 2 impianti del raggio di 500 m.**

Vi è tuttavia da precisare come, secondo quanto indicato nella Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia del 6 giugno 2014, n. 162, tale criterio deve essere applicato per la verifica degli impatti cumulativi tra fotovoltaico ed eolico, che il proponente, comunque, non ha sviluppato.

Preso atto dell'esito decisamente negativo della applicazione del criterio "A", i progettisti propongono di "emendare" tale criterio allo scopo di tenere conto della circostanza che l'impianto oggetto di valutazione è un Agrivoltaico e non un fotovoltaico al suolo.

A partire da questa considerazione, egli sviluppa il ragionamento che di seguito si riporta:

attesa la tipologia dell'impianto agrivoltaico proposto, i dati ed i parametri utili necessari al calcolo preciso e rigoroso dell'IPC, andranno effettuati tenuto conto delle seguenti considerazioni:

- *Per il calcolo dell'IPC, perciò, non andrà utilizzata come area impianto l'area all'interno della recinzione ma, considerato che con l'impianto agrivoltaico il suolo realmente occupato da considerare è quello occupato dai montanti dei traker monoassiali a cui vanno aggiunte le aree occupate dalle cabine;*
- *Alla luce di ciò il calcolo dell'IPC "Indice di pressione Cumulativa" va certamente rivisto, applicando nel caso di specie solamente il "Criterio A" in quanto il "Criterio B" è da applicare all'eolico con fotovoltaico.*

L'area coltivabile è stata individuata ipotizzando la coltivazione estesa a tutte le interfile dell'impianto fotovoltaico e pertanto si desumono le seguenti superfici complessive:

- *Area totale particelle d'impianto area reale: 153.574 m²; (A)*
- *Superficie di infissione e cabine: 160 m²; (B)*
- *Superficie impianto Fotovoltaico 150700 m²*
- *Area coltivabile interfile ed aree a verde e di mitigazione: 102'201 m²; (A-B)*

A ciò si aggiunga che essendo le strade verranno realizzate in terra battuta (così come avviene per gli appezzamenti agricoli) invece che in misto stabilizzato granulare e verranno utilizzate solo nella fase di costruzione dell'impianto; in quella di esercizio, per le attività manutentive e di pulizia, si utilizzeranno trattori gommati e le strade verranno ad essere interessate dalle attività agrivoltaiche previste.

In definitiva, fatto salvo il periodo di costruzione dell'impianto per il quale, ove necessario ed in ambiente anidro, si effettuerà una compattazione del terreno con rullo statico, per il resto non si avrà alcuna "occupazione di suolo".

In conclusione, l'unica superficie che realmente si sottrae all'uso agricolo è costituita dalla superficie delle cabine e dalla superficie data dalla sezione della totalità dei pali infissi in acciaio appartenenti alle strutture fotovoltaiche e quella delle strade.

Pertanto, il totale da considerare nel calcolo dell'IPC come SI (Superficie impianto) è 160 m²

Il cui Ri = (Si/π)^{1/2} = 7,14 m (raggio del cerchio di valutazione dell'impianto in progetto)

RAVA = 6 x Ri = 42,82 m (raggio area di valutazione ambientale - unico raggio del "Criterio A" da prendere in considerazione).

$$AVA \text{ Lorda} = \pi \times RAVA^2 = 5.760 \text{ m}^2$$

$$\text{Aree non idonee} = 0 \text{ m}^2$$

$$AVA \text{ Netta} = \pi \times RAVA^2 - \text{Aree non idonee} = 5.760 \text{ m}^2$$

$$\text{Area altri impianti} = 0 \text{ m}^2$$

$$SIT = 160 \text{ m}^2$$

Pertanto, l'IPC dell'impianto agrivoltaico è uguale a 100 x SIT / AVA = 2,78% < del 3% come prevede la normativa.

Si deve in realtà rilevare come le caratteristiche geometriche dell'impianto qui proposto non siano tali da ritenere che lo stesso consenta il completo utilizzo agricolo delle aree non occupate dalle cabine e dai pali infissi.

A questo proposito è utile richiamare le indicazioni riportate al paragrafo 2.5 REQUISITO C: *l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra* delle linee guida sugli impianti agrivoltaici edite dal MASE nel giugno 2022 di cui di seguito si riporta uno stralcio testuale.

www.regione.puglia.it

La configurazione spaziale del sistema agrivoltaico, e segnatamente l'altezza minima di moduli da terra, influenza lo svolgimento delle attività agricole su tutta l'area occupata dall'impianto agrivoltaico o solo sulla porzione che risulti libera dai moduli fotovoltaici. Nel caso delle colture agricole, l'altezza minima dei moduli da terra condiziona la dimensione delle colture che possono essere impiegate (in termini di altezza), la scelta della tipologia di coltura in funzione del grado di compatibilità con l'ombreggiamento generato dai moduli, la possibilità di compiere tutte le attività legate alla coltivazione ed al raccolto. Le stesse considerazioni restano valide nel caso di attività zootecniche, considerato che il passaggio degli animali al di sotto dei moduli è condizionato dall'altezza dei moduli da terra (connettività).

In sintesi, l'area destinata a coltura oppure ad attività zootecniche può coincidere con l'intera area del sistema agrivoltaico oppure essere ridotta ad una parte di essa, per effetto delle scelte di configurazione spaziale dell'impianto agrivoltaico.

Nelle considerazioni a seguire si fa riferimento, per semplicità, al caso delle colture ma analoghe considerazioni possono essere condotte nel caso dell'uso della superficie del sistema agrivoltaico a fini zootecnici.

Si possono esemplificare i seguenti casi:

TIPO 1) l'altezza minima dei moduli è studiata in modo da consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici. Si configura una condizione nella quale esiste un doppio uso del suolo, ed una integrazione massima tra l'impianto agrivoltaico e la coltura, e cioè i moduli fotovoltaici svolgono una funzione sinergica alla coltura, che si può esplicitare nella prestazione di protezione della coltura (da eccessivo soleggiamento, grandine, etc.) compiuta dai moduli fotovoltaici. In questa condizione la superficie occupata dalle colture e quella del sistema agrivoltaico coincidono, fatti salvi gli elementi costruttivi dell'impianto che poggiano a terra e che inibiscono l'attività in zone circoscritte del suolo.

TIPO 2) l'altezza dei moduli da terra non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici. Si configura una condizione nella quale esiste un uso combinato del suolo, con un grado di integrazione tra l'impianto fotovoltaico e la coltura più basso rispetto al precedente (poiché i moduli fotovoltaici non svolgono alcuna funzione sinergica alla coltura).

TIPO 3) i moduli fotovoltaici sono disposti in posizione verticale (figura 11). L'altezza minima dei moduli da terra non incide significativamente sulle possibilità di coltivazione (se non per l'ombreggiamento in determinate ore del giorno), ma può influenzare il grado di connessione dell'area, e cioè il possibile passaggio degli animali, con implicazioni sull'uso dell'area per attività legate alla zootecnia. Per contro, l'integrazione tra l'impianto agrivoltaico e la coltura si può esplicitare nella protezione della coltura compiuta dai moduli fotovoltaici che operano come barriere frangivento.

Per differenziare gli impianti fra il tipo 1) e il 2) l'altezza da terra dei moduli fotovoltaici è un parametro caratteristico.

In via teorica, determinare una soglia minima in termini di altezza dei moduli da terra permette infatti di assicurare che vi sia lo spazio sufficiente per lo svolgimento dell'attività agricola al di sotto dei moduli, e di limitare il consumo di suolo. Tuttavia, come già analizzato, vi possono essere configurazioni tridimensionali, nonché tecnologie e attività agricole adatte anche a impianti con moduli installati a distanze variabili da terra.

Considerata l'altezza minima dei moduli fotovoltaici su strutture fisse e l'altezza media dei moduli su strutture mobili, limitatamente alle configurazioni in cui l'attività agricola è svolta anche al di sotto dei moduli stessi, si possono fissare come valori di riferimento per rientrare nel tipo 1) e 3):

1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame);

2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).


Si può concludere che:

Gli impianti di tipo 1) e 3) sono identificabili come impianti agrivoltaici avanzati che rispondono al REQUISITO C.

Gli impianti agrivoltaici di tipo 2), invece, non comportano alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata.

Orbene, di seguito si riporta una sezione tipo dell'impianto agrivoltaico proposto

VISTA LATERALE SCALA 1:50



Come si vede, l'altezza media da terra dei pannelli è pari a 1,50 m < 2,10 m.

L'impianto, pertanto, deve essere ascritto al tipo 2 e quindi, concordemente con quanto rappresentato nel testo delle linee guida: **non comporta alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata.**

Le richieste della Commissione riguardavano la valutazione degli impatti cumulativi considerando tutti gli impianti energetici in approvazione o approvati.

Come si legge nella DD n. 162, la definizione degli impatti cumulativi attiene a 5 temi:

1. Impatto visivo cumulativo
2. Impatto su patrimonio culturale ed identitario
3. Impatto sulla tutela della biodiversità e degli ecosistemi
4. Impatto acustico Cumulativo
5. Impatti cumulativi su suolo e sottosuolo.

Per quanto riguarda il punto 1 la citata DD prevede che il proponente debba analizzare un'area definita da un raggio di almeno 3 km dal baricentro dell'impianto proposto oltre che definire i possibili itinerari e quindi i punti di osservazione.

Parimenti di 3 km di raggio è l'area su cui indagare per definire il cumulo degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico, verificando nelle schede d'ambito del PPTR che tale impatto cumulato non interferisca con le regole di riproducibilità delle invariati (come enunciate nella sezione B delle schede degli ambiti paesaggistici del PPTR)

Il punto 3 richiede che vengano effettuate specifiche verifiche sulle distanze tra i confini dell'impianto e i siti RN 2000

Il punto 4 è inconferente in quanto riguarda gli impianti eolici

Il punto 5 riguarda gli impatti sul suolo che vengono verificato con l'applicazione dei citati criteri "A" e "B"

In realtà, come si è detto, il Proponente si è limitato a verificare i soli impatti di cui al punto 5 e, per di più, limitatamente agli impianti esistenti.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato il riscontro fornito alla richiesta di integrazione formulata da questa Commissione si ritiene non adeguato a consentire ad essa di valutare nel merito gli impatti cumulativi dell'opera proposta.

3.5 Interventi di mitigazione e compensazione ambientale

Nella memoria Controdeduzioni- memoria integrativa pubblicata sul portale in data 09/10/2020 - la proponente illustra gli interventi di mitigazione in fase di cantiere e in fase di esercizio. Nel parere del 09/05/2024 è stato ritenuto necessario chiedere al proponente di illustrare gli interventi di mitigazione che verranno adottati tenendo per ogni tematica ambientale trattata ricomprendendo anche la fase di dismissione dell'impianto.

A tal proposito a pagina 62 della Relazione Descrittiva (F2IRB60_RelazioneDescrittiva.pdf) il proponente richiama una relazione specialistica **03.MC_ Relazione sulle misure di mitigazione e compensazione**. Tuttavia, dalla documentazione versata in atti, non si rinvencono specifici riscontri alle richieste formulate dal Comitato.

A pagina 60 della citata Relazione Descrittiva si legge, per quanto concerne le opere di dismissione il proponente richiama l'elaborato **RS_11.02 Relazione di dismissione impianto a fine vita**, elaborato prodotto il 25/10/2019, il quale, tuttavia, non esamina per ciascuna tematica ambientale i potenziali impatti in fase di dismissione dell'impianto.

Misure di compensazione territoriale ai sensi della L.R. n. 28/2022.

In sede di parere del 09/05/2024 è stato chiesto al proponente di indicare le misure di compensazione territoriale che, tuttavia, non sono state proposte.

3 VALUTAZIONI

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, valutate altresì le integrazioni trasmesse dalla ditta, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2022, ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e negativi, poiché le integrazioni fornite non consentono di superare le criticità rappresentate.



ID YIA 477 - SEDUTA DEL 20.06.2024 -

I componenti della Commissione Tecnica per le Valutazioni Ambientali

N.	AREA AMBIENTALE	Concorde	Non concorde
1	Ing. Gianluca Intini		
2	Dott. Alessandro Reina		
3	Ing. Emanuela Bruno		
4	Ing. A. Paolo Carlucci		
5	Arch. Nicola Ferdinando Fuzio		
6	Ing. Antonello Lattarulo		
7	Dr. Michele Bux		
8	Ing. Giancarlo Chiaia		
9	Dott.ssa Alessia Di Gilio		
AREA ECONOMICA			
1	Prof. Domenico Marino		
2	Dott.ssa Morena Pacifico		
AREA DELLA SALUTE PUBBLICA			
1	Dr. Francesco Cuccaro		
2	Dr. Prisco Piscitelli		
AREA GIURIDICA			
1	Avv.ssa Lidia Flocco		
2	Avv. Antonio de Feo		



**REGIONE
PUGLIA**

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

SEDE

Parere espresso nella seduta del 04 / 07/2024 - Valutazioni finali complessive

ai sensi del R.R.07/2022, pubblicato su BRUP n. 44 dell'11.05.2022

Procedimento: ID VIA 477: PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi
 VInCA: NO SI *Indicare Nome e codice Sito*
 Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo NO

Oggetto: ID VIA 477 – “Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 6,6 MWp da realizzare nel Comune di Salice Salentino (Le) e San Pancrazio Salentino (BR)”

Tipologia: D.lgs. 152/2006 e ss.mm. ii- Parte II - All.IV p.to 2 lett.b)
 L.R. 11/2001 e smi Elenco a lett. A.2.

Autorità Comp. Regione Puglia

Proponente: HEPV 18 s.r.l. - 38121 Trento (TN) – Via Alto Adige n°160

0. Elenco elaborati esaminati

Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione Puglia", <http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>, sono di seguito elencati:

Documentazione pubblicata in data 28/10/2019:

1. 190520_Visura HEPV18.pdf
2. Assev. HEPV18 -Salice S. set. 2019.pdf
3. Capac. Fin. HEPV18 Salice S. set. 2018.pdf
4. Comunicazione Sopraintendenze_RFVP60A.pdf
5. E.E._RFPV_60A.pdf
6. E- DISTRIBUZIONE TICA T0736439.pdf
7. F2IRB60__DichiarazioneSottoscrizioneAttoUnilaterale.pdf
8. F2IRB60__ImpegnoFideiusioneDismissione.pdf
9. F2IRB60__ImpegnoFideiusioneRealizzazione.pdf

10. F2IRB60_02. RIG_RID_RPTA_Relazione idrogeologica, idraulica, Compatibilita PTA.pdf
11. F2IRB60_02.RGE_RGT - Relazione geologica e geotecnica .pdf
12. F2IRB60_03.CDU.pdf
13. F2IRB60_03.PMA_Piano di monitoraggio ambientale.pdf
14. F2IRB60_03.PUTT.pdf
15. F2IRB60_03.RIC_Relazione sugli impatti cumulativi.pdf
16. F2IRB60_03.RMM_Relazione monitoraggio meteo.pdf
17. F2IRB60_03.RPA_Relazione Pedoagronomica analisi PUTT e Paesaggio .pdf
18. F2IRB60_03.SIA_A_Studio Impatto ambientale -Quadro A Introduttivo.pdf
19. F2IRB60_03.SIA_B_Studio Impatto ambientale -Quadro B. Di riferimento normativo e programmatico.pdf
20. F2IRB60_03.SIA_C.Studio Impatto ambientale -Quadro C. Di riferimento Progettuale e Gestionale.pdf
21. F2IRB60_03.SIA_D1_Studio Impatto ambientale -Quadro D Di riferimento ambientale.PARTE 1.pdf
22. F2IRB60_03.SIA_D2_Studio Impatto ambientale -Quadro D di riferimento ambientale.PARTE 2.pdf
23. F2IRB60_03.SIA_SNT_Sintesi Non Tecnica.pdf
24. F2IRB60_07.01_C.P.S._Calcoli preliminari delle strutture.pdf
25. F2IRB60_07.02_D.D.P._Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.pdf
26. F2IRB60_07.03_CPI - Calcoli preliminari impianti.pdf
27. F2IRB60_10.CM_Computo metrico.pdf
28. F2IRB60_10.QE_Quadro Economico.pdf
29. F2IRB60_10_CRO.pdf
30. F2IRB60_Bollo Regione Oneri Via PAUR.pdf
31. F2IRB60_CDU.pdf
32. F2IRB60_DichiarazioneConduttoriTerreni.pdf
33. F2IRB60_Disponibilita terreni_Contratto preliminare di compravendita.pdf
34. F2IRB60_EG_01.06_Planimetria generale di progetto.pdf
35. F2IRB60_EG_01.07_Layout impianto percorso cavi.pdf
36. F2IRB60_EG_01.08_Rilievo stato dei luoghi.pdf
37. F2IRB60_EG_01.09_Rilievo fotografico.pdf
38. F2IRB60_EG_03.01_Studio d'impatto visivo impianto fotovoltaico_carta dell'intervisibilit...pdf
39. F2IRB60_EG_03.02_Corine Land Cover.pdf
40. F2IRB60_EG_03.03_Inquadramento catastale.pdf
41. F2IRB60_EG_03.04_Inquadramento vincolistico del PRG.pdf
42. F2IRB60_EG_04.01_Carta rischio archeologico.pdf
43. F2IRB60_EG_05.01_Rilievo planoaltimetrico.pdf
44. F2IRB60_EG_05.02_Studio di inserimento urbanistico.pdf
45. F2IRB60_EG_06.01_Planimetria e sezioni strade di accesso.pdf
46. F2IRB60_EG_07A.01_Tipici stringa.pdf
47. F2IRB60_EG_07A.02_Tipici struttura porta moduli.pdf
48. F2IRB60_EG_07A.03_Particolari struttura portamoduli.pdf
49. F2IRB60_EG_07A.04_Cabina di consegna.pdf
50. F2IRB60_EG_07A.05_Particolari strutture, recinzioni e cancelli.pdf

51. F2IRB60_EG_08A.01_Planimetria generale su CTR con cavidotti e Particolari sezioni tipo dei cavi.pdf
52. F2IRB60_EG_08A.02 Cabine elettriche e cabina di consegna.pdf
53. F2IRB60_EG_08B.01_Planimetria delle opere di connessione e cabine di consegna.pdf
54. F2IRB60_EG_08B.02_Schema elettrico unifilare MT di connessione.pdf
55. F2IRB60_EG_08B.03_Schemi elettrici. Sottocampo 1.pdf
56. F2IRB60_EG_08B.04_Schemi elettrici. Sottocampo 2.pdf
57. F2IRB60_EG_08B.05_Schemi elettrici. Sottocampo 3.pdf
58. F2IRB60_EG_08B.06_Schema elettrico unifilare MT.pdf
59. F2IRB60_EG_08B.07_Schema elettrico AT MT.pdf
60. F2IRB60_EG_09.01_Planimetria catastale con ubicazione opera e indicazione dei diritti e servitù.pdf
61. F2IRB60_EG_13.01_Produzione di energia.pdf
62. F2IRB60_RFVP60A_20190828_Preventivo di connessione_modifica.pdf
63. F2IRB60_RS_04.01_Relazione sugli impatti elettromagnetici.pdf
64. F2IRB60_RS_04.02_Valutazione preventiva dell'impatto acustico.pdf
65. F2IRB60_RS_04.03_Relazione impatti su flora, fauna ed ecosistema.pdf
66. F2IRB60_RS_08A.01_Relazione tecnico descrittiva impianto elettrico.pdf
67. F2IRB60_RS_08B.01_Relazione opere di connessione alla rete di ENEL.pdf
68. F2IRB60_RS_11.01_Prime indicazioni per la stesura del piano generale di sicurezza e coordinamento.pdf
69. F2IRB60_RS_11.02_Relazione sul riutilizzo di terre e rocce da scavo.pdf
70. F2IRB60_RS_12.01_Relazione di dismissione impianto a fine vita.pdf
71. F2IRB60_RS_12.02_Computo estimativo dismissione.pdf
72. F2IRB60_RTD_Relazione Tecnica Descrittiva.pdf
73. F2IRB60_SI_Strati informativi identificativi e di interferenza.pdf
74. RFVP60A_20190828_Preventivo di connessione_modifica.pdf
75. RFVP60A_20190911_Conferma voltura.pdf
76. RFVP60A_Accettazione preventivo_firmato.pdf
77. F2IRB60_EG_01.01_Inquadramenti.pdf
78. Controdeduzioni- memoria integrativa pubblicata sul portale in data 09/10/2020
79. Allegati alle controdeduzioni – memoria integrativa:

ALLEGATI

Allegato 1.2	Studio Politecnico Milano 05-2019
Allegato 1.3a	Lettera a Governo da Associazioni per Agrovoltaico
Allegato 1.3b	Enea audizione progetti per Recovery Fund
Allegato 2	PEAR Puglia 2018
Allegato 3.1	Riscontro Soprintendenze a comunicazione preliminare
Allegato 3.2	Valutazione preliminare del rischio archeologico
Allegato 3.3	Report di Sistema ISPRA 8-2019
Allegato 3.4	Progetto agrovoltaico di miglioramento ambientale - HEPV18
Allegato 3.7	RCP_Relazione di compatibilità paesaggistica
Allegato 3.8	F2IRB60_RS_04.03_Relazione impatti su flora, fauna ed ecosistema
Allegato 3.9a	F2IRB60_RS_04.01_Relazione sugli impatti elettromagnetici
Allegato 3.9b	F2IRB60_RS_04.02_Valutazione Preventiva delle Prestazioni Acustiche
Allegati 3.10 (a-d)	Mitigazioni Visive e Fotoinserimenti <i>post-operam</i>
Allegato 4	Fraunhofer Istitut 04-2019

1. Premessa

Il progetto in esame torna ad essere esaminato dal Comitato a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n.

www.regione.puglia.it

858 del 11/09/2023 resa a seguito del ricorso in appello proposto dalla Regione Puglia avverso la sentenza resa dal TAR, Sez. Lecce, n. 248 del 2022-

Sintesi contenzioso

Il TAR Puglia ha annullato il provvedimento con il quale è stato archiviato il procedimento, compreso il parere del Comitato VIA del 23/04/2020 atteso a seguito del deposito da parte della ricorrente di un progetto migliorativo (progetto del 2.11.2020) in cui era previsto il passaggio "tout court" da impianto fotovoltaico a agrivoltaico "...le Amministrazioni investite del parere hanno affermato il contrasto del progetto con il punto 4.4.1 del PPTR, il quale riguarda tuttavia l'installazione di impianti fotovoltaici, ma non anche quelli agro-fotovoltaici, di nuova generazione, successivi al PPTR, che pertanto, per un evidente principio di successione di eventi, non ne ha potuto tener conto".

A seguito di appello della Regione Puglia, il Consiglio di Stato nel confermare la sentenza di primo grado, ha comunque evidenziato che "Rimane fermo che sarà la Regione, o comunque l'organo competente, in sede di rinnovazione dell'attività procedimentale, a dover chiarire se la proposta progettuale abbia le caratteristiche di un impianto agrivoltaico, anche alla luce delle normativa nelle more sopravvenuta che ne chiarisce le tipologie e le caratteristiche tecniche." Il presente parere è reso pertanto, tenuto conto dell'obbligo di rideterminarsi, come richiesto dal Consiglio di Stato, sul progetto proposto "nel rispetto dei criteri motivazionali indicati in motivazione" come modificato dalla proponente con il progetto del 02.11.2020.

Parere del Comitato del 09/05/2024 e le richieste di integrazione documentali ex art. 27 bis, comma 5 del D.lgs. 152/2006

Si segnala che, a seguito della modifica progettuale, lo Studio di Impatto Ambientale è rimasto invariato. Pertanto con parere di questo Comitato del 09/05/2024 è stato chiesto al proponente, tenuto conto dell'integrale modifica del progetto di quanto segue:

"Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato - al fine della formulazione del proprio parere definitivo- ritiene che sia necessario che il proponente provveda ad integrare la documentazione prodotta, approfondendo gli argomenti di seguito indicati;

a) tenuto conto della modifica progettuale, si chiede di aggiornare il SIA e tutti gli elaborati progettuali al fine di consentire una compiuta valutazione del progetto come modificato;

b) tenuto conto che il progetto dichiarato dal proponente, a seguito della modifica proposta, sarebbe da qualificare quale impianto agrivoltaico, si chiede di produrre un'apposita relazione che evidenzi il rispetto dei requisiti, delle caratteristiche minime e la coerenza del progetto proposto con la disciplina di settore, D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. nonché con le caratteristiche per gli impianti agri-voltaici definiti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici, adottate dal MASE il 27.06.2022, tenuto conto, circa le dette linee guida, di quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza 8258/2023;

c) si chiede di aggiornare gli elementi che evidenziano le soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra che non compromettono la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e consentono l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione come previsto ai sensi dell'art. 31 comma 5 del DL 77/2021 conv. In L. 108/2021 che modifica l'art. 65 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1;

d) si chiede di aggiornare l'analisi degli impatti cumulativi considerando tutti gli impianti energetici in approvazione e approvati.

e) si chiede di integrare le misure di mitigazione ambientale per ogni componente ambientale e relativamente anche alla fase di dismissione;

f) si chiede di indicare le misure di compensazione territoriale ai sensi della L.R. n. 28/2022.

Integrazione documentale versata dalla ditta

All'esito della richiesta di integrazione documentale del Comitato, come da parere del 09/05/2024, il proponente ha prodotto i seguenti elaborati:

F21RB60_RelazioneDescrittiva.pdf

F21RB60_RelazioneTecnica.pdf

F21RB60_AllegatiGraficiSIA_04.pdf

F21RB60_AllegatiGraficiSIA_05.pdf

F21RB60_AllegatiGraficiSIA_06.pdf

F21RB60_AllegatiGraficiSIA_07.pdf

F21RB60_AllegatiGraficiSIA_08.pdf

F21RB60_AllegatiGraficiSIA_09.pdf

F2IRB60_RelazioneImpattiCumulativi.pdf
 F2IRB60_RelazionePaesaggistica.pdf
 F2IRB60_AllegatiPaesaggisticaElabProgetto.pdf
 F2IRB60_RelazionePedoAgronomica.pdf
 F2IRB60_RelazioneEssenze.pdf
 F2IRB60_RelazionePaesaggioAgrario.pdf
 F2IRB60_RelazioneFlorofaunistica.pdf
 F2IRB60_RelazioneFattAgroeconomicaPianoMonitAmbientale.pdf
 F2IRB60_DocumentazioneSpecialistica_01.pdf
 F2IRB60_DocumentazioneSpecialistica_03.pdf
 F2IRB60_DocumentazioneSpecialistica_05.pdf

2. Inquadramento territoriale ed indicazione dei vincoli ambientali e paesaggistici

2.1 Inquadramento territoriale

L'impianto in progetto e le relative opere di connessione interessano aree site nei territori di Salice Salentino (LE), Guagnano (LE) e San Pancrazio Salentino (BR), in particolare (per la localizzazione dell'impianto e delle opere di connessione si rimanda agli elaborati *F2IRB60_EG_01.01_Inquadramenti.pdf*, *F2IRB60_EG_08B.01_Planimetria delle opere di connessione e cabine di consegna.pdf*, *F2IRB60_RTD_Relazione Tecnica Descrittiva.pdf* paragrafo 2):

- l'impianto proposto andrebbe ad essere ubicato nel territorio del comune di Salice Salentino;
- il cavidotto interrato per la connessione alla rete nazionale attraverserà aree site in territorio di Salice Salentino, Guagnano e San Pancrazio;
- la connessione con la rete nazionale è prevista in territorio del Comune di San Pancrazio Salentino (BR), presso una sottostazione già esistente.

L'area nella quale si intende realizzare l'impianto f in progetto è sita circa 11,5 km in linea d'aria ad ovest del centro abitato di Salice nonché circa 3,5 km a sud del centro abitato di San Pancrazio Salentino, prossima alla S.P. 109 (San Pancrazio – Torre Lapillo) e direttamente accessibile per mezzo di strade vicinali (cfr. elaborati *F2IRB60_EG_01.01_Inquadramenti.pdf*, *F2IRB60_RTD_Relazione Tecnica Descrittiva.pdf*, paragrafo 2).

Allo stato attuale i lotti interessati dal progetto sono tenuti a seminativo e utilizzati saltuariamente per la piantagione di prodotti agricoli (cfr. elaborato *F2IRB60_RTD_Relazione Tecnica Descrittiva.pdf*, paragrafo 2)¹.

Le particelle interessate dalla realizzazione del campo fotovoltaico sono le seguenti (cfr. elaborato *F2IRB60_RTD_Relazione Tecnica Descrittiva.pdf*, paragrafo 2):

Foglio	Particella	Natura	Consistenza		
			ha	are	ca
10	242	SEMINATIVO	00	03	27
10	243	SEMINATIVO	00	09	65
10	245	SEMINATIVO	00	00	22
10	251	SEMINATIVO	00	04	31
10	252	SEMINATIVO	00	01	65
10	317	SEMINATIVO	05	04	65
10	319	SEMINATIVO	05	21	91
10	321	SEMINATIVO	02	67	66
10	323	SEMINATIVO	01	94	45
Totale superficie			15	07	67

Totale superficie m ²	150.767
----------------------------------	---------

Nelle particelle appena elencate si registrano quote comprese tra circa 66,5 m s.l.m. e circa 71,3 m s.l.m. (cfr. elaborato *F2IRB60_EG_05.01_Rilievo planoaltimetrico.pdf*), con leggerissima pendenza verso nord.

Il sito di intervento è limitrofo ad un impianto già esistente (realizzato tra il 2010 ed il 2011) e, per quanto risulta dall'anagrafe FER pubblicata tramite il Sistema Informativo Territoriale regionale, rientra nel perimetro dell'impianto già autorizzato (che, evidentemente, è stato realizzato solo in parte). I proponenti segnalano quanto appena riportato (cfr. elaborato *F2IRB60_03.RIC_Relazione sugli impatti cumulativi.pdf*, in particolare nella premessa a pag. 2 e nel paragrafo 2); per quanto riportato dagli stessi proponenti l'impianto in esame costituisce 'un unicum' con quello già realizzato e 'la richiesta autorizzativa si produce in virtù del fatto che si intende utilizzare una tecnologia con 'trackers' di ultima generazione, non considerati e non realizzati nell'autorizzazione ottenuta'.

2.2 Provvedimenti di tutela paesaggistica per le aree direttamente interessate dall'intervento

Beni paesaggistici

Beni paesaggistici art. 136 – L'area del campo fotovoltaico ed il tracciato del cavidotto interrato di connessione alle rete nazionale non ricadono in beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o della previgente normativa di settore.

Beni paesaggistici art. 142 – L'area del campo fotovoltaico ed il tracciato del cavidotto interrato di connessione alle rete nazionale non ricadono in beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Ulteriori contesti paesaggistici art. 143 c. 1 lettera 'e'

1 Dalla sequenza delle riprese aeree (1997, 2006, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016) disponibili sul SIT Regionale non si rilevano particolari trasformazioni agricole nelle particelle interessate dal progetto in esame, che appaiono tenute a seminativo sin dal 1997.

L'area del campo agrifotovoltaico ed il tracciato del cavidotto interrato di connessione alle rete nazionale non ricadono nella perimetrazione degli Ulteriori Contesti Paesaggistici definita, ai sensi dell'art. 143 c. 1 lettera

'f' del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. PPTR

Regione Puglia: ambiti paesaggistici e figure territoriali

L'impianto e la linea di connessione alla rete elettrica nazionale ricadono nell'ambitopaesaggistico 10 *Tavoliere Salentino* e nella figura paesaggistica 10.2 *La Terra dell'Arneo*.

2.3 Provvedimenti di tutela paesaggistica nel contesto di riferimento per l'intervento in esame

Si prendono a riferimento le aree vaste individuate ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, definite da cerchi di raggio 2 e 5 km dal baricentro dell'impianto (cfr. elaborato *F2IRB60_03.RIC_Relazione sugli impatti cumulativi.pdf*, paragrafo 2).

Beni paesaggistici art. 142 – Nell'area sono presenti i seguenti beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 142 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*:

comma 1 lettera 'g' (aree interessate dalla presenza di foreste, boschi e macchia):

non sono censite aree boscate nell'area vasta 2 km;

nell'area vasta 5 km si registra la presenza di aree boscate isolate ad est del sito di intervento (distanza circa 3,7 km), ad ovest (distanza circa 3,4 km) ed a sud (distanza circa 2,1 km); sono inoltre presenti diverse aree a bosco/macchia nel settore meridionale dell'area vasta 5 km, in prossimità della pista di collaudo del Porsche Engineering – Nardò Technical Centered;

comma 1 lettera 'h' (zone gravate da usi civici): un unico sito, nell'area vasta 5 km, circa 3,5 km a nord-ovest dell'area di intervento;

comma 1 lettera 'm' (siti di interesse archeologico): ARC0249 Li Castelli (presso San Pancrazio Salentino, nell'area vasta 5 km, circa 4,4 km a nord-est dell'area di intervento);

Ulteriori contesti paesaggistici art. 143 c. 1 lettera 'e'

PPTR Puglia – Componenti geomorfologiche:

UCP *Doline* (4 siti, uno solo è posizionato nell'area vasta 2 km ed in particolare circa 1,5 km a nord-ovest dell'area di intervento);

UCP *Inghiottitoi* (6 siti, uno solo è posizionato nell'area vasta 2 km ed in particolare circa 1,8 km ad ovest dell'area di intervento);

PPTR Puglia – Componenti idrologiche:

UCP *Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R.*: Canale Iaia (ad est del sito di intervento ed a distanza minima di circa 400 m; interessa sia l'area vasta 2 km sia l'area vasta 5 km); Canale presso Masseria Grassi (a sud ed ovest del sito di intervento ed a distanza minima di circa 600 m; interessa entrambe le aree vaste); Canale presso Masseria Campone (ad ovest del sito di intervento ed a distanza minima di 1,9 km; interessa in modo marginale l'area vasta 2 km ed in modo più rilevante l'area vasta 5 km), Canale della Lamia (a nord est del sito di intervento, presso l'abitato di San Pancrazio Salentino ed a distanza minima di circa 4,1 km);

UCP *Vincolo idrogeologico* (una sola area, ad est del sito di intervento ed a distanza minima di circa 3,5 km);

PPTR Puglia – Componenti botanico vegetazionali:

UCP *Area di rispetto boschi* (in relazione alle aree a bosco/macchia precedentemente evidenziate);

UCP *Formazioni arbustive in evoluzione naturale* (nell'area vasta 5 km, una formazione circa 4 km ad ovest-nordovest del sito di intervento);

PPTR Puglia – Componenti culturali e insediative:

UCP Testimonianze della stratificazione insediativa – Siti storico culturali:

nell'area vasta 2 km: Masseria Morigine (circa 1,8 km a nord-ovest del sito di intervento); nell'area vasta 5 km: Masseria Ciurli (circa 3,8 km a sud del sito di intervento); Villaggio Monteruga (circa 4,3 km a sud); Masseria San Paolo (circa 3,5 km a sud ovest); Masseria Centonza (circa 4,2 km a sud ovest); Masseria Torrevecchia (circa 3 km a nord ovest); Masseria Montefusco (circa 3,9 km a nord ovest); Masseria Morcianti (circa 4,8 km a nord ovest); Masseria Leandro (circa 5 km a nord est); Masseria Casili (circa 3,5 km ad est); Masseria Filippi (circa 4 km ad est); Masseria Castello Monaci (circa 4,3 km ad est);

UCP Testimonianze della stratificazione insediativa – Aree appartenenti alla rete dei tratturi: Tratturo Riposo Arneo, nell'area vasta 5 km (circa 5 km a sud del sito di intervento);

UCP Area di rispetto dei siti storico-culturali;

UCP Città consolidata: San Pancrazio Salentino, nell'area vasta 5 km (circa 3,7 km a nord del sito di intervento);

UCP Area di rispetto delle zone di interesse archeologico (presso San Pancrazio Salentino, nell'area vasta 5 km);

PPTR Puglia – Componenti dei valori percettivi:

UCP *Strade a valenza paesaggistica* (S.S. 7 ter, nell'area vasta 5 km).

3 Descrizione dell'intervento**3.1** Impianto agrivoltaico

Il proponente evidenzia come al fine di recepire le osservazioni mosse dagli enti competenti, ha valutato e ritenuto di utilizzare diversamente il territorio rimanendo aderente al suo indirizzo iniziale, ovvero quello agricolo. A tal fine la proponente propone di introdurre contestualmente all'installazione dell'impianto fotovoltaico la coltivazione di erbe medicinali.

Evidenzia la proponente nella memoria –Controdeduzioni- memoria integrativa pubblicata sul portale in data 09/10/2020:

In particolare, sarà possibile coltivare tra i tracker le seguenti specie:

1. Erba medica (*Medicago sativa* L.);
2. Sulla (*Hedysarum coronarium* L.);
3. Trifoglio Sotterraneo (*Trifolium subterraneum* L.).

La scelta di coltivare le specie medicali è consigliata in primo luogo perché consente un esercizio redditizio anche se presa a sé stanti, ma soprattutto perché sono propedeutiche ad ulteriori 2 attività agricole da svolgersi nel campo, e cioè Pascolo dedicato a ovinicoltura, e allevamento stanziale di Api con produzione di miele biologico.

Questa soluzione permetterà di coltivare circa circa 13 Ha della superficie totale dell'impianto, che è circa 14,5 Ha. Tale soluzione permetterà di eliminare la "perdita di suolo agricolo", dato che gran parte sarà coltivata, e di rendere più fertile il terreno, dal momento che l'ombra dei pannelli ridurrà l'evapotraspirazione dal suolo.

Non è necessario effettuare altre operazioni preparatorie per l'attività di coltivazione agricola, come ad esempio scasso a media profondità (0,60-0,70 m) mediante ripper e concimazione di fondo, con stallatico pellettato, in quanto i terreni attualmente presentano un buon contenuto di sostanza organica.

L'impianto in progetto, della potenza massima in immissione pari a 6.660kW, sarà realizzato su terreno pianeggiante con strutture ad inseguimento solare mono assiale orientate nord sud e pannelli orientati est ovest.

Nell'iniziativa progettuale iniziale era prevista l'installazione di 20.104 pannelli di silicio poli cristallino da 400 Wp (CANADIAN SOLAR CS3W 400Wp, composti da celle policristalline), su strutture tipo 'Tracker' di supporto costituite da profilati in acciaio zincato a caldo e dotate di sistema ad inseguimento monoassiale. I tracker saranno installati con orientamento nord sud ed interasse pari a 5,5 m; l'altezza delle strutture sarà compresa tra 1.3 m circa (coni pannelli posizionati in orizzontale) e 2,15 m circa (con i pannelli posizionati alla massima inclinazione).

I pannelli fotovoltaici saranno distribuiti su tre aree (sottocampi 1, 2 e 3) separate dalle due strade vicinali che interessano il sito.

Elaborati di riferimento per la descrizione dell'impianto fotovoltaico: *F2IRB60_RS_08A.01_Relazione tecnico descrittiva impianto elettrico.pdf* (paragrafo 3); *F2IRB60_RTD_Relazione Tecnica Descrittiva.pdf* (paragrafo 5); *F2IRB60_EG_07A.02_Tipici struttura porta moduli.pdf*; *F2IRB60_EG_07A.03_Particolari struttura portamoduli.pdf*; *F2IRB60_EG_08A.01_Planimetria generale su CTR con cavidotti e Particolari sezioni tipo dei cavi.pdf*.

Tenuto conto della modifica progettuale nel parere del 09/05/2024 si chiedeva al proponente di aggiornare tutti i rispettivi elaborati confermando o precisando i dati non corrispondenti. Tuttavia dalla documentazione versata in atti non si evince la presenza di relazione o documentazione aggiornata rispetto alla richiesta contenuta nel parere del 09/05/2024

3.2 Cabine elettriche, recinzioni, opere accessorie

Nel progetto inizialmente proposto era prevista la realizzazione di 4 cabine elettriche costituite da strutture prefabbricate in calcestruzzo, con porta di accesso e griglie di aerazione in vetroresina, impianto elettrico di illuminazione, copertura impermeabilizzata con guaina bituminosa e rete di messa a terra interna ed esterna. Le pareti esterne saranno rifinite con rivestimento murale plastico idrorepellente.

E' prevista la realizzazione, all'interno delle aree occupate dai pannelli, di percorsi viabili atti a permettere l'accesso alle cabine elettriche e raggiungere le diverse aree dell'impianto. I suddetti percorsi saranno costituiti da uno strato di sottofondo e uno strato superficiale in granulare stabilizzato, per una larghezza indicativa che varia dai 3 ai 6 m circa; il manto di usura sarà del tipo MacAdam (costituito da spezzato di pietra calcarea di cava, di varia granulometria, compattato e stabilizzato mediante bagnatura e spianato

con un rullo compressore, posto su una fondazione costituita da pietre più grosse e squadrate, per uno spessore di circa 25/30 cm).

A delimitazione delle aree di installazione è prevista la realizzazione di una recinzione perimetrale costituita da rete metallica di colore verde con paletti infissi nel terreno (è previsto il ricorso a plintini o zavorrine nel caso in cui non dovesse risultare possibile l'installazione mediante infissione diretta nel terreno). La recinzione sarà costituita da pannelli rigidi in rete elettrosaldata (di altezza pari a 2 m) costituita da tondini in acciaio zincato e nervature orizzontali di supporto. Gli elementi della recinzione avranno verniciatura con resine poliesteri di colore verde muschio. Saranno inoltre realizzati cancelli pedonali (uno per ciascun sottocampo, larghezza di almeno 0.8 m ed altezza 2 m) e carrabili (anta unica scorrevole di larghezza pari ad almeno 6 m ed altezza 2 m; 2 per il sottocampo 1, 3 per il sottocampo 2 e 2 per il sottocampo 3) lungo strade vicinali che attraversano il sito; i montanti dei cancelli saranno realizzati con profilati metallici a sezione quadrata almeno 175 x 175 mm; il tamponamento sarà conforme alla tipologia di recinzione utilizzata; il materiale dovrà essere acciaio rifinito mediante zincatura a caldo.

Lungo le recinzioni perimetrali saranno piantumate siepi costituite da arbusti autoctoni quali il Biancospino (*Cratecus monogyna* spp.), il Prugnolo (*Prunus spinosa* spp.), la Piracanta (*Cratecus piracanta* spp.) e il Ginepro (*Juniperus* spp.).

E' prevista la realizzazione di una stazione di ricarica per autovetture elettriche (cfr. elaborati *F2IRB60_RTD_Relazione Tecnica Descrittiva.pdf*, paragrafo 8, e *F2IRB60_EG_08A.01_Planimetria generale su CTR con cavidotti e Particolari sezioni tipo dei cavi.pdf*).

Elaborati di riferimento: *F2IRB60_EG_08A.01_Planimetria generale su CTR con cavidotti e Particolari sezioni tipo dei cavi.pdf*; *F2IRB60_EG_06.01_Planimetria e sezioni strade di accesso.pdf*; *F2IRB60_EG_07A.05_Particolari strutture, recinzioni e cancelli.pdf*; *F2IRB60_EG_08A.02 Cabine elettriche e cabina di consegna.pdf*; *F2IRB60_RTD_Relazione Tecnica Descrittiva.pdf* (paragrafo 6 e relativi sottoparagrafi); *F2IRB60_03.RPA_Relazione Pedoagronomica analisi PUTT e Paesaggio .pdf* (paragrafo 4).

Tenuto conto della modifica progettuale nel parere del 09/05/2024 si chiedeva al proponente di aggiornare tutti i rispettivi elaborati confermando o precisando i dati non corrispondenti. Tuttavia dalla documentazione versata in atti non si evince la presenza di relazione o documentazione aggiornata rispetto alla richiesta contenuta nel parere del 09/05/2024

3.3 Linea di connessione alla rete elettrica nazionale

L'impianto fotovoltaico in progetto sarà allacciato alla rete di distribuzione nazionale tramite cavidotto interrato esteso per circa 1,8 km lungo strade vicinali esistenti, sino alla cabina primaria AT/MT SanPancrazio Salentino.

Elaborati di riferimento: *F2IRB60_EG_08B.01_Planimetria delle opere di connessione e cabine di consegna.pdf*; *F2IRB60_EG_09.01_Planimetria catastale con ubicazione opera e indicazione dei diritti e servitù.pdf*.

Tenuto conto della modifica progettuale nel parere del 09/05/2024 si chiedeva al proponente di aggiornare tutti i rispettivi elaborati confermando o precisando i dati non corrispondenti. Tuttavia dalla documentazione versata in atti non si evince la presenza di relazione o documentazione aggiornata rispetto alla richiesta contenuta nel parere del 09/05/2024

3.4 Paesaggio

L'intervento in esame propone la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante moduli fotovoltaici a terra di altezza massima raggiungibile pari a circa 2,15 m, distribuiti su una superficie complessiva di circa 10 ha (comprensiva degli spazi destinati ai percorsi di viabilità e delle aree libere tra i tracker), con le relative opere di connessione ed accessorie precedentemente descritte, in un contesto paesaggistico (per il quale si fa riferimento all'area vasta 2 km definita dai proponenti negli elaborati di valutazione degli impatti cumulativi) nel quale:

- non si registrano emergenze morfologiche ed orografiche di particolare rilevanza (ad esempio alture isolate, versanti e salti di quota rilevanti, gravine o lame) e tali da accentuare le problematiche di inserimento paesaggistico;
- le attività agricole consolidate nel tempo hanno portato alla formazione di un mosaico agricolo a trama

fitta caratterizzato dalla prevalenza vigneti e seminativi, alternati in misura minore da oliveti (anche di impianto non recente); sono rare le aree nelle quali permane una copertura vegetale di origine spontanea e costituita prevalentemente da macchia mediterranea;

- l'insediamento umano è presente sia con le forme storiche consolidate (masserie ed altri fabbricati rurali, spesso in abbandono) sia con quelle contemporanee;
- la relativa prossimità ai centri abitati (San Pancrazio Salentino in particolare) ed all'asse di comunicazione Taranto Lecce (S.S. 7 ter, che ricalca percorsi precedenti consolidati almeno dalla prima metà del XX secolo) ha determinato una più incisiva antropizzazione dell'area, con riduzione estrema sia delle aree con carattere di naturalità sia delle forme tradizionali di conduzione agricola;
- si registrano frequenti sostituzioni delle attività agricole con impianti fotovoltaici a terra.

Il suddetto contesto è compreso nella figura territoriale Terra dell'Arneo, le cui specifiche criticità e vulnerabilità sono descritte nella sezione B.2.3.2 della Scheda d'Ambito 10 – Tavoliere Salentino (elaborato 5.10 del PPTR), della quale si riporta un estratto:

Invarianti Strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)	Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)	Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali
<p>Il sistema agroambientale, caratterizzato dalla successione macchia costiera, oliveto, vigneto, che si sviluppa dalla costa verso l'entroterra. Esso risulta costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la macchia mediterranea, ancora presente in alcune zone residuali costiere, in corrispondenza degli ecosistemi umidi dunali; - gli oliveti che si sviluppano sul substrato calcareo a ridosso della costa e rappresentano gli eredi delle specie di oleastri e olivastri che, per secoli, hanno dominato il territorio; - i vigneti d'eccellenza, che dominano l'entroterra in corrispondenza dei depositi marini terrazzati, luogo di produzione di numerose e pregiate qualità di vino; caratterizzati da trame ora più larghe, in corrispondenza di impianti recenti, ora più fitte, in corrispondenza dei residui lembidi colture tradizionali storiche ad alberello (intorno a Copertino e Leverano). 	<ul style="list-style-type: none"> - Abbandono delle coltivazioni tradizionale della vite ad alberello e dell'oliveto; - Modifiche colturali del vigneto con conseguente semplificazione delle trame agrarie; - Aggressione dei territori agrari prossimi ai centri da parte della dispersione insediativa residenziale, e lungo le principali reti viarie da parte di strutture produttive <p><u>realizzazione di impianti fotovoltaici sparsi nel paesaggio agrario;</u></p>	<p>Dalla salvaguardia e valorizzazione delle colture tradizionali di qualità della vite e dell'olivo;</p>

Parere del 20 Giugno 2024

Si riporta di seguito il parere del 20 giugno 2024 nell'ambito del quale sono stati esaminati gli elaborati progettuali al fine di analizzare compiutamente la modifica progettuale proposta.

Si riporta qui di seguito gli elementi del parere

“3.5. Sull'aggiornamento del SIA

Tenuto conto della modifica progettuale, in sede di parere del 09/05/2024 è stato chiesto al proponente di aggiornare il SIA e tutti gli elaborati progettuali al fine di consentire una compiuta valutazione del progetto come modificato.

Il proponente tuttavia ha prodotto i seguenti elaborati F2IRB60_AllegatiGraficiSIA_04.pdf-

F2IRB60_AllegatiGraficiSIA_05.pdf - F2IRB60_AllegatiGraficiSIA_06.pdf- F2IRB60_AllegatiGraficiSIA_07.pdf- F2IRB60_AllegatiGraficiSIA_08.pdf F2IRB60_AllegatiGraficiSIA_09.pdf ma non ha aggiornato lo studio di impatto ambientale e, pertanto, non è possibile effettuare una valutazione compiuta del progetto alla luce della modifica progettuale proposta.

3.6. Sulle caratteristiche dell'impianto quale agrivoltaico

Il progetto dichiarato dal proponente, a seguito della modifica proposta, è da qualificare quale impianto agrivoltaico; a tali fini nel parere del 09/05/2024 è stato chiesto al proponente di produrre un'apposita relazione che evidenzi il rispetto dei requisiti, delle caratteristiche minime e la coerenza del progetto proposto con la disciplina di settore, D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. nonché con le caratteristiche per gli impianti agri-voltaici definiti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici, adottate dal MASE il 27.06.2022, tenuto conto, circa le dette linee guida, di quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza 8258/2023.

Dalla documentazione integrativa depositata pur non emergendo una relazione ad hoc appositamente dedicata alla sola descrizione di quanto chiesto, produce l'elaborato D_UR_RE_01 nell'ambito della quale è esaminata la rispondenza dell'impianto di che trattasi alle linee guida statuite dal MASA del 27/06/2022 e riportate per brevità nella tabella di sintesi prodotta anche nell'elaborato citato.

DESCRIZIONE		DATI IMPIANTO			CONTROLLO		
REQUISITO A: Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;	A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione ($S_{Agricola} \geq 20,7 \cdot S_{Tot}$)	S_{TOT}	S_{IMP_FV}	$S_{Agricola}$	$S_{Agricola} / S_{TOT} = 0,71 (> 0,70)$		
	A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola ($LAOR \leq 40\%$)	S_{MODUL_FV}	$S_{Agricola}$				
		15,36ha	4,58 ha	10,77 ha			
		4,31 ha	10,77 ha				
REQUISITO B: Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;	B.1) la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento;				<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	B.2) la produttività elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa ($FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$)	FV_{agri}	$*FV_{standard}^1$		$FV_{agri} / FV_{standard} = 0,85 \geq 0,6$		
		1,00 GWh/ha/anno	1,17 GWh/ha/anno				
REQUISITO C: L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;		Altezza da terra asse orizzontale tracker			TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3
		1,50 m			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;	D.1) il risparmio idrico;				<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	D.2) la continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.				<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
REQUISITO E: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.	E.1) il recupero della fertilità del suolo;				<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	E.2) il microclima;				<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.				<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	

Tabella 1: Verifica requisiti dell'impianto agrivoltaico "60A- Salice Salentino"

Rispetto al requisito D ed E di cui alle linee guida MASE il proponente rimanda alla relazione relativa al Piano di Monitoraggio ambientale nell'ambito del quale sono illustrate le modalità e le frequenze delle attività di monitoraggio, i punti di monitoraggio e la rispondenza dell'impianto in esame ai requisiti di cui alla lettera D ed E delle citate linee guida

3.7. Continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione come previsto ai sensi dell'art. 31 comma 5 del DL 77/2021 conv. In L. 108/2021 che modifica l'art. 65 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1

Nel parere del 09/05/2024 è stato chiesto al proponente di aggiornare gli elementi che evidenziano le soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra che non compromettono la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e consentono l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione come previsto ai sensi dell'art. 31 comma 5 del DL 77/2021 conv. In L. 108/2021 che modifica l'art. 65 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

A tal fine, il proponente nella relazione di fattibilità agro-economica con piano di monitoraggio ambientale evidenzia "Il primo obiettivo nella progettazione dell'impianto agrivoltaico è stato quello di creare le condizioni necessarie per non compromettere la continuità dell'attività agricola, mantenendo lo stesso indirizzo produttivo, ovvero la coltivazione di seminativi, nello specifico le colture foraggere mellifere, in avvicendamento con colture orticole, andando pertanto a migliorare la redditività dell'attività agricola, garantendo, al contempo, una sinergica ed efficiente produzione energetica. Pertanto è stata ipotizzata la possibilità di coltivare, quasi la totalità della superficie, con le colture che bene si adattano alle caratteristiche pedologiche dell'area in esame, in modo tale da ridurre al minimo indispensabile l'impatto ambientale dell'impianto in questione. Tenuto conto del ciclo colturale delle diverse specie vegetali, oltre che delle rispettive esigenze lavorative (in termini di dimensioni delle macchine e degli attrezzi), anche in

rapporto alla necessità di fare la periodica manutenzione dei pannelli fotovoltaici, sono state individuate colture leguminose foraggere mellifere in consociazione con graminacee da foraggio autunno-vernine dall'ottima produttività, quali il trifoglio incarnato in consociazione con la loiessa, il trifoglio pratense in consociazione con il fleolo e colture orticole invernali come il broccoletto di rapa, l'aglio, come la migliore coltivazione da effettuare. La scelta è ricaduta su tali essenze poichè necessitano soltanto di lavorazioni superficiali del terreno e di un numero limitato di interventi agronomici, per cui risulterebbero molto più ridotti i rischi collegati al passaggio delle macchine e delle attrezzature agricole negli spazi compresi tra i pannelli. La coltivazione di tali essenze consentirebbe anche il passaggio periodico delle macchine e delle attrezzature necessarie per la pulizia dei pannelli solari senza particolari danni per le stesse, essendo specie vegetali molto rustiche, che resistono meglio di tante altre alle avversità climatiche e che possiedono notevoli capacità vegetative anche nelle fasi più avanzate del proprio ciclo colturale. Non si può escludere, infine, anche il ricorso al metodo di "produzione biologica", in modo tale da ridurre ulteriormente l'impatto ambientale del parco fotovoltaico.

In sintesi, l'impianto proposto è caratterizzato da:

- > superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (S_{pv}), come somma delle superfici individuate dal profilo esterno di massimo ingombro di tutti i moduli fotovoltaici costituenti l'impianto (superficie attiva compresa la cornice): per un'area totale S_{pv} di 4,31 ettari;*
- > LAOR risultante $4,31/10,77 = 40\%$, in linea con il limite massimo di LAOR del 40% individuato nelle linee guida;*
- > superficie agricola complessiva di ha 15,36 interessata dall'impianto integrato con la coltivazione di foraggere mellifere e orticole coltivate anche nelle porzioni di terreno sottostante i pannelli (ha 1,06);*
- > superficie agricola coltivabile di ha 10,77;*
- > giacitura del terreno pianeggiante del fondo rustico;*
- > semina annuale di essenze foraggere mellifere su una superficie di ha 10,77 c.ca;*
- > semina annuale di colture orticole su una superficie di ha 10,77 c.ca;*
- > vita economica dell'impianto di anni 25;*
- > gestione dei lavori agricoli con terzisti."*

Nella relazione prodotta non vengono invece evidenziati o citati eventuali strumenti di agricoltura digitale o di precisione come richiesto nel parere del 09/05/2024

3.8 Impatti cumulativi


Stante la modifica progettuale è stato chiesto al proponente con il parere del 09/05/2024 di aggiornare l'analisi degli impatti cumulativi considerando gli impianti energetici in approvazione e approvati.

Sul punto, il proponente nella documentazione integrativa versata in atti ha prodotto la richiesta relazione sugli Impatti Cumulativi (D_AM_RE_03) rev1 dell'1/12/2023, nella quale, ha provveduto a valutare gli impatti cumulativi adottando i criteri (A e B) individuati nel R.R. n. 24/2010, D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 e D.D. Ecologia 162/2014 e DGR 3029/2010.

*Sul punto si evidenzia che, **diversamente da quanto richiesto e da quanto previsto dalla vigente Normativa Regionale, la valutazione degli impatti cumulativi è stata limitata ai soli impianti esistenti, senza alcun cenno a quelli eventualmente approvati o in fase di approvazione ma non ancora realizzati.***

Nonostante ciò, l'esito delle verifiche effettuate utilizzando le due metodologie risulta negativo. In particolare:

- **Con riferimento alla metodologia A il proponente espone i seguenti calcoli***



Distanza dell'area di impianto dagli altri impianti PV limitrofi all'interno del raggio AVA

- Impianto in progetto: Estensione globale dell'area interessata dall'impianto è pari a circa 150.700 m²
- Impianto (Esistente) F/220708 Estensione 261.141 m²
- Impianto (Esistente) F/CS/H708/3 Estensione 31.323 m²

Considerando le estensioni richiamate, per il calcolo dell'Indice di Pressione Cumulativa (IPC), seguendo il "criterio "A" si ottiene:

$$S_i = 150.700 \text{ m}^2$$

$$R_i = (S_i / \pi)^{1/2} = 219,02 \text{ m. (raggio del cerchio di valutazione dell'impianto in progetto)}$$

$$RAVA = 6 \times R_i = 1.314,11 \text{ m. (raggio area di valutazione ambientale)}$$

$$AVA = \pi \times RAVA^2 = 5.425.200 \text{ m}^2 \text{ (area di valutazione ambientale)}$$

$$SIT = 150.700 + 261.141 + 31.323 = 442.973 \text{ m}^2$$

$$IPC = 100 \times SIT / AVA = 8,17\%$$

IPC=8,17%>3% CRITERIO NON VERIFICATO

- **Il Criterio "B" è soddisfatto se nel raggio di 2 km dall'impianto proposto non ne esistano altri . Nel caso in esame questa condizione non risulta verificata in quanto, come sopra illustrato, esistono 2 impianti del raggio di 500 m.**

Vi è tuttavia da precisare come, secondo quanto indicato nella Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia del 6 giugno 2014, n. 162, tale criterio deve essere applicato per la verifica degli impatti cumulativi tra fotovoltaico ed eolico, che il proponente, comunque, non ha sviluppato.

Preso atto dell'esito decisamente negativo della applicazione del criterio "A", i progettisti propongono di "emendare" tale criterio allo scopo di tenere conto della circostanza che l'impianto oggetto di valutazione è un Agrivoltaico e non un fotovoltaico al suolo.

A partire da questa considerazione, egli sviluppa il ragionamento che di seguito si riporta:

attesa la tipologia dell'impianto agrivoltaico proposto, i dati ed i parametri utili necessari al calcolo preciso e rigoroso dell'IPC, andranno effettuati tenuto conto delle seguenti considerazioni:

- Per il calcolo dell'IPC, perciò, non andrà utilizzata come area impianto l'area all'interno della recinzione ma, considerato che con l'impianto agrivoltaico il suolo realmente occupato da considerare è quello occupato dai montanti dei traker monoassiali a cui vanno aggiunte le aree occupate dalle cabine;
- Alla luce di ciò il calcolo dell'IPC "Indice di pressione Cumulativa" va certamente rivisto, applicando nel caso di specie solamente il "Criterio A" in quanto il "Criterio B" è da applicare all'eolico con fotovoltaico.

L'area coltivabile è stata individuata ipotizzando la coltivazione estesa a tutte le interfile dell'impianto fotovoltaico e pertanto si desumono le seguenti superfici complessive:

- Area totale particelle d'impianto area reale: 153.574 m²; (A)
- Superficie di infissione e cabine: 160 m²; (B)
- Superficie impianto Fotovoltaico 150700 m²
- Area coltivabile interfile ed aree a verde e di mitigazione: 102'201 m²; (A-B)

A ciò si aggiunga che essendo le strade verranno realizzate in terra battuta (così come avviene per gli appezzamenti agricoli) invece che in misto stabilizzato granulare e verranno utilizzate solo nella fase di costruzione dell'impianto; in quella di esercizio, per le attività manutentive e di pulizia, si utilizzeranno trattori gommati e le strade verranno ad essere interessate dalle attività agrivoltaiche previste.

In definitiva, fatto salvo il periodo di costruzione dell'impianto per il quale, ove necessario ed in ambiente anidro, si effettuerà una compattazione del terreno con rullo statico, per il resto non si avrà alcuna "occupazione di suolo".

In conclusione, l'unica superficie che realmente si sottrae all'uso agricolo è costituita dalla superficie delle cabine e dalla superficie data dalla sezione della totalità dei pali infissi in acciaio appartenenti alle strutture fotovoltaiche e quella delle strade.

Pertanto, il totale da considerare nel calcolo dell'IPC come SI (Superficie impianto) è 160 m²

Il cui $R_i = (S_i/\pi)^{1/2} = 7,14$ m (raggio del cerchio di valutazione dell'impianto in progetto)

$RAVA = 6 \times R_i = 42,82$ m (raggio area di valutazione ambientale - unico raggio del "Criterio A" da prendere in considerazione).

$$AVA_{Lorda} = \pi \times RAVA^2 = 5.760 \text{ m}^2$$

$$\text{Aree non idonee} = 0 \text{ m}^2$$

$$AVA_{Netta} = \pi \times RAVA^2 - \text{Aree non idonee} = 5.760 \text{ m}^2$$

$$\text{Area altri impianti} = 0 \text{ m}^2$$

$$SIT = 160 \text{ m}^2$$

Pertanto, l'IPC dell'impianto agrivoltaico è uguale a $100 \times SIT / AVA = 2,78\% < \text{del } 3\%$ come prevede la normativa.

Si deve in realtà rilevare come le caratteristiche geometriche dell'impianto qui proposto non siano tali da ritenere che lo stesso consenta il completo utilizzo agricolo delle aree non occupate dalle cabine e dai pali infissi.

A questo proposito è utile richiamare le indicazioni riportate al paragrafo 2.5 REQUISITO C: l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra delle linee guida sugli impianti agrivoltaici edite dal MASE nel giugno 2022 di cui di seguito si riporta uno stralcio testuale.

www.regione.puglia.it

La configurazione spaziale del sistema agrivoltaico, e segnatamente l'altezza minima di moduli da terra, influenza lo svolgimento delle attività agricole su tutta l'area occupata dall'impianto agrivoltaico o solo sulla porzione che risulti libera dai moduli fotovoltaici. Nel caso delle colture agricole, l'altezza minima dei moduli da terra condiziona la dimensione delle colture che possono essere impiegate (in termini di altezza), la scelta della tipologia di coltura in funzione del grado di compatibilità con l'ombreggiamento generato dai moduli, la possibilità di compiere tutte le attività legate alla coltivazione ed al raccolto. Le stesse considerazioni restano valide nel caso di attività zootecniche, considerato che il passaggio degli animali al di sotto dei moduli è condizionato dall'altezza dei moduli da terra (connettività).

In sintesi, l'area destinata a coltura oppure ad attività zootecniche può coincidere con l'intera area del sistema agrivoltaico oppure essere ridotta ad una parte di essa, per effetto delle scelte di configurazione spaziale dell'impianto agrivoltaico.

Nelle considerazioni a seguire si fa riferimento, per semplicità, al caso delle colture ma analoghe considerazioni possono essere condotte nel caso dell'uso della superficie del sistema agrivoltaico a fini zootecnici.

Si possono esemplificare i seguenti casi:

TIPO 1) l'altezza minima dei moduli è studiata in modo da consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici. Si configura una condizione nella quale esiste un doppio uso del suolo, ed una integrazione massima tra l'impianto agrivoltaico e la coltura, e cioè i moduli fotovoltaici svolgono una funzione sinergica alla coltura, che si può esplicitare nella protezione della coltura (da eccessivo soleggiamento, grandine, etc.) compiuta dai moduli fotovoltaici. In questa condizione la superficie occupata dalle colture e quella del sistema agrivoltaico coincidono, fatti salvi gli elementi costruttivi dell'impianto che poggiano a terra e che inibiscono l'attività in zone circoscritte del suolo.

TIPO 2) l'altezza dei moduli da terra non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici. Si configura una condizione nella quale esiste un uso combinato del suolo, con un grado di integrazione tra l'impianto fotovoltaico e la coltura più basso rispetto al precedente (poiché i moduli fotovoltaici non svolgono alcuna funzione sinergica alla coltura).

TIPO 3) i moduli fotovoltaici sono disposti in posizione verticale (figura 11). L'altezza minima dei moduli da terra non incide significativamente sulle possibilità di coltivazione (se non per l'ombreggiamento in determinate ore del giorno), ma può influenzare il grado di connessione dell'area, e cioè il possibile passaggio degli animali, con implicazioni sull'uso dell'area per attività legate alla zootecnia. Per contro, l'integrazione tra l'impianto agrivoltaico e la coltura si può esplicitare nella protezione della coltura compiuta dai moduli fotovoltaici che operano come barriere frangivento.

Per differenziare gli impianti fra il tipo 1) e il 2) l'altezza da terra dei moduli fotovoltaici è un parametro caratteristico.

In via teorica, determinare una soglia minima in termini di altezza dei moduli da terra permette infatti di assicurare che vi sia lo spazio sufficiente per lo svolgimento dell'attività agricola al di sotto dei moduli, e di limitare il consumo di suolo. Tuttavia, come già analizzato, vi possono essere configurazioni tridimensionali, nonché tecnologie e attività agricole adatte anche a impianti con moduli installati a distanze variabili da terra.

Considerata l'altezza minima dei moduli fotovoltaici su strutture fisse e l'altezza media dei moduli su strutture mobili, limitatamente alle configurazioni in cui l'attività agricola è svolta anche al di sotto dei moduli stessi, si possono fissare come valori di riferimento per rientrare nel tipo 1) e 3):

1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame);

2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).


Si può concludere che:

Gli impianti di tipo 1) e 3) sono identificabili come impianti agrivoltaici avanzati che rispondono al REQUISITO C.

Gli impianti agrivoltaici di tipo 2), invece, non comportano alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata.

Orbene, di seguito si riporta una sezione tipo dell'impianto agrivoltaico proposto

VISTA LATERALE SCALA 1:50



Come si vede, l'altezza media da terra dei pannelli è pari a 1,50 m < 2,10 m.

L'impianto, pertanto, deve essere ascritto al tipo 2 e quindi, concordemente con quanto rappresentato nel testo delle linee guida: **non comporta alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata.**

Le richieste della Commissione riguardavano la valutazione degli impatti cumulativi considerando tutti gli impianti energetici in approvazione o approvati.

Come si legge nella DD n. 162, la definizione degli impatti cumulativi attiene a 5 temi:

1. *Impatto visivo cumulativo*
2. *Impatto su patrimonio culturale ed identitario*
3. *Impatto sulla tutela della biodiversità e degli ecosistemi*
4. *Impatto acustico Cumulativo*
5. *Impatti cumulativi su suolo e sottosuolo.*

Per quanto riguarda il punto 1 la citata DD prevede che il proponente debba analizzare un'area definita da un raggio di almeno 3 km dal baricentro dell'impianto proposto oltre che definire i possibili itinerari e quindi i punti di osservazione.

Parimenti di 3 km di raggio è l'area su cui indagare per definire il cumulo degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico, verificando nelle schede d'ambito del PPTR che tale impatto cumulato non interferisca con le regole di riproducibilità delle invariati (come enunciate nella sezione B delle schede degli ambiti paesaggistici del PPTR)

Il punto 3 richiede che vengano effettuate specifiche verifiche sulle distanze tra i confini dell'impianto e i siti RN 2000

Il punto 4 è inconferente in quanto riguarda gli impianti eolici

Il punto 5 riguarda gli impatti sul suolo che vengono verificato con l'applicazione dei citati criteri "A" e "B"

In realtà, come si è detto, il Proponente si è limitato a verificare i soli impatti di cui al punto 5 e, per di più, limitatamente agli impianti esistenti.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato il riscontro fornito alla richiesta di integrazione formulata da questa Commissione si ritiene non adeguato a consentire ad essa di valutare nel merito gli impatti cumulativi dell'opera proposta.

3.5 Interventi di mitigazione e compensazione ambientale

Nella memoria Controdeduzioni- memoria integrativa pubblicata sul portale in data 09/10/2020 - la proponente illustra gli interventi di mitigazione in fase di cantiere e in fase di esercizio. Nel parere del 09/05/2024 è stato ritenuto necessario chiedere al proponente di illustrare gli interventi di mitigazione che verranno adottati tenendo per ogni tematica ambientale trattata ricomprendendo anche la fase di dismissione dell'impianto.

*A tal proposito a pagina 62 della Relazione Descrittiva (F21RB60_RelazioneDescrittiva.pdf) il proponente richiama una relazione specialistica **03.MC_ Relazione sulle misure di mitigazione e compensazione**. Tuttavia, dalla documentazione versata in atti, non si rinvergono specifici riscontri alle richieste formulate dal Comitato.*

*A pagina 60 della citata Relazione Descrittiva si legge, per quanto concerne le opere di dismissione il proponente richiama l'elaborato **RS_11.02 Relazione di dismissione impianto a fine vita**, elaborato prodotto il 25/10/2019, il quale, tuttavia, non esamina per ciascuna tematica ambientale i potenziali impatti in fase di dismissione dell'impianto.*

Misure di compensazione territoriale ai sensi della L.R. n. 28/2022.

In sede di parere del 09/05/2024 è stato chiesto al proponente di indicare le misure di compensazione territoriale che, tuttavia, non sono state proposte.

3 VALUTAZIONI

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, valutate altresì le integrazioni trasmesse dalla ditta, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2022, ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e negativi, poiché le integrazioni fornite non consentono di superare le criticità rappresentate."

VALUTAZIONI FINALI COMPLESSIVE

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, valutate altresì le integrazioni trasmesse dalla ditta, valutate infine le controdeduzioni prodotte in data 24.06.2024 e 25.06.2024 si conferma pertanto il precedente parere del 20.06.2024 che si richiama integralmente

Rispetto a quanto affermato dal proponente nella nota del 24.06.2024, nella parte in cui si legge che "il Comitato regionale VIA afferma, espressamente, che **Il progetto dichiarato dal proponente, a seguito della modifica proposta, è da qualificare quale impianto agrivoltaico**" (pag. 11)", si specifica che la scrivente Commissione ha solo testualmente riportato quanto affermato dallo stesso proponente, senza attestare il carattere di "agrivoltaicità" della proposta progettuale.



REGIONE
PUGLIA

IDVIA G77 - PARERE DEC 04.07.2024

I componenti della Commissione Tecnica per le Valutazioni Ambientali

N.	AREA AMBIENTALE	Concorde	Non concorde
1	Ing. Gianluca Intini		
2	Dott. Alessandro Reina		
3	Ing. Emanuela Bruno		
4	Ing. A. Paolo Carlucci		
5	Arch. Nicola Ferdinando Fuzio		
6	Ing. Antonello Lattarulo		
7	Dr. Michele Bux		
8	Ing. Giancarlo Chiaia		
9	Dott.ssa Alessia Di Gilio		
	AREA ECONOMICA		
1	Prof. Domenico Marino		
2	Dott.ssa Morena Pacifico		
	AREA DELLA SALUTE PUBBLICA		
1	Dr. Francesco Cuccaro		
2	Dr. Prisco Piscitelli		
	AREA GIURIDICA		
1	Dott.ssa Lidia Florio		
2	Dott.ssa Antonella Fico		

